

Contratto di assicurazione multirischio per l'esercizio commerciale

Dimensione Commercio

Modello: 21AP **Edizione:** 01/2022

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF21AP **Edizione:** 01/2022

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti in polizza al Fabbricato e al Contenuto



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi previsti dalla combinazione richiamata sulla Scheda di polizza.
 Gli eventi garantiti sono:

- ✓ Incendio
 - ✓ Fulmine
 - ✓ Implosione, esplosione e scoppio
 - ✓ Caduta aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali
 - ✓ Sviluppo di fumi, gas e vapori
 - ✓ Onda sonora
 - ✓ Urto di veicoli o natanti
 - ✓ Caduta ascensori, montacarichi e simili
 - ✓ Fumo
 - ✓ Guasti causati per ordine delle Autorità
 - ✓ Spese di demolizione e sgombero
 - ✓ Spese di rimozione e ricollocamento
 - ✓ Perdita del canone di locazione
 - ✓ Onorari periti
 - ✓ Costi e onore di concessione e urbanizzazione
 - ✓ Spese di riprogettazione
 - ✓ Spese ricostruzione archivi, documenti, registri
 - ✓ Spese per il rifacimento di documenti personali
- Garanzie opzionali
- ✓ Eventi socio-politici e dolosi
 - ✓ Eventi atmosferici
 - ✓ Vento e grandine su elementi fragili
 - ✓ Sovraccarico neve
 - ✓ Fuoriuscita di liquidi
 - ✓ Indennità percentuale per interruzione di esercizio
 - ✓ Indennità giornaliera per interruzione di esercizio
 - ✓ Fenomeno Elettrico
 - ✓ Ricorso Terzi
 - ✓ Rischio locative
 - ✓ Incendio delle fustelle
 - ✓ Mercì in refrigerazione

Altre garanzie opzionali:

Furto e rapina
 Danni da interruzione di esercizio
 Vetri, cristalli ed insegne
 Mercì e attrezzature trasportate
 Elettronica
 Responsabilità civile dell'attività
 Responsabilità civile dei Prestatori d'Opera
 RC inquinamento
 RC prodotti
 Data & Privacy Protection
 Tutela legale
 Assistenza
 Garanzie catastrofali

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. (spese di salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Che cosa non è assicurato?

* Non sono considerati Contenuto i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.
 Sono altresì esclusi beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione

* Non sono considerati Fabbricato: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società non risponde dei danni:

! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;

! causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;

! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

! causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;

! di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

! da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

! a mercì in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;

! alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;

! di fenomeno elettrico

! indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

! causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

! o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti dagli eventi previsti dalle Condizioni di polizza.



Dove vale la copertura?

L'ambito geografico è l'ubicazione del bene assicurato.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In caso di sinistro la Società, non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. In caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Il premio di polizza è annuale o frazionabile:

- Semestralmente, con un aumento del premio del 3%;
- Quadrimestralmente, con un aumento del premio del 4%;
- Trimestralmente, con un aumento del premio del 4,5%;
- Mensilmente (solo in caso di pagamento mediante utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA) con un aumento del premio del 5%.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni Spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;

c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;

d) forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente:

e) utilizzo dell'Addebito Diretto SEPA quale servizio di incasso del credito per premi basato su di un'autorizzazione continuativa conferita dall'Assicurato debitore alla propria Banca di accettare gli ordini di addebito provenienti dalla Società creditrice. Qualora il pagamento avvenga con questa modalità, in luogo della quietanza, tra la Società e il Contraente farà fede la documentazione contabile bancaria dell'addebito (SDD) che attesterà l'avvenuto pagamento della rata di premio per il periodo da essa coperto, salvo buon fine dell'addebito medesimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio, che nella forma senza adeguamento. L'indicizzazione non si applica alla garanzia Assistenza. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di anni 5, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.



Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901 secondo comma c.c.. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione Commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Dimensione Commercio

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 31/01/2022 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2022

- Patrimonio netto: euro **769.499.663,36**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **714.824.663,36**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **295.019.794**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.215.403**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **968.294.350,64**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **328,2 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendi ed altri danni ai beni	<p>Vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto dagli eventi assicurati. La garanzia Base può così essere arricchita aggiungendo ulteriori garanzie, quali fenomeno elettrico, eventi socio-politici, eventi atmosferici, vento e grandine, sovraccarico neve, fuoriuscita liquidi. Inoltre si possono aggiungere le garanzie ricorso terzi, rischio locativo, merci in refrigerazione, incendio delle fustelle, nonché le garanzie indennità percentuale od a diaria per interruzione d'esercizio</p> <p>L'assicurazione è prestabile anche nella formulazione all risks.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Furto e rapina	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato sui beni assicurati (Contenuto) derivanti da Furto e Rapina.</p> <p>Si può scegliere di acquistare la sola garanzia Furto o aggiungere altre garanzie accessorie, come il furto delle fustelle, indennità aggiuntiva (per le spese straordinarie patite per la ripresa dell'attività interrotta a seguito di sinistro indennizzabile), danni ai distributori esterni, furto con destrezza, e Valori in cassaforte.</p> <p>E' prevista inoltre la possibilità, ricorrendo alle partite Somma Integrativa Rapina Valori, Somma Integrativa Portavalori e Somma Integrativa Tabacchi, di innalzare i sottolimiti previsti dalla garanzia Furto Contenuto per le rispettive voci.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>



Che cosa è assicurato?

Danni da interruzione d'esercizio	<p>La Società a seguito di un danno indennizzabile in base alle Sezioni incendio allrisks e elettronica allrisks indennizza un importo sino al massimo di quello indicato nella Scheda di polizza, per:</p> <ul style="list-style-type: none">• la perdita di Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;• le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita. <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Vetri, cristalli ed insegne	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi di:</p> <ol style="list-style-type: none">lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;insegne, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione; il tutto non destinato alla vendita. <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Merci e attrezzature trasportate	<p>La Società indennizza nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza i danni materiali e diretti subiti delle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, comprese eventuali soste, su veicoli propri o in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o da altri addetti, a seguito di furto/rapina e incendio ed altri danni ai beni.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Elettronica	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Responsabilità civile dell'attività	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti. Per attività o lavori commissionati a ditte terze, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.</p> <p>E' presente inoltre la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni e malattie professionali.</p> <p>In alternativa alla garanzia Responsabilità Civile Terzi, si può optare per la garanzia Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato che tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
RC inquinamento	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività descritta in polizza per:</p> <ol style="list-style-type: none">morte e lesioni personali;danneggiamenti materiali a cose;danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, ed in genere da impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento. <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
RC prodotti	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore -dopo la loro consegna a terzi -per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>



Che cosa è assicurato?

Data & Privacy Protection	<p><u>Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy</u></p> <p>Tiene indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese, eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare in conseguenza di ogni Richiesta di Risarcimento, ivi incluse quelle conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Violazione dei Dati Personali;2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;3. Inosservanza di un obbligo di notifica;4. Violazione della Politica Privacy. <p><u>Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria</u></p> <p>Tiene indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità derivantigli da legge o da contratto, connesse ad una Richiesta di Risarcimento per uno o più dei seguenti atti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. diffamazione in forma scritta o orale, attribuzione di un reato a carico di un innocente, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, ingiuria, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine;4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee;5. violazione del copyright;6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi;7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici. <p><u>Servizi per la gestione di una violazione della privacy</u></p> <p>Tiene indenne l'Assicurato in relazione ai costi sostenuti dallo stesso per il pagamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy, per un valore eccedente la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, conseguenti ad un incidente (o ragionevolmente ritenuti conseguenti ad un incidente) di Violazione dei Dati Personali o di Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica descritto alla garanzia di Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy.</p> <p><u>Costi di istruttoria</u></p> <p>Tiene indenne l'Assicurato in relazione ai costi, eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, sostenuti dall'Assicurato dopo aver ricevuto il preventivo consenso scritto della Società, in conseguenza di un Procedimento che coinvolga uno degli Assicurati, derivante dalla violazione di una Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti nella garanzia di Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy.</p> <p>Per ogni garanzia l'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Tutela legale	<p>La Società assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Assistenza	<p>La società fornisce una serie di prestazioni previste in polizza tramite una Struttura Organizzativa esterna.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>

Garanzie Catastrofali	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato al Fabbricato e/o Contenuto assicurati da Terremoto e/o Alluvione.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Furto e Rapina	<p>Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A E' possibile selezionare tale Condizione Complementare se ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), risulta difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche ivi previste. La selezione della presente Condizione Complementare, comporta una riduzione di premio della garanzia Furto Contenuto, Furto Contenuto in aumento, Furto fustelle, Somma Integrativa Tabacchi e Valori in Cassaforte.</p> <p>Impianto di allarme Qualora il Fabbricato assicurato risulti essere protetto da un impianto di allarme, è possibile selezionare la Condizione Complementare "Impianto di allarme". Sono previste due diverse tipologie di impianto di allarme, differenti in base alle ai relativi requisiti. La selezione della presente Condizione Complementare, comporta una riduzione di premio della garanzia Furto Contenuto, Furto Contenuto in aumento, Furto fustelle, Somma Integrativa Tabacchi e Valori in Cassaforte. L'entità di tale riduzione di premio è differenziata in base alla tipologia di impianto di allarme presente all'interno del Fabbricato assicurato.</p>
Incendio ed Altri Danni ai Beni	<p>Alcune garanzie (Eventi Sociopolitici, Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico, Incendio Fabbricato e/o Contenuto in formulazione All Risks) prevedono la possibilità di optare per franchigie/scoperti/minimi di scoperto differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia</p>
Responsabilità Civile	<p>E' prevista la possibilità di optare per franchigie differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia</p>
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Furto e Rapina	<p>Somma integrative Rapina Valori - Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto in caso di Rapina Valori (comprese fustelle).</p> <p>Somma integrative Portavalori - Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto per i Portavalori.</p> <p>Somma integrative Tabacchi - Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto per i Tabacchi</p> <p>Furto delle fustelle – Si assicurano, superando i limiti previsti per i Valori, le fustelle custodite all'interno della farmacia assicurata</p> <p>Furto con destrezza – Si estende la garanzia anche al furto commesso con destrezza all'interno dei locali assicurati</p> <p>Distributori esterni – Si estende la garanzia al furto del distributore automatico (ed al relativo contenuto) posto all'esterno del fabbricato assicurato e di pertinenza dell'attività esercitata</p> <p>Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti – Viene aumentato il sottolimito per danni subiti dai locali od ai relativi serramenti in conseguenza di furto tentato o commesso, compresi gli atti vandalici</p> <p>Presenza apparecchi elettronici giochi d'azzardo – Si assicurano anche gli apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo ed il relativo contenuto</p>
Incendio ed Altri Danni ai Beni	<p>Dehor, gazebo – E' possibile, sia per la formula a Rischi Nominati che All Risks, estendere anche per i dehor e gazebo, la garanzia contro i danni derivanti da eventi sociopolitici ed eventi atmosferici</p> <p>Grandine su veicoli all'aperto – Si estendono i danni da grandine anche ai veicoli all'aperto, oggetto dell'attività assicurata</p>



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Elettronica	<p>Condizioni aggiuntive Estende la copertura ad una serie di ulteriori prestazioni:</p> <p><u>Supporto dati e software in licenza d'uso:</u> la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti</p> <p><u>Indennità aggiuntiva:</u> la Società indennizza le spese straordinarie documentate resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;</p> <p><u>Impiego mobile:</u> Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano</p>
Responsabilità Civile	<p>Lavori presso terzi - Estende la copertura anche ai danni che l'Assicurato potrebbe durante l'installazione presso terzi dei prodotti venduti</p> <p>Responsabilità civile postuma da installazione e manutenzione D.M. 37/2008: La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.</p> <p>Tale estensione si applica esclusivamente alle attività di cui all'art.1 del D.M. 37/2008 purchè l'Assicurato sia in possesso requisiti previsti per il loro esercizio</p> <p>Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori - L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purchè derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.</p> <p>Responsabilità Civile da furto - L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.</p> <p>Lavanderie e stirerie L'assicurazione è estesa ai danni alle cose in consegna, custodia, lavorazione.</p> <p>Commercio ambulante L'assicurazione è estesa all'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in polizza nell'ambito di aree idonee.</p> <p>Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento</p> <p>Servizio di guardaroba: danni a cose in consegna e custodia L'assicurazione è estesa, sempreché esista un servizio di guardaroba custodito, ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato,</p> <p>Toelettatura - Danni agli animali L'assicurazione è estesa ai danni agli animali in consegna e custodia all'Assicurato,</p> <p>Responsabilità civile per noleggio bici, monopattini, risciò Si comprende l'attività di noleggio biciclette, monopattini (anche elettrici), risciò e dispositivi di trasporto personale (tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti), limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà delle stesse,</p> <p>Responsabilità attività di alloggio accessoria ad attività di ristorazione Estende la copertura alla RC derivante dall'attività di alloggio purchè accessoria all'attività principale, nonché per i danni di cui l'Assicurato fosse responsabile ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile.</p> <p>Danni alle cose in consegna e/o custodia (esclusi i veicoli) La garanzia è estesa ai danni cagionati alle cose di terzi in consegna o custodia</p> <p>Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori La garanzia viene estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori</p>



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Responsabilità Civile prodotti	Danno al prodotto finito L'assicurazione viene estesa ai danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione occulta Con tale estensione, l'assicurazione vale anche per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
	Danni da mancato freddo L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati. Tale estensione determina un aumento di premio sulla garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Responsabilità Civile Inquinamento	Spese di bonifica - L'assicurazione è estesa alla bonifica ed al ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso.
Garanzie Catastrofali (limitatamente alla garanzia Inondazione ed alluvione)	Contenuto posto in locali seminterrati: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto anche se posti in locali interrati o seminterrati. Franamento, cedimento o smottamento del terreno: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.



Che cosa NON è assicurato?

Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- gli addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

PER ENTRAMBE LE FORMULAZIONI DI GARANZIA (RISCHI NOMINATI E ALL RISKS)

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con il massimo di Euro 100.000.

SPESE DI RIMOZIONE E COLLOCAMENTO

La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo . Tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il Contenuto.

PERDITA DEL CANONE DI LOCAZIONE

La garanzia viene prestata per il periodo strettamente necessario al ripristino, non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato.

ONORARI PERITI

Le spese di perizia e gli onorari del perito, entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

COSTI E/O ONERI DI CONCESSIONE E DI URBANIZZAZIONE

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro.

SPESE DI RIPROGETTAZIONE

La garanzia viene prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro.

SPESE RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, REGISTRI - Le spese per il materiale, le operazioni manuali e meccaniche sostenute dall'Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SPESE PER IL RIFACIMENTO DI DOCUMENTI PERSONALI O DI DOCUMENTI RELATIVI ALL'AZIENDA

La garanzia viene prestata con il massimo di Euro 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa. Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto.

COSE ALL'APERTO

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 50.000

MERCI PRESSO TERZI

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

PARTECIPAZIONI A MOSTRE E FIERE

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

CONDIZIONE CENTRI COMMERCIALI

A) INDENNIZZO SPESE DI AFFITTO E CONDOMINIALI

le spese condominiali a carico del Contraente, fino ad un massimo di Euro 1.000 mensili e di Euro 3.000 per sinistro.

B) INDENNITA' PER CHIUSURA NEGOZIO LEADER

L'indennità verrà corrisposta, per ogni giorno lavorativo, fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno, secondo le seguenti condizioni:

- 1) importo pari a Euro 100, per esercizi commerciali fino a 100 mq;
- 2) importo pari a Euro 150, per esercizi commerciali di superficie compresa tra 101 e 200 mq.
- 3) importo pari a Euro 200, per esercizi commerciali di oltre 200 mq.

AUTOVETTURA ALL'APERTO

Qualora si verifichi un sinistro da "evento socio-politico" indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.

LIMITI DI INDENNIZZO

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 1.500 ed il massimo di Euro 3.000;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000, per singolo oggetto;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'esercizio commerciale (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

PER LA FORMULAZIONE DI GARANZIA RISCHI NOMINATI

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI

I danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso sono compresi in garanzia sino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro e anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

In caso di danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100.

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI – ESTENSIONE DEHOR E GAZEBO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza, con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 20.000 (ridotto a Euro 5.000 per i pannelli solari) per sinistro e anno assicurativo, i danni ad installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione; questa estensione è prestata con una franchigia di Euro 500 per sinistro.

I danni cagionati alle cose assicurate da intasamento di gronde e pluviali causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale sono indennizzati con una franchigia di Euro 500 per sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a Euro 10.000.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura

EVENTI ATMOSFERICI – ESTENSIONE DEHOR, GAZEBO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500.

VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

I danni a lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine sono indennizzati previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000. In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a Euro 15.000.

GRANDINE SU VEICOLI ALL'APERTO

La presente estensione opera con l'applicazione:

- di una franchigia di € 250 per ogni veicolo all'aperto protetto da rete anti grandine;
- di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni veicolo all'aperto non protetto da rete anti grandine.

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- per sinistro ed anno assicurativo, superiore al 20% della somma assicurata alla partita Contenuto (con esclusione quindi della somma assicurata alla partita Contenuto in aumento, anche se riportata sulla Scheda di copertura) con un massimo di € 50.000 per i veicoli all'aperto protetti da rete antigrandine; detto limite si intende ridotto ad € 25.000 in caso di danni a veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine;
- per sinistro, superiore ad € 1.500 per singolo veicolo.

In caso di riparazione effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA, la garanzia verrà prestata senza la franchigia o il minimo di scoperto suindicato.

SOVRACCARICO NEVE

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 1.000. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI – ACQUA CONDOTTA E GELO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300. In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI – OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300 e con il massimo di Euro 10.000 per sinistro e anno assicurativo.

FUORIUSCITA LIQUIDI – SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE

Agli effetti della presente estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200. In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a Euro 5.000 per singolo sinistro e a Euro 10.000 per annualità assicurativa.

INDENNITÀ PERCENTUALE PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

L'indennizzo verrà limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, per un importo massimo pari al 15% dell'indennizzo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto, Fenomeno Elettrico, Merci in refrigerazione e Fustelle.

INDENNITÀ GIORNALIERA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La Società in caso di sinistro indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo a titolo di diaria per ogni giorno lavorativo di inattività, applicando una franchigia di 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà riconosciuta nella misura ridotta del 50%.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

INDENNITÀ GIORNALIERA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO PER INFORTUNIO DEL TITOLARE

In caso di infortunio subito da uno dei titolari dell'attività assicurata da cui consegue un ricovero presso un Istituto di cura, pubblico e/o privato della durata di almeno 3 giorni consecutivi tale da determinare l'interruzione momentanea totale o parziale dell'attività stessa, la Società indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo pari a quello indicato sulla Scheda di copertura in corrispondenza della voce "Indennità a diaria per interruzione d'esercizio" per ogni giorno lavorativo di inattività, purché di durata superiore a 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà riconosciuta nella misura ridotta del 50%.

GARANZIE COMPLEMENTARI

FENOMENO ELETTRICO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una Franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura

MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Società rimborsa entro il limite della somma assicurata, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con un massimo del 10% della somma assicurata.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di Euro 250.

RICORSO TERZI

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

INCENDIO DELLE FUSTELLE

L'indennizzo per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso anno assicurativo non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

PER LA FORMULAZIONE DI GARANZIA ALL RISKS

La Società non indennizzerà per singolo sinistro importo superiore a quanto indicato:

1. 80% della somma rispettivamente assicurata alle singole partite per: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio.
2. 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 40.000 (ridotto a Euro 10.000 per i pannelli solari e fotovoltaici) per sinistro e anno assicurativo per i danni direttamente causati ai beni assicurati da eventi atmosferici (grandine, pioggia, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) o quanto da esso trasportato ed abbattuto) ad installazioni esterne quali, pannelli solari e fotovoltaici, cancelli, muri di recinzione, (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione;
3. 50% della somma rispettivamente assicurata per fabbricato e contenuto per sovraccarico neve;
4. Euro 20.000 per sinistro e anno assicurativo per i danni direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione
5. Euro 20.000 per danni da gelo e danni da occlusione e intasamento di gronde e pluviali
6. Euro 50.000 per i danni direttamente causati da allagamenti (non conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato) conseguenti a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana od occlusione o trabocco o rigurgito di condutture / fognature / sistemi di scarico.
7. Euro 30.000 per: i danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) e per i danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos;
8. Euro 10.000 per le spese di ricerca e riparazione.

DEHOR E GAZEBO - ESTENSIONE AI DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI, SOCIO-POLITICI E DOLOSI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500.

FRANCHIGIA

per ogni sinistro indennizzabile a termini della suddetta formulazione, rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa e assoluta, il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESCLUSIONI E RIVALSE

FULMINE - Sono esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico.

PER LA FORMULAZIONE DI GARANZIA RISCHI NOMINATI

EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI - Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) al Contenuto in occasione di furto commesso o tentato.

Sono inoltre sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

EVENTI ATMOSFERICI – Salvo quanto espressamente previsto sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.

Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui alla relativa garanzia i danni:

- causati da:

- a) intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra; usura o anormale o mancata manutenzione o pulizia delle grondaie o dei pluviali;
- b) rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- c) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
- d) fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;
- e) mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
- f) cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- g) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- h) valanghe, slavine, gelo, neve;

- subiti da:

- a) alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - b) recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere;
 - c) insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
 - d) cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b);
 - e) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica; quanto in essi contenuto;
 - f) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - g) manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.
- Sono inoltre sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

SOVRACCARICO NEVE - Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici; al loro contenuto.

FUORIUSCITA LIQUIDI – ACQUA CONDOTTA E GELO – Sono esclusi i danni:

- a) da usura, corrosione, o difetto di materiali;
- b) da umidità, stillicidio;
- c) da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- d) a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;
- e) da rottura di condutture interrate;
- f) da rottura degli impianti automatici di estinzione.

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- g) se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- h) causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESCLUSIONI E RIVALSE

FUORIUSCITA LIQUIDI – OCCLUSIONE CONDUTTURE E RIGURGITO FOGNATURE - Sono esclusi:

- a) i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- b) i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato
- c) le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.

INDENNITÀ PERCENTUALE PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) scioperi, serrate;
- 2) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

INDENNITÀ GIORNALIERA PER INTERRUZIONE DI ESERCIZIO PER INFORTUNIO DEL TITOLARE

La presente estensione, non è cumulabile con la Condizione Aggiuntiva "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio".

in caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, la presente "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio per infortunio del titolare" sarà assorbita dalla "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - (DIARIA)" FINCHE' COESISTENTI.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- e) di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- g) a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- i) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste alle Condizioni Aggiuntive "INDENN - Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio" e "DIARIA - Indennità giornaliera per interruzione di esercizio" (se rese operanti), ed all'art. IN.2.1.2 - Altre spese indennizzabili
- k) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
- l) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

PER LA FORMULAZIONE DI GARANZIA ALL RISKS

Sono esclusi:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
 - 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

- 2 esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno; frane, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
- 4 inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazioni di acqua marina;
- 5 trasporto e/o trasferimento e/o movimentazione e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate, al di fuori dall'area di pertinenza aziendale; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) i danni di:
 - 1 guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anomalo od improprio funzionamento del macchinario; s'intendono però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche;
 - 2 fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - 3 fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; sempreché non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- c) i danni causati da o dovuti a:
 - 1 interruzione di reazioni termiche, isothermiche o chimiche ovvero da interruzioni o alterazioni di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
 - 2 mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
 - 3 errata manovra;
 - 4 effetti graduali degli eventi atmosferici;
 - 5 crolli, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati,
 - 6 polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - 7 animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.);
 - 8 sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
 - 9 errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
 - 10 mancata e/o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
 - 11 difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 - 12 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- d) si intendono comunque esclusi:
 - 1 i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
 - 2 i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
 - 3 i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
 - 4 i danni di furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo o loro tentativi, furto con destrezza, borseggio e taccheggio; anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
 - 5 i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale chimica, biologica o nucleare, dell'acqua, dell'aria o del suolo;
 - 6 i danni di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
 - 7 i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza) ;
 - 8 i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;
 - 9 i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

Sono inoltre esclusi:

10. le perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste alle Condizioni Aggiuntive "INDENN - Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio" e "DIARIA - Indennità giornaliera per interruzione di esercizio", ed all'art. IN.2.1.2 - Altre spese indennizzabili

ESCLUSIONI E RIVALSE

DEHOR GAZEBO – Sono inoltre sempre esclusi i danni alle tensostrutture

PER TUTTE LE FORMULAZIONI

FENOMENO ELETTRICO – Sono esclusi i danni:

- a) causati a : lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;
- b) dovuti a : usura o manomissione o da carenza di manutenzione; verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo; dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

RICORSO TERZI – L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
 - a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - c) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

COSE ALL'APERTO - La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici. sovraccarico neve, gelo e grandine ed allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature Sono comunque esclusi i danni subiti dai distributori automatici esterni di pertinenza dell'attività assicurata. Se l'attività assicurata e riportata sulla Scheda di copertura è "Stazione di servizio - anche automatica - con lavaggio; distributore di benzina", limitatamente alle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) poste all'interno dei piazzali e degli spazi aperti di pertinenza dell'attività assicurata, sono sempre esclusi i danni cagionati da atti dolosi e vandalici.

CONDIZIONE SPECIALE "CENTRI COMMERCIALI" - INDENNIZZO SPESE DI AFFITTO E CONDOMINIALI – Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 2) mancata tempestiva attività di ripristino dei locali, attrezzatura e arredamento danneggiati;
- 3) difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.

CONDIZIONE SPECIALE "CENTRI COMMERCIALI" - INDENNITÀ PER CHIUSURA NEGOZIO "LEADER" – L'indennità non verrà corrisposta in caso di contemporanea chiusura dell'esercizio assicurato e del negozio "leader".

CONDIZIONE SPECIALE "AUTOVETTURE ALL'APERTO" - La Società non risponde in ogni caso dei danni previsti dalla garanzia Eventi Atmosferici, sovraccarico neve, gelo e grandine ed allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature.

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi; i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

FURTO – CLANDENSTINITA'

La garanzia non si intende operante qualora l'introduzione clandestina abbia interessato il fabbricato che ospita i locali oggetto dell'assicurazione.

MERCI NON INERENTI

In caso di esistenza di merci non inerenti l'attività dichiarata, anche se la loro presenza dovesse comportare un aggravamento di rischio, per le suddette merci in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000.

DANNI AL CONTENUTO CAGIONATI DAI LADRI – La Società indennizza i danni al Contenuto cagionati dai ladri nel commettere o nel tentare il furto (o la rapina o l'estorsione). Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200.

ONORARI DEL PERITO – Sono comprese le spese di perizia entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

RICOSTRUZIONE ARCHIVI E DOCUMENTI – La Società indennizza le spese necessarie e documentate per ricostruire archivi o duplicare documenti di pertinenza dell'azienda o personali dell'Assicurato sottratti o danneggiati.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 2.500 per sinistri ed Euro 5.000 per annualità

SOSTITUZIONE SERRATURE.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di due mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 1.000.

SPESE SANITARIE DOCUMENTATE CONSEGUENTI AD INFORTUNIO DA SCIPPO O RAPINA

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 1.000.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

DANNI AI LOCALI E AI SERRAMENTI

Questa garanzia è prestata, per sinistro e anno assicurativo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 2.000.

Se è selezionata la Condizione aggiuntiva "Deroga ai limiti per danni ai serramenti e locali", il limite di indennizzo sarà fino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro ed anno assicurativo, con abrogazione quindi del sottolimito del 10% suindicato

PORTAVALORI (PERDITA DI VALORI TRASPORTATI)

Questa garanzia è prestata, per sinistro e anno assicurativo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 3.000.

PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE, MERCATI

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000.

MERCI PRESSO TERZI

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 5.000.

RAPINA COMMESSA SU CLIENTI E FORNITORI

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 300 per il denaro.

SPESE DI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE

La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo di Euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo.

FURTO AUTOVEETTURE ALL'APERTO

L'indennizzo dovuto in base alla presente condizione speciale sarà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e Rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

TABACCHI

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda esplicitamente la presenza di tabacchi, gli stessi si intendono assicurati per non più del 30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per sinistro con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

COSE ALL'APERTO

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 .

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

STAZIONI DI SERVIZIO E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per il furto del denaro contenuto nelle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) presenti nell'area della stazione di servizio, quando le stesse sono in funzione ed a condizione che vi sia stata rottura, scasso od effrazione delle stesse: sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata e con il massimo indennizzo per sinistro di € 3.000,00 indipendentemente dal numero di colonnine colpite.

Per il furto del carburante contenuto nei serbatoi interrati - anche se di proprietà di terzi - sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 a condizione che vi sia stata rottura, scasso od effrazione dei mezzi di chiusura dei serbatoi stessi.

A termini della presente Condizione sempre operante, resta convenuto che per ciascun sinistro indennizzabile, la Società corrisponderà l'indennizzo previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 300,00 euro.

LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO CONTENUTO - Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per:

- Valori e Preziosi : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 1.500 ed il massimo di Euro 3.000;
- Oggetti d'arte : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;
- Cose particolari : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;
- Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati Valori, Preziosi e Oggetti d'arte.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI

MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI (24A)

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque siano presenti i requisiti minimi sopra richiamati, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

IMPIANTO DI ALLARME - Sono previsti due differenti tipologie di allarme anti-intrusione:

Impianto di allarme anti-intrusione (impianto di allarme generic): Qualora il suddetto impianto di allarme per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi: Qualora il suddetto impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto agli suindicati obblighi previsti dalle Condizioni contrattuali, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto della presente Sezione.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e Rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SOMMA INTEGRATIVA PORTAVALORI / RAPINA VALORI / TABACCHI

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

DISTRIBUTORI ESTERNI

Tale garanzia viene prestata, per sinistro ed anno assicurativo, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata col massimo di € 5.000.

La Società corrisponderà l'indennizzo previa applicazione di uno scoperto 25% col minimo € 250. La garanzia comprende anche i guasti cagionati dai ladri ai distributori.

Per i valori la garanzia è prestata col massimo di € 500 per sinistro ed anno assicurativo.

FURTO CON DESTREZZA

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza di euro 2.000 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con deduzione, per ciascun sinistro, di una franchigia di euro 250.

PRESENZA APPARECCHI ELETTRONICI GIOCHI D'AZZARDO

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- per sinistro ed anno assicurativo, somma superiore ad euro 5.000;
- per ciascun apparecchio, gettoniera, cambiamonete e relativi contenuti, somma superiore a € 1.000,00 per Sinistro.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.

SCOPERTI IN CASI PARTICOLARI

Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto:

1. del 10%, se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici: abbigliamento, antichità ed arte, argenterie, armi da fuoco, audiovisivi, elettronica, numismatica, foto-ottica, filatelia pelletterie, pelliccerie,
2. del 20%, se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell'articolo FR.7 - "Mezzi di protezione e chiusura", purché questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
3. del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dai dipendenti (vedi art. FR.2 - "Rischi assicurati");
4. del 25% - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 c.c. - nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;
5. del 20%, qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'Azienda.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE, MERCATI - L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte.

FURTO AUTOVETTURE ALL'APERTO

E' escluso il furto parziale

COSE ALL'APERTO

La garanzia non si applica alle apparecchiature di pre-pagamento (colonnine self service)

INDENNITÀ AGGIUNTIVA

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e Rapina	<p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>ESCLUSIONI - La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;causati da atti guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata. <p>Relativamente ai Valori in aggiunta alle esclusioni sopra riportate sono esclusi i danni dovuti a:</p> <ol style="list-style-type: none">truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;smarrimento o misteriosa sparizione;ammanchi o perdite di qualsiasi genere;furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.
Danni da interruzione d'esercizio	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO</p> <p>A nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di un periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicato per il numero di giorni di franchigia fissa pari a 3 giorni.</p> <ol style="list-style-type: none">Relativamente agli eventi sottoelencati la Società risponde delle perdite conseguenti, limitatamente al caso in cui detti eventi siano coperti a termini della polizza di riferimento e abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della stessa, nel limite, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione di fianco indicato:<ul style="list-style-type: none">tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio: 80% della somma assicurata;fenomeno elettrico fino al massimo di Euro 10.000;sovraccarico neve: fino a concorrenza del 40% della somma assicurata;eventi indennizzabili con la Sezione Elettronica: fino al massimo di Euro 50.000.Relativamente ai costi per il personale, gli stessi saranno indennizzati sempreché non rientrino tra quelli indennizzabili con la polizza di riferimento e sempreché l'Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni. <p>ONERI PERITALI - In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 15.000 per periodo di assicurazione.</p> <p>ONERI DI LIQUIDAZIONE</p> <p>La garanzia è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato in caso di sinistro per gli onorari dovuti alla Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità, entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 25.000 per periodo di assicurazione,</p>



Ci sono limiti di copertura?

Danni da interruzione d'esercizio	<p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>ESCLUSIONI - Sono escluse le perdite e le spese:</p> <p>a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della polizza di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• causato da o dovuto a guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario;• rotture accidentali del macchinario che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;• di furto, rapina; <p>b) conseguenti a prolungamento dell'inattività causato da:</p> <ul style="list-style-type: none">• dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;• provvedimenti imposti dall'Autorità, salvo della perdita effettiva derivante da inattività, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, in seguito a divieto di accesso ai beni descritti nella polizza di riferimento, imposto dall'Autorità in conseguenza di un evento verificatosi e previsto dalle Sezioni di riferimento.• difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;• mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;• revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. <p>Sono altresì escluse le perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni di riferimento.</p> <p>CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DOPO IL SINISTRO</p> <p>La Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo quando l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.</p> <p>La Società non è altresì tenuta a corrispondere indennizzo per quelle attività parziali che l'Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.</p> <p>INOPERATIVITA' DELLA GARANZIA</p> <p>La presente sezione è automaticamente non operante al verificarsi di una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;</p> <p>b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;</p> <p>c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa. In tutti i casi, il premio del periodo in corso è dovuto per intero alla Società.</p>
Vetri, cristalli ed insegne	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a Euro 4.000. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni:</p> <p>a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;</p> <p>b) da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;</p> <p>c) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;</p> <p>d) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;</p> <p>e) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;</p> <p>f) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>g) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;</p> <p>h) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti.</p> <p>Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.</p> <p>RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Merci e attrezzature trasportate	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 200.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>FURTO E RAPINA - Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li o trasportate su rimorchio;ai veicoli;subiti da oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi. <p>INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li o trasportate su rimorchio;conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;a veicoli.
Elettronica	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 100.</p> <p>SPESE DI SGOMBERO, TRASPORTO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO RESIDUI DEL SINISTRO La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.</p> <p>COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.</p> <p>ONORARI DEL PERITO</p> <p>La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di Euro 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.</p> <p>CONDIZIONI AGGIUNTIVE</p> <p>SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE</p> <p>Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata con massimo di Euro 7.000.</p> <p>INDENNITÀ AGGIUNTIVA</p> <p>L'indennizzo verrà limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.</p> <p>In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata con massimo di Euro 5.000.</p> <p>IMPIEGO MOBILE</p> <p>La garanzia è prestata:</p> <ul style="list-style-type: none">con lo scoperto del 25% quando i beni assicurati:<ol style="list-style-type: none">sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. EL.3.2;sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:<ol style="list-style-type: none">furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);con lo scoperto e relativo minimo previsti per i 'Rischi assicurati', relativamente a tutti gli altri danni assicurati. <p>In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di Euro 1.000.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SCOPERTI IN CASI PARTICOLARI

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

- a) del 20% , se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;
- b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda.
- c) del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e1898 c.c. -nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi.
- d) In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. EL.3.1 lettera d), e purchè questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto pari al 20%. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;

ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni :

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- n) di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. EL.2;
- r) indiretti, salvo quanto previsto al punto EL.2;
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) virus informatici;
- w) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

ESCLUSIONI E RIVALSE

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- x) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

INOPERATIVITA' DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA - La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI (RCO) -

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- Euro 2500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato
- Euro 5.000 per altri Addetti

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI (RCO) -

Per le malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale purchè le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 500.000 per sinistro con il limite di Euro 250.000 per persona danneggiata per:

- a) più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- b) più sinistri, anche se manifestatisi in diversi periodi assicurativi ed originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

FRANCHIGIA

La garanzia RCT ed RC della proprietà del Fabbricato, prevedono l'applicazione di una franchigia per danni a cose, il cui import è riportato sulla Scheda di copertura.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

DANNI AI VEICOLI IN SOSTA

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250 per ogni veicolo danneggiato con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI (ESCLUSI I VEICOLI)

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250; il limite di indennizzo è di Euro 10.000 per ogni danneggiato, con il limite di Euro 25.000 per periodo assicurativo.

DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

Questa estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500 ed il limite indennizzo di Euro 250.000.

LAVORATORI AUTONOMI UTILIZZATI NELL'IMPRESA - Qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di lavoratori autonomi per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p. e comunque con l'applicazione una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 2.500 per ogni lavoratore autonomo infortunato.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

COMMITTENZA AUTO

Questa estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 e si intende operante nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La presente estensione i viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500 ed il limite di indennizzo di Euro 150.000.

GARANZIA ATTIVITÀ PRESSO TERZI - ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

GARANZIA ATTIVITÀ PRESSO TERZI - DANNI DA INCENDIO

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

GARANZIA ATTIVITÀ PRESSO TERZI - DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

DANNI DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 per veicolo danneggiato.

RESPONSABILITÀ CIVILE ATTIVITÀ ACCESSORIA DI CATERING

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000 per sinistri ed annualità assicurativa, e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250

RESPONSABILITÀ CIVILE DA APPLICAZIONE PRODOTTI COSMETICI E PRATICA TRATTAMENTI DI BELLEZZA

Per i danni cagionati alle cose dei clienti in occasione dei servizi professionali prestati anche presso il domicilio degli stessi, l'estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 250 ed il limite di indennizzo di Euro 200.000.

Per i danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo l'estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 250 ed il limite di indennizzo di Euro 200.000.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

RESPONSABILITÀ CIVILE INSTALLAZIONE PRESSO TERZI

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 100.000.

RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000 per danni a cose e di Euro 1.000.000 - o fino al massimale riportato sulla Scheda di copertura, se inferiore - per danni a persone.

RESPONSABILITÀ CIVILE DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000 per danni a cose e di Euro 1.000.000 - o fino al massimale riportato sulla Scheda di copertura, se inferiore - per danni a persone.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE

Questa estensione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000.

FURTO

La presente assicurazione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 250 ed il massimo indennizzo di Euro 50.000.

LAVANDERIE E STIRERIE

La presente estensione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo Euro 250, ed il limite di indennizzo di Euro 10.000.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL COMMERCIO AMBULANTE

Relativamente ai danni a cose altrui conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato da lui detenute o possedute, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000.

Per i danni subiti dai mezzi di trasporto e alle cose trovanti nell'ambito delle operazioni di carico, scarico, allestimento o smobilitazione dell'esercizio mobile, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 150 ed il limite di indennizzo di Euro 5.000.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE, STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO

L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento con applicazione della franchigia per danni a cose pari a Euro 250.

Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, l'assicurazione è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio o ad una distanza dall'esercizio non superiore a 5 KM, con applicazione della franchigia sopra prevista ed il limite di indennizzo per veicolo di Euro 5.000.

SERVIZIO DI GUARDAROBA: DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

L'assicurazione è estesa, sempreché esista un servizio di guardaroba custodito e fino alla concorrenza di Euro 250 per singolo danneggiato, ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 c.c.

TOELETTATURA - DANNI AGLI ANIMALI

Questa estensione è prestata sino a concorrenza di Euro 2.500 per animale, con il limite di Euro 15.000 per anno assicurativo e con una franchigia di Euro 500 per sinistro.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER NOLEGGIO BICI, MONOPATTINI RISCIO'

Questa estensione è prestata con una franchigia di Euro 250 per sinistro.

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA - Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di euro 20.000,00.

DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI - Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 20.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata. Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi in tali spazi, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A.;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.
- e) da furto;



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ESCLUSIONI E RIVALSE

- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo nel caso in cui l'attività assicurata sia svolta presso terzi;
- g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; salvo nel caso in cui l'attività assicurata sia svolta presso terzi;
- i) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- j) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo le responsabilità derivante dallo smercio;
- k) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.. L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- o) da amianto, silicio e campi elettromagnetici.
- p) derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di impianti sportivi, salvo quanto previsto alla condizione "Responsabilità civile della piscina accessoria all'attività assicurata" di cui all'articolo RC.3 - Condizioni sempre operanti.
- q) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- r) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- s) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- t) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- u) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- v) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- w) causati da (o connessi a) virus informatici;
- x) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ESCLUSIONI E RIVALSE

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI (RCO)

Per il rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, l'assicurazione non vale per:

- 1) gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) malattie professionali conseguenti:
 - 2a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - 2b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.
- 3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO – Sono esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

DANNI AI VEICOLI IN SOSTA - Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantis a bordo dei veicoli stessi.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI (ESCLUSI I VEICOLI) – L'assicurazione non comprende i danni cagionati a imbarcazioni, i preziosi, i valori e il denaro.
Sono esclusi i danni da furto o da incendio.

PROPRIETÀ DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ – DANNI DA ACQUA

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

PROPRIETÀ DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ – PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DI INSEGNE LUMINOSE E NON, CARTELLI PUBBLICITARI E STRISCIONI

L'assicurazione non comprende i danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati

LAVORATORI AUTONOMI UTILIZZATI NELL'IMPRESA

L'assicurazione non comprende le malattie professionali

RISCHIO SMERCIO - Per le cose vendute o somministrate (eccetto i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio) l'assicurazione non si intende operante per i danni dovuti a vizio originale del prodotto. L'assicurazione non vale se l'assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora attivata la sezione RC Prodotti, relativamente ai prodotti per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di produttore, la presente condizione speciale non si intende operante.

COMMITTENZA AUTO

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'articolo RC.6 – "Persone non considerate terze"

INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Qualora attivata la sezione RC Inquinamento, la presente condizione speciale non si intende operante.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PISCINA ACCESSORI ALL'ATTIVITÀ ASSICURATA

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove.

GARANZIA ATTIVITÀ PRESSO TERZI - ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Sono esclusi i danni alle cose installate, le spese per la loro eventuale sostituzione o riparazione nonché i danni conseguenti a mancato uso

RESPONSABILITÀ CIVILE INSTALLAZIONE PRESSO TERZI – Sono esclusi i danni alle cose installate, le spese per la loro eventuale sostituzione o riparazione nonché i danni conseguenti a mancato uso.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ESCLUSIONI E RIVALSE

RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

RESPONSABILITÀ CIVILE DOPO L'ESECUZIONE DEI LAVORI – L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA FURTO

Tali danni sono comunque esclusi se derivanti da operazioni effettuate da imprese edili, da attività svolte nei cantieri edili o inerenti lavori di montaggio di carpenteria in genere.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL COMMERCIO AMBULANTE - Sono esclusi i danni alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE, STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO – L'assicurazione non comprende i danni:

- da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto;
- da mancato uso o indisponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti.

SERVIZIO DI GUARDAROBA: DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA -L'assicurazione non comprende oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, valori bollati, marche, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura, stiratura e simili.

TOELETTATURA - DANNI AGLI ANIMALI - Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: furto, smarrimento, errori nella consegna dell'animale all'effettivo proprietario, incendio, contagio.

RESPONSABILITÀ CIVILE PER NOLEGGIO BICI, MONOPATTINI,

E' esclusa la responsabilità civile personale del conducente/utilizzatore nonché i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

TATUATORI – LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DELLA CONDUZIONE

L'assicurazione di responsabilità civile è limitata esclusivamente ai danni derivanti dalla conduzione dello studio di tatuaggi.

Rimangono esclusi i danni derivanti dall'esercizio professionale dell'attività di tatuatore.

DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA (ESCLUSI I VEICOLI) –

Sono esclusi i veicoli.

Inoltre sono esclusi:

- I danni alle cose sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate;
- i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari

DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI

Sono esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- gli addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.



Ci sono limiti di copertura?

RC inquinamento

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a) per periodo assicurativo;
- b) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento.

SPESE DI NEUTRALIZZAZIONE E CONTENIMENTO

Questa estensione viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato in polizza, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale ed alla stessa non si applica alcuna franchigia (o scoperto).

DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI, DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI AGRICOLE O DI SERVIZI, ED IN GENERE DA IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE BENI CHE SI TROVINO NELL'AREA INTERESSATA DALL'INQUINAMENTO

Questa estensione si intende prestata con limite di indennizzo pari al 30% del massimale.

SCOPERTO OBBLIGATORIO - Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun danno, con il minimo pari all'1 per mille ed il massimo pari al 5 %, del massimale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

SPESE DI BONIFICA

La presente estensione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo pari al 10% del massimale

ESCLUSIONI E RIVALSE

DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

ESCLUSIONI - L'assicurazione non comprende i danni e/o le spese per:

- e) la bonifica ed il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;
- i) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- l) derivanti da alterazione di carattere genetico alla persona;
- m) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- n) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- o) conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione o) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- p) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di amianto.



Ci sono limiti di copertura?

RC inquinamento	<p>q) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;</p> <p>r) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);</p> <p>s) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</p> <p>t) derivanti da prodotti geneticamente modificati;</p> <p>u) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;</p> <p>v) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;</p> <p>w) causati da (o connessi a) virus informatici;</p> <p>x) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none">● virus informatici, malware di qualsiasi tipo;● accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;● cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti. <p>Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.</p> <p>Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.</p> <p>Sono inoltre esclusi :</p> <p>y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;</p> <p>z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">● controlli di funzionalità;● manutenzione preventiva;● eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;● aggiornamento tecnologico dell'impianto.
RC prodotti	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>DANNI DA INTERRUZIONE - Limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed annualità assicurativa</p> <p>DANNI AL PRODOTTO FINITO - La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro</p> <p>DANNI DA MANCATO FREDDO - La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 5.000,00 per sinistro</p> <p>LIMITI DI INDENNIZZO - Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:</p> <ul style="list-style-type: none">- per sinistro;- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;- per “sinistri in serie”: intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni. <p>SCOPERTO - La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto, il cui importo minimo e massimo sono riportati sulla Scheda di copertura</p>



Ci sono limiti di copertura?

RC prodotti

ESCLUSIONI E RIVALSE

PERSONE NON CONSIDERATE TERZI - Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente ai danni a cose
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

ESCLUSIONI - Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese, da chiunque sostenute di recupero, di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
- f) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati.
- g) I danni derivanti alla fabbricazione, lavorazione o smercio di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici e cosmetici;
- h) le garanzie a favore di persone o ditte domiciliate in USA e/o Canada;
- i) i danni derivanti da BSE e dei danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti relativamente ai prodotti alimentari
- l) i danni da campi elettromagnetici
- m) i danni da mancata o insufficiente germinazione relativamente ai prodotti agricoli e zootecnici
- n) i Prodotti emoderivati, anticoncezionali e prodotti di origine umana
- o) le attività di ricerca e sperimentazione relativamente ai Prodotti farmaceutici
- p) Tampering inteso come contaminazione dolosa del prodotto assicurato
- q) i danni derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico;
- r) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- s) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- t) i danni a carattere punitivo.
- u) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- v) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- x) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- w) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- y) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- z) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- aa) causati da (o connessi a) virus informatici;
- ab) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

RC prodotti	<p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell' Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.</p> <p>Sono inoltre esclusi :</p> <p>ac) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;</p> <p>ad) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• controlli di funzionalità;• manutenzione preventiva;• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;• aggiornamento tecnologico dell'impianto.
Tutela Legale	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza</p> <p><u>VERTENZE CONTRATTUALI CON FORNITORI RELATIVAMENTE ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLE SEDI/IMMOBILI ASSICURATE</u></p> <p>La prestazione opera con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro</p> <p><u>CLAUSOLA AGGIUNTIVA VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPERO CREDITI</u></p> <p>La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>La Società non si assume il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none">• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). <p><u>ESCLUSIONI - “DIFESA BASE” E “DIFESA COMPLETA”</u></p> <p>Le garanzie non sono valide:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalla presenti Norme che regolano il Contratto;c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'TL.2 - Prestazioni garantite - “Copertura Base”, punto d);g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aereomobili;i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività salvo quanto previsto alla Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti;k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;l) limitatamente al punto b) dell'articolo TL.2, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;m) per controversie relative all'affitto d'azienda;n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;r) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;s) vertenze nei confronti della Società.



Ci sono limiti di copertura?

Tutela Legale	<u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> CLAUSOLA AGGIUNTIVA VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO RECUPERO CREDITI La presente estensione non è operante per controversie con i clienti relative a recupero crediti.
Garanzie Catastrofali	<u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u> DEMOLIZIONE E SGOMBERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO - La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,00 SPESE DI RIPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E PER ONERI RICOSTRUZIONE - Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 10.000 LIMITI DI INDENNIZZO - in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato fino al limite di indennizzo indicato e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura CONTENUTO POSTO IN LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI - Per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 20% della somma assicurata per ciascuna partita, con il massimo di euro 100.000,00 complessivamente. FRANAMENTO, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO - Per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 30% delle somme rispettivamente assicurate per ciascuna partita fabbricato e contenuto, e con il massimo di euro 300.000,00 complessivo. <u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u> TERREMOTO: Per la garanzia Terremoto la Società non indennizza i danni: a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto; c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi; g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela; i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia; l) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità. ALLUVIONE: La Società non indennizza i danni: 1. causati da allagamento in genere, mareggiata, penetrazione di acqua marina, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; quelli diretti effetti di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine; 2. causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici; 3. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sulle cose assicurate; 4. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 5. a cose mobili all'aperto; 6. a fabbricati costruiti in aree golenali 7. alle merci poste in locali interrati o seminterrati; 8. a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento 9. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine 10. a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

- | |
|--|
| <p>11. causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche serbatoi e simili, qualora non direttamente correlati all'evento.</p> <p>12. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.</p> |
|--|



Ci sono limiti di copertura?

Assistenza

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

INVIO IDRAULICO PER INTERVETI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento

INVIO DI UN TECNICO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento.

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento

INVIO DI UN FABBRO, INVIO DI UN FALEGNAME - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA - La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale per sinistro di Euro 350 (IVA inclusa).

SERVIZIO DI VIGILANZA - Fino alla concorrenza massima di euro 500 (IVA inclusa)

RIENTRO ANTICIPATO - Fino alla concorrenza massima di euro 350 (IVA inclusa)

LIMITE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI - Ciascuna garanzia, sarà prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante nei casi di:

- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- suicidio e tentato suicidio;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - Sono esclusi i danni dovuti a:

- rottura
- otturazione
- guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore. Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.

INVIO DI UN TECNICO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - Sono esclusi i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

In caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, la prestazione non è dovuta in caso di guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), rottura delle tubature esterne dei locali assicurati e per negligenza dell'Assicurato, oltrechè interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato, la prestazione non è dovuta in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

MASSIMALE

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale Aggregato complessivo scelto tra le alternative previste, indicato nella Scheda di Polizza, a copertura di tutte le Perdite, ad eccezione delle Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy per le quali è previsto un massimale anch'esso indicato nella Scheda di Polizza, separato ed in aggiunta rispetto al Massimale Aggregato.

Per ciascuna delle garanzie ed estensioni di polizza è previsto un limite di indennizzo, entro il massimale aggregato scelto ed in funzione dello stesso, indicato nella scheda di polizza.

FRANCHIGIA

Per tutti i Danni, le Spese, le Multe ed i Costi, oneri e Sanzioni PCI, le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, le Perdite derivanti da Cyber-Estorsione e le Perdite da Interruzione di Attività e' prevista una franchigia per sinistro Per Servizi per la Gestione di una violazione della Privacy è prevista

-una Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, relativa a Servizi di Esperti Informatici; Servizi Legali; Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi che si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, che comporti la fornitura di tali servizi.

-una franchigia relativa a Servizi di Notifica; Servizi di Call Center; Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione che si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi un'obbligazione di notifica.

ESCLUSIONI E RIVALSE

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da:

A. danni alle Persone o Danni alle Cose o agli animali;

B. danni cagionati ad Addetti dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro, impiego, stage, tirocinio, assunzione o collaborazione, o che derivino da una qualsiasi violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro verso Addetti; tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali;

2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;

3. Inosservanza di un obbligo di notifica; presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato, o al pagamento di Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato;

C. effettivi o asseriti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da e per conto del Contraente, di una Società Controllata, o qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o dipendente del Contraente o di una Società Controllata, nell'esercizio dei propri diritti;

D. responsabilità o obblighi contrattuali specificamente assunti, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti di un contratto o di un accordo scritto o orale, fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:

1. con riferimento alla Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivante da Violazione dei Dati Personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei Dati Personali o di Informazioni Societarie di Terzi;

2. all'oggetto della copertura di cui al punto 6 della garanzia Servizi per la gestione di una violazione della privacy;

3. in relazione alla Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria derivante da plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee, (non si applica) per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; o

4. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;

E. effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica a Richieste di

Risarcimento previste dalla garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali;

2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;

3. Inosservanza di un obbligo di notifica; o richieste previste dalla garanzia Costi di istruttoria- difesa i giudizio che risultino da furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali, purché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato né gli venga contestato di aver partecipato o colluso in tale furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata.

F. pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita:

1. raccolta illecita, trattamento o acquisizione di Dati Personali (salvo quanto previsto dalla garanzia Costi e Spese PCI) o altre informazioni personali da, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; o il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consentire o meno (ad esempio mediante opt-in o opt-out secondo quanto previsto dalla normativa applicabile) alla raccolta, divulgazione o uso di Dati Personali;



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale (o asserita tale) raccolta illecita o trattamento o conservazione di Dati Personali da parte di un terzo (sempre che l'Assicurato non sia a conoscenza dell'illiceità di tale raccolta, trattamento o conservazione);

2. distribuzione illecita di e-mail, messaggistica istantanea, messaggi di testo, sms o fax;

3. illecita attività di telepromozione;

4. attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video; qualora qualsiasi delle sopramenzionate attività siano state svolte dall'Assicurato o per suo conto;

G. atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della Sicurezza Informatica o Violazione della Sicurezza, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della presente Polizza:

1. di cui qualsiasi soggetto di cui al Gruppo di Controllo fosse a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente sospettare alla data di decorrenza della Polizza o prima di essa che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella Sicurezza Informatica, o Violazione della Sicurezza potesse essere presupposto per una Richiesta di Risarcimento o Perdita; oppure

2. in relazione al quale ogni Assicurato abbia dato precedente comunicazione di una circostanza che potesse condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente Polizza.

H. atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della Polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;

I. comportamenti di rilevanza penale, fraudolenti, illegali, dannosi o eventuali violazioni del diritto che siano commessi dall'Assicurato in modo premeditato o consapevole ed atti discriminatori in base a - ma non limitati a - sesso, razza, estrazione sociale, età, religione, gender, stato matrimoniale, disabilità fisiche o mentali, gravidanza.

Tuttavia, la presente esclusione non si applicherà a Richieste di Risarcimento coperte ai sensi della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali;

2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;

3. Inosservanza di un obbligo di notifica; ovvero alle forniture dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy ai sensi della garanzia Servizi per la Gestione di una violazione per la privacy, che derivino da furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata di Dati Personali, e sempreché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato o colluso nel, o sia dedotta la sua partecipazione o collusione, furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata.

J. qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da qualsivoglia intenzionale Violazione della Sicurezza Informatica, qualsiasi Minaccia di Estorsione, intenzionale violazione di una Politica Privacy o della Legge sulla Privacy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, da parte di un Assicurato, o da altri se un Assicurato abbia colluso o partecipato nello svolgimento di tale attività o condotta. Tale esclusione non si applicherà a:

(i) spese sostenute per la difesa o la contestazione di Richieste di Risarcimento sino alla emissione di una sentenza, decisione arbitrale o sentenza penale nei confronti dell'Assicurato, o alla ammissione per iscritto da parte dell'Assicurato della condotta od omissione contestata, con conseguente restituzione da parte dell'Assicurato in favore della Società delle Spese incorse per la difesa da Richieste di Risarcimento, sollevando la Società da qualsivoglia ulteriore obbligazione a titolo di Spese;

(ii) richieste di Risarcimento nei confronti di persone fisiche rientranti nella definizione di Assicurato, qualora tale persona fisica non abbia personalmente commesso, partecipato, colluso nella condotta od omissione contestata.

Ai fini della presente esclusione, solo le azioni, errori, omissioni o la conoscenza da parte dei membri del Gruppo di Controllo saranno imputate all'Assicurato. Resta inteso che: qualora la copertura prevista dalla presente Assicurazione fosse esclusa, sospesa o negata a causa di tale esclusione in relazione ad atti o violazioni da parte di un Assicurato, e in merito ai quali ogni altro Assicurato che non abbia personalmente commesso o che non abbia personalmente partecipato all'azione o acconsentito personalmente ad essa o non sia rimasto passivo dopo aver avuto conoscenza di uno o più di tali atti, errori o omissioni come descritti nel paragrafo immediatamente precedente, allora la Società conviene che la copertura, come prevista ai sensi della presente Polizza, sarà operante e indennizzerà solo quegli Assicurati che non abbiano personalmente commesso, partecipato, acconsentito o siano rimasti passivi dopo aver preso conoscenza di uno o più fatti, errori o omissioni come descritti sopra.

In ogni caso, tale eccezione alla presente esclusione non è applicabile, e quindi l'esclusione troverà applicazione, con riferimento ad alcuna delle Richieste di Risarcimento che ragionevolmente poteva rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato derivante da atti, errori o omissioni intenzionali noti;

K. Pretese connesse a:

1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;

2. violazione del copyright derivante da o relativo ad un codice software o a prodotti software diverse da violazioni derivanti da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non sia una Parte Correlata;

3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o Informazioni Societarie di Terzi

(i) da parte o per conto dell'Assicurato, o



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

(ii) da ogni altra persona fisica o giuridica, qualora tale utilizzo o appropriazione indebita vengano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione da parte di qualsiasi soggetto del Gruppo di Controllo;

4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali di cui si è entrati in possesso relative ad una persona o società prima della data in cui la persona o la società siano diventati un impiegato, direttore, dirigente, manager, amministratore, partner o Società Controllata dall'Assicurato;

5. nel caso delle ipotesi di cui al punto 2 della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, la violazione di diritti di proprietà intellettuale o brevetto o marchi dovuta a furto o Divulgazione Non Autorizzata di dati;

L. pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi della garanzia Costi di istruttoria - difesa in giudizio o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia Servizi per la gestione di una violazione della privacy nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di Notifica della Violazione;

M. pretese connesse a Richieste di Risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati; posto che tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento coperte in altro modo ai sensi dei punti 1, 2, 3 della Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy stipulati da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;

N. pretese connesse a:

1. richieste di Risarcimento presentate da un'impresa o una società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente; ovvero

2. attività svolte dall'Assicurato in qualità di amministratore, partner, socio, direttore generale, dirigente, amministratore fiduciario o trustee o dipendente di qualsiasi associazione di categoria, organizzazione caritatevole, ente, società o attività commerciale diversa dall'Assicurato;

O. pretese connesse ad uno dei seguenti eventi:

1. perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;

2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;

3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;

P. con riferimento alle garanzie Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, Servizi per la gestione di una violazione della privacy e Costi di Istruttoria ogni Richiesta di Risarcimento o Perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:

1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;

2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet; ovvero

3. pubblicità da o per conto di qualunque Assicurato; restando peraltro inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Politica Privacy adottata dall'Assicurato;

Q. reale o asserita imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;

R. reale o asserita scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o asseriti; S. pretese connesse a

(i) reali o asserite obbligazioni di pagamento di royalties o diritti di licenza;

(ii) Richieste di Risarcimento presentate da – o in nome e per conto di – organizzazioni o enti – nazionali od internazionali - di tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

(iii) Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul Materiale Pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner; T. direttamente o indirettamente, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;

U. direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo.



Ci sono limiti di copertura?

Data & Privacy Protection

Ai fini della presente esclusione si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;

V. direttamente o indirettamente, fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure derivanti da radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;

X. danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo:

(i) che assicuri o garantisca un determinato risultato;

(ii) mediante il quale ci si impegni a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato risultato;

(iii) mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di inadempimento;

(iv) che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la quale originariamente si sia obbligati;

fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un accordo di cui sopra.

Y. danni che sorgono, o si supponga siano sorti, da guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che fornisce tali servizi all'Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato.

Z. danni derivanti, o che si suppone siano derivati, dalla trasmissione o dalla pubblicazione non richiesta di messaggi di posta elettronica, spamming, testi, sms, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni. Premesse tutte le soprasvolte esclusioni, in ogni caso, la Società non sarà tenuta a fornire copertura, non sarà obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Società a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

CYBER ESTORSIONE

la copertura per un Pagamento dell'Estorsione non opera in relazione a qualsiasi Minaccia di Estorsione il cui autore sia comunque a conoscenza della presente copertura.

Danni relativi all'interruzione della propria attività

La copertura prevista dalla presente estensione di garanzia comincerà ad operare solo dopo il decorso del Periodo di Attesa indicato in Scheda di Polizza e la Società sarà tenuta a coprire solo l'ammontare della Perdita di Profitti subita nel corso del Periodo di Ripristino, dedotta la Franchigia applicabile.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

- **Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto, Cristalli Elettronica, Merci ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 4 presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 5 dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
- 7 fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

- **Sezioni Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Prodotti e Responsabilità Civile Inquinamento**

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

- **Sezione Tutela Legale**

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, insieme a tutti gli atti ed i documenti occorrenti ed una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, non appena questo si verifici o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Assistenza</p> <p>Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero Verde 800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538) • Fax: +39 02 66100944 • Email: area.san-pers@aciglobal.it comunicando: • le proprie generalità; • il numero di Polizza; • il tipo di Assistenza richiesto; • l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio; • il recapito telefonico. <p>Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto. Denuncia di sinistro</p> <p>La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.</p> <p>Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.</p>
<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Data & Privacy Protection</p> <p>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato:</p> <p>deve comunicare, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi Richiesta di Risarcimento completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto; - qualsiasi Circo stanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento. - qualsiasi evento, reale o presunto, che possa generare una Perdite da Mancata Protezione dei Dati o una Perdita da Interruzione dell'Attività. <p>In caso di Sinistro che comporti una Perdita da Mancata Protezione dei Dati il Contraente o l'Assicurato deve</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. redigere e sottoscrivere una dichiarazione, dettagliata e completa delle prove delle perdite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni, successivamente alla conoscenza della Perdita da Mancata Protezione dei Dati. Tale prova dovrà includere una completa descrizione della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, ivi inclusi, il tempo, il luogo e la causa della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, un calcolo dettagliato di qualsiasi Perdita da Mancata Protezione dei Dati, l'interesse dell'Assicurato e gli interessi di tutte le parti proprietarie coinvolte, il valore approssimativo dei beni e l'ammontare della Perdita da Mancata Protezione dei Dati o il relativo danno. La prova della perdita dovrà altresì includere qualsiasi documento e materiale (anche media o tecnologico) che ragionevolmente sia connesso al - o costituisca prova per il - calcolo della pretesa indennitaria per tale Perdita da Mancata Protezione dei Dati; 2. predisporre – ad eventuale richiesta della Società – una stima giurata. <p>In caso di Sinistro che comporti una Perdita da Interruzione dell'Attività, il Contraente o l'Assicurato deve fornire prova della Perdita da Interruzione dell'Attività. Tutti i danni e costi inerenti tale perdita dovranno essere scoperti e comunicati, incluse tutte le evidenze probatorie di tali danni e costi, alla Società entro e non oltre i sei (6) mesi successivi la fine del Periodo di Polizza.</p> <p>In caso di minaccia di estorsione</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Doveri di Riservatezza, l'Assicurato dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della presente Polizza per Perdite da Cyber-Estorsione coperte dalla Polizza sia mantenuta strettamente confidenziale. b) Obbligo dell'Assicurato di indagare sulla Minaccia di Estorsione ed evitare o limitare il Pagamento dell'Estorsione. <p>Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisca un'altra società o si consoli o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e comunque entro sette giorni dalla data del loro accadimento</p>

	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali: in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali</p> <p>Assistenza: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI Global Service S.p.A.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952c.c. . Nell'assicurazione della Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato od ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	<p>Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trenta giorni per le garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed Altri danni ai beni, Furto, Cristalli, Elettronica, Merci ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali - sessanta giorni per le altre garanzie <p>dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <p>(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure</p> <p>(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà tenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Chi vuole proteggere un esercizio commerciale.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 133,51.

Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 66,75.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it ; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX).
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Altorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Contratto di assicurazione multirischio per l'esercizio commerciale

Dimensione Commercio

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA21AP **Edizione:** 01/2022

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

Indice

GLOSSARIO	4
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE DATA & PRIVACY PROTECTION	9
NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	14
FR - FURTO E RAPINA	16
- Che cosa posso assicurare	16
- Contro quali danni posso assicurarmi	16
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	19
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	22
IN – INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI	24
- Che cosa posso assicurare	24
- Contro quali danni posso assicurarmi	24
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	32
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	37
EL - ELETTRONICA	40
- Che cosa posso assicurare	40
- Contro quali danni posso assicurarmi	40
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	41
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	44
MC - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	45
- Che cosa posso assicurare	45
- Contro quali danni posso assicurarmi	45
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	45
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	47
MT - MERCI - ATTREZZATURE TRASPORTATE	48
- Che cosa posso assicurare	48
- Contro quali danni posso assicurarmi	48
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	48
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	48
CR - CRISTALLI VETRI ED INSEGNE	49
- Che cosa posso assicurare	49
- Contro quali danni posso assicurarmi	49
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	49
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	49
RC - RESPONSABILITA' CIVILE	50
- Che cosa posso assicurare	50
- Contro quali danni posso assicurarmi	50
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	56
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	59
RP - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI	61
- Che cosa posso assicurare	61
- Contro quali danni posso assicurarmi	61
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	61
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	63
RI - SEZIONE RC INQUINAMENTO	64

- Che cosa posso assicurare	64
- Contro quali danni posso assicurarmi	64
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	64
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	66
TL - TUTELA LEGALE	67
- Che cosa posso assicurare	67
- Contro quali danni posso assicurarmi	67
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	67
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	69
AS - ASSISTENZA	70
- Che cosa posso assicurare	70
- Contro quali danni posso assicurarmi	70
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	71
- Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	71
ASSICURAZIONE DATA & PRIVACY PROTECTION (DPP)	72
- Che cosa posso assicurare	72
- Contro quali danni posso assicurarmi	72
- Come e con quali condizioni operative mi assicuro	73
GARANZIE CATASTROFALI (CS)	78
Che cosa posso assicurare	78
Contro quali danni posso assicurarmi	78
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	78
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	80
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	81

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). Ai fini del calcolo del numero di addetti non vanno considerati stagisti, borsisti, tirocinanti e corsisti.

Armadi di sicurezza e/o corazzati: Armadi che presentano le seguenti caratteristiche:

- parete e battente in acciaio di spessore non inferiore a mm 3;
- movimento di chiusura comandante catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;
- serratura di sicurezza a chiave o serratura a combinazione numerica e/o laterale;
- peso minimo kg 100.

Arredamento domestico: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione. Sono esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza: Prestazioni assicurative relative al "ramo assistenza", consistenti nell'offrire un aiuto immediato entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto.

Caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati (per la Sezione Tutela Legale).

Casseforti: Contenitore monoblocco e non smontabile dotato di pareti e battenti di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione condotti con azione meccanica o termica, e caratterizzato da chiusure con catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o combinazione). Devono avere un peso minimo di 100 Kg, salvo il caso di casseforti murate, nel qual caso devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio tale che dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza demolizione dello stesso.

Catering: Preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande a domicilio/presso terzi in occasione di matrimoni, cerimonie, manifestazioni o simili, comprese le eventuali operazioni di preparazione e riordino di tavoli/buffet.

Centro Commerciale: Complesso di esercizi indipendenti ubicati in un unico fabbricato o in più fabbricati comunicanti, che si avvale permanentemente di una gestione e di una immagine coordinata e che presenta le seguenti caratteristiche:

- durante l'orario notturno rimane chiuso, impedendo l'entrata del pubblico tramite la chiusura degli ordinari vani di accesso;
- durante l'orario di chiusura notturna è sottoposto alla vigilanza effettuata in modo continuativo da almeno un addetto;
- gli esercizi commerciali hanno accesso prevalentemente solo dall'interno del centro stesso.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contenuto: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio – Attrezzature -Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori -Preziosi -Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

a) **Merci:** Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'articolo IN.5 - Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze -Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali.

Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori -Preziosi.

b) **Macchinario -Attrezzature -Arredamento d'ufficio:** Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi di illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le migliori apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.

c) **Apparecchiature elettroniche:** I sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari, tablet e smartphone.

d) **Cose Particolari:** Qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampe, tavolette

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Copia per il Cliente

(da conservare insieme al Set Informativo)

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

e) Oggetti d'arte, Preziosi, Valori:

Oggetti d'arte: Oggetti di particolare pregio o di valore artistico, qualora non costituiscano merce oggetto di vendita dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria;

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle;

Valori: denaro, titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali, biglietti delle lotterie ivi compresi quelli delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (i cosiddetti "Gratta e Vinci"), schede e "ricariche" telefoniche, ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore, fustelle;

Nella definizione di Contenuto si intendono ricompresi, alle stesse condizioni suindicate, anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto):

- i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto;
- apparecchi elettronici per il gioco d'azzardo (slot machine e simili), nonché gettoniere, cambiamonete con i relativi contenuti.

Contraente: Il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose (limitatamente alla Sezione RCT): Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Costo variabile della produzione venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo esemplificativo il Costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'attività dichiarata in polizza.

Danno alle Cose: pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.

Dehor: Spazio esterno di un esercizio commerciale, smontabile e rimovibile posto su suolo pubblico o privato.

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Distributore di carburante: vedasi definizione di "Stazione di servizio".

Esercizio commerciale (Azienda): Insieme dei locali nei quali viene svolta l'attività commerciale indicata nella scheda di polizza.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nella Scheda di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata. Sono compresi: opere di fondazione od interrato; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti di allarme, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico; dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Rientrano nella definizione di Fabbricato i chioschi intendendosi per tali i manufatti isolati di contenute dimensioni in muratura o di altro materiale incombustibile, in genere prefabbricato, strutturalmente duraturo, eretto in luogo pubblico ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Dalla definizione di Fabbricato sono in ogni caso esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Fatturato: L'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

- **Corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **Variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **Sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica.
- **Arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete

Fustelle: Per valore delle ricette si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Fissi/Infissi -Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: L'importo del danno, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale.

Gazebo: Struttura architettonica coperta, ma aperta verso l'esterno, solitamente costruita in legno strutturale, ferro battuto, o talvolta in muratura.

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incendio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi -ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili;

Istituto di cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Limite di indennizzo: L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Margine di contribuzione (Mdc): la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta desunti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Massimale: L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Merci speciali: Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Negozi leader: Si intende per tale quello che presenta la maggior superficie di vendita all'interno di un Centro commerciale e questa non è comunque inferiore al 20% della superficie totale di vendita del Centro stesso.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

Perdita patrimoniale: Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Polizza: I documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set Informativo (mod. SIN21AP) composto da:

- DIP Base Modello DIP21AP;
- Dip Aggiuntivo Modello DIPA21AP;
- Condizioni di Assicurazione Mod. CA21AP;
- Scheda di copertura SC21AP.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in polizza, svolta nei luoghi dichiarati nella polizza di riferimento, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A..

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: L'importo del danno, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sezione di riferimento: Sezioni IN - Incendio ed Altri Danni ai Beni, e/o EL - Elettronica, colpite da sinistro alle quali la garanzia di cui alla Sezione "Danni da interruzione di esercizio" si riferisce al fine di verificarne l'operatività.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; relativamente alla sezione tutela legale: il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione; relativamente alle sezioni R.C.Produotti e R.C.Inquinamento: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato Sinistro in serie (limitatamente alla RC prodotti) : Una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi.

Società: SARA assicurazioni SpA.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Stazione di servizio: Impianto adibito a rifornimento di carburante costituito da attrezzature fisse e/o mobili quali fabbricati, chioschi, pensiline, pompe, isole pedonali, insegne pubblicitarie in genere, nonché quant'altro inerente l'attività esercitata dalla proprietà e/o dai gestori della stessa. Possono coesistere attività commerciali complementari quali – a titolo esemplificativo – piccola officina per riparazione veicoli e gommista, rivendita di autoaccessori, bar e generi di conforto.

Struttura Organizzativa: la struttura di ACI Global Servizi S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in via Montalbino 3/5, 20159 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Tensostruttura: Struttura realizzata con materiali mantenuti in posizione tramite tensione.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Tubo interrato : Conduzione collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Tutela Legale: L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 -173/4 e correlati.

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area. Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di

ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

GLOSSARIO SPECIFICO PER LA SEZIONE DATA & PRIVACY PROTECTION

Accesso o Utilizzo Non Autorizzato: l'acquisizione dell'accesso o dell'utilizzo di Sistemi Informatici da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti e prestatori d'opera occasionali. **Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi** (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività: l'attività commerciale o industriale o professionale svolta dall'Assicurato.

Attività Pubblicitarie Assicurate: pubblicazione di Materiale Pubblicitario sul sito web dell'Assicurato.

Breach Manager: fornitore di servizi nominato da Sara assicurazioni il cui compito è il coordinamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy.

Circostanza: qualsiasi evento che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento.

Codice Maligno: virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Controllo: controllo societario esercitato ai sensi del primo e del secondo comma dell'Art. 2359 del Codice Civile.

Danni: importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione. Il termine Danni comprende inoltre le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo a titolo di equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento da parte dei consumatori a seguito di provvedimento giudiziale ovvero di una transazione di un Procedimento; **non comprenderà invece i pagamenti in favore di enti di beneficenza o no-profit ovvero la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento coperto agli artt. 1.2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, 2.2 Servizi per la gestione di una violazione della privacy e 2.3 Costi di istruttoria.**

Il termine Danni non comprende:

1. **profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per arricchimento senza causa o indebito oggettivo da parte di un Assicurato, ovvero spese per l'ottemperanza a provvedimenti in forma specifica, inclusi provvedimenti di inibitoria;**
2. **rimborso o compensazione di corrispettivi, onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;**
3. **multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo;**
4. **risarcimento per i danni punitivi o esemplari, a meno che gli stessi non siano assicurabili in base alla legge applicabile;**
5. **sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'Assicurato;**
6. **risarcimento per i danni determinati contrattualmente per la parte superiore all'importo per il quale l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di determinazione dei danni;**
7. **fatto salvo quanto stabilito nell'art. 2.4 Costi e spese PCI, sanzioni, penali, costi o altri importi del cui pagamento un Assicurato sia responsabile in virtù di un Merchant Services Agreement;**
8. **ogni importo per il quale l'Assicurato non è responsabile, o per il quale non sussiste alcun diritto nei confronti dell'Assicurato.**

Danno alla Persona: lesione fisica, malattia, infermità o morte di una persona, comprese le lesioni dell'integrità psichica che ne derivino.

Dati Personali:

1. informazioni mediche o sanitarie relative a soggetto(i) / persona(e) fisica(che);
2. informazioni relative a soggetto(i)/persona(e) fisica(che) qualificabili, in qualsiasi Nazione, come dati personali ai sensi della relativa normativa volta alla tutela di tali informazioni;
3. le informazioni relative al(ai) soggetto(i)/persone fisiche qualificabili come dati personali ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione;
4. le seguenti informazioni relative ad una persona fisica:
 - (a) il numero di identificazione incluso il numero la patente di guida o di altro documento personale o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;
 - (b) i recapiti telefonici non pubblicati;
 - (c) i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN.

Quando tali informazioni siano relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale. **Si ritengono escluse le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti in documentazione amministrativa.**

Denial of Service Attack (DoSA): attacco con il quale l'autore dello stesso intenda esaurire la capacità di un Sistema Informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.

Divulgazione Non Autorizzata: la divulgazione a terzi (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato e senza la conoscenza o il consenso o l'acquiescenza da parte di

soggetti parte del Gruppo di Controllo.

Evento di Pubbliche Relazioni: la pubblicazione o la imminente pubblicazione su carta stampata o la diffusione a mezzo radio, televisione o sito web internet liberamente accessibile di una Richiesta di Risarcimento ai sensi della presente Polizza.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società: venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente).

Fornitore di Servizi (provider): qualunque service provider terzo che fornisce servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali servizi.

Franchigia: importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia sul danno medesimo.

Gruppo di Controllo: l'amministratore, il socio, il dirigente degli affari societari, il direttore generale, il dirigente degli affari legali, il direttore finanziario, l'amministratore fiduciario o il risk manager dell'Assicurato ed ogni altro individuo che ricopra funzioni equivalenti.

Informazioni Societarie di Terzi: segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente Polizza che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuta a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono i Dati Personali.

Legge sulla Notifica della Violazione: legge, regolamento, normativa italiana o straniera, di livello nazionale, federale, statale o emesso da qualsiasi autorità amministrativa di qualsiasi Stato (ivi incluse le istituzioni, agenzie e altri enti dell'Unione Europea) che richieda l'invio di una comunicazione ai soggetti ai cui Dati Personali abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente possano aver avuto accesso soggetti non autorizzati.

Legge sulla Privacy: legge o normativa Italiana – ed in particolare, il Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni - o di derivazione comunitaria o dell'Unione Europea – ed in particolare, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (“General Data Protection Regulation”), ed ogni altro atto normativo relativo alla disciplina ed all'attuazione della tutela dei dati personali e la privacy in qualsivoglia giurisdizione – legge o normativa straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsivoglia Paese che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza di Dati Personali.

Massimale Aggregato: l'obbligazione massima della Società per sinistro e per periodo assicurativo, così come indicato nella Scheda di Polizza. **Quando è previsto un limite di indennizzo, esso non si intende in aggiunta al Massimale Aggregato** ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo si intendono per periodo assicurativo.

Materiale Pubblicitario: ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche; pubblicità, video, contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room **con esclusione dei computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.**

Merchant Services Agreement: accordo scritto tra l'Assicurato e una banca o istituto di pagamento o di moneta elettronica, o una società emittente di carte di credito/debito, o società di elaborazione di carte di credito/debito o un prestatore di servizi che consenta all'Assicurato di accettare pagamenti e/o versamenti attraverso carte di credito, carte di debito, prepagate o altre tipologie di carte.

Minaccia di Estorsione: minaccia di una violazione della Sicurezza Informatica diretta a:

1. alterare, distruggere, danneggiare, cancellare o corrompere qualsiasi Patrimonio Informatico;
 2. non consentire l'accesso ai Sistemi Informatici o ad un Patrimonio Informatico, compresi un Denial of Service Attack o la crittografia di un Patrimonio Informatico ed il trattenimento della chiave di decifratura per tale Patrimonio Informatico;
 3. commettere un furto o utilizzare impropriamente un Patrimonio Informatico sui Sistemi Informatici attraverso un accesso esterno;
 4. introdurre un Codice Maligno all'interno dei Sistemi Informatici o ai computer e sistemi di terzi dai Sistemi Informatici;
 5. interrompere o sospendere i Sistemi Informatici;
- salvo che il Pagamento per l'Estorsione venga ricevuto da o per conto dell'Assicurato.

Molteplici Minacce di Estorsione connesse o continuate saranno considerate ai sensi di questa Polizza come un'unica Minaccia di Estorsione e si considereranno avvenute nel momento in cui si è verificata la prima Minaccia di Estorsione.

Multa: ogni ammenda, multa o sanzione pecuniaria pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione.

In ogni caso, il termine **Multa non include:**

- (a) costi per riparare o migliorare i Sistemi Informatici;
- (b) costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- (c) costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
- (d) i costi per proteggere la riservatezza l'integrità e / o la sicurezza dei Dati Personali dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad un procedimento o indagine amministrativa o giudiziaria.

Parte Correlata: l'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, amministratori, direttori, dirigenti, soci, partners o persona fisiche che agiscano come collaboratori indipendenti dell'Assicurato.

Patrimonio Informatico: software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back

up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

PCI Data Security Standards: gli standard tempo per tempo applicabili adottati dal Payment Card Industry Standards Council o da qualsiasi ente rappresentativo dei principali emittenti di carte di credito e/o di pagamento che vi succeda o che svolga le medesime attività.

Perdita: Danni, le Spese, le Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy, le Multe, i Costi, oneri e Sanzioni PCI, le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, le Perdite da Interruzione dell'Attività, e le Perdite da Cyber Estorsione.

Politica Privacy: Documento Programmatico per la Sicurezza adottato dall'Assicurato in ottemperanza all'Art. 34 del Decreto Legislativo N. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche o al Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation"), ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso a Dati Personali.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Procedimento: qualsiasi richiesta di informazioni, indagine amministrativa, o procedimento avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente – ovvero da un analogo ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento - derivante dall'uso o dal sospetto uso improprio di Dati Personali o da qualsiasi altro aspetto relativo al controllo o al trattamento di Dati Personali, ma non include qualsiasi richiesta o azione che interessi l'intera industria, e non sia relativa ad una sola impresa e le azioni, indagini, richieste o i controlli formali riguardanti una violazione dolosa (accertata dalle Autorità competenti) della Legge sulla Privacy.

Questionario: modulo/i di proposta, inclusi i relativi allegati, e tutte le altre informazioni e i materiali inviati o specificamente citati alla Società da o per conto dell'Assicurato in relazione alla sottoscrizione della presente Polizza o delle precedenti polizze di cui la presente sia un rinnovo.

Richiesta di Risarcimento:

1. una richiesta scritta ricevuta da un Assicurato per il pagamento di somme di denaro, obbligo di fare o per l'applicazione di un rimedio in forma specifica, ivi inclusi la presentazione di una domanda giudiziale, l'avvio di un contenzioso, l'avvio di un procedimento amministrativo ovvero l'instaurazione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione alla sola copertura fornita ai sensi dell'art. 2.3 Costi di istruttoria, l'avvio di un Procedimento nei confronti di un Assicurato;
3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione in relazione a una potenziale Richiesta di Risarcimento descritta al paragrafo 1 di cui sopra;
4. con rispetto solamente alla copertura prevista dall'art. 1.2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni sulla privacy punto 1, una richiesta ricevuta dall'Assicurato di adempiere all'obbligazione contrattuale di provvedere alla notifica di un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'art. 1.2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni sulla privacy punto 1 ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione.

Eventuali Richieste di Risarcimento derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continue, ovvero da Violazioni della Sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di Sicurezza Informatica, dovranno essere considerati, ai fini della presente Polizza, come una singola Richiesta di Risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli Assicurati coinvolti nella Richiesta di Risarcimento.

Tali Richieste di Risarcimento s'intenderanno presentate alla data di presentazione della prima Richiesta di Risarcimento.

Servizi di Call Center: la messa a disposizione di un call center per rispondere alle chiamate nel corso dell'ordinario orario lavorativo, per un periodo di massimo 90 (novanta) giorni immediatamente successivi alla notifica (o per un periodo maggiore se imposto dalla legislazione applicabile) di un incidente per il quale la notifica è prevista ai sensi dell'art. 2.2 Servizi per la gestione di una violazione della privacy punto 3. Tale notifica conterrà un numero verde di telefono gratuito che connetta al call center durante l'ordinario orario lavorativo. Il personale del call center risponderà alle domande circa l'incidente che saranno rivolte dai Soggetti Titolari e forniranno le informazioni previste dalla legislazione applicabile.

I Servizi di Call Center saranno effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società. **I Servizi di Call Center includono fino ad un numero massimo di 10.000 (diecimila) telefonate.**

Servizi di Esperti Informatici: i costi per:

1. la nomina di un esperto di sicurezza informatica che
 - (a) determini l'esistenza e la causa di una effettiva o sospetta violazione dei dati elettronici che comporti per l'Assicurato l'obbligo di adempiere ad una Legge sulla Notifica della Violazione e
 - (b) determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
2. la nomina di un PCI Forensic Investigator che sia approvato ai sensi dei PCI Security Standards Council indicato dall'Assicurato al fine di adempiere al Merchant Services Agreement per verificare l'esistenza e l'estensione di una effettiva o sospetta compromissione dei dati relativi a carte di credito/debito, e, a discrezione della Società, qualora l'esperto di cui al precedente punto 1. non sia stato nominato, la nomina di un esperto di sicurezza informatica che fornisca assistenza in relazione alle investigazioni condotte dal PCI Forensic Investigator;
3. la nomina di un esperto di sicurezza informatica - **fino ad un ammontare pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ammontare che è parte e non in aggiunta al sottolimito di copertura indicato nella Scheda di Polizza** - al fine di dimostrare la capacità dell'Assicurato di evitare una futura violazione informatica dei dati così come e nella misura in cui ciò sia previsto da un Merchant Services Agreement.

I Servizi di Esperti Informatici sono prestati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società.

Servizi di Notifica:

1. notifiche effettuate a mezzo lettera racc.ta a/r o email verso i residenti nel territorio italiano;
2. notifiche effettuate a mezzo lettera racc.ta a/r o email verso i residenti al di fuori del territorio italiano, a condizione che tale notifica sia ragionevolmente necessaria.

La notifica a mezzo email potrà essere effettuata in luogo della lettera racc.ta a/r laddove ragionevole, praticabile e permessa ai sensi dell'applicabile Legge sulla Notifica della Violazione. I Servizi di Notifica saranno effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società.

Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione: il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altra soluzione selezionata tra i prodotti e servizi offerti ai Soggetti Titolari, effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società. L'offerta del servizio sarà indicata nella comunicazione prevista ai sensi dell'art. 2.2 Servizi per la gestione di una violazione della privacy punto 3.

Servizi Legali: le spese sostenute per la nomina di un legale che:

1. individui le azioni che l'Assicurato dovrà intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un (effettivo o sospetto) furto o perdita o di una Divulgazione Non Autorizzata (effettiva o ragionevolmente sospettata) di Dati Personali;
2. individui le azioni che l'Assicurato dovrà intraprendere al fine di affrontare un (effettivo o sospetto) furto o perdita o una Divulgazione Non Autorizzata (effettiva o ragionevolmente sospettata) di Dati Personali;
3. fornisca consulenza all'Assicurato per individuare le azioni da compiere per rispondere ai requisiti regolatori e normativi previsti dal sistema di carte di credito, in caso di effettiva o sospetta compromissione dei dati relativi a carte di credito che sono richiesti dall'istituto di credito dell'Assicurato ai sensi del Merchant Services Agreement; tale fattispecie non include gli onorari legali incorsi in qualsivoglia effettiva – o anche soltanto minacciata – azione legale, arbitrale o procedimento di mediazione, o qualsivoglia consulenza legale con riferimento a Costi, oneri e Sanzioni PCI.

I Servizi Legali saranno effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società.

Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy: le spese ed i costi di cui all'art. 2.2 Servizi per la gestione di una violazione della privacy.

Sicurezza Informatica: si intendono i software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un Accesso o Utilizzo non Autorizzato, un Denial of Service Attack contro i Sistemi Informatici, l'attacco ad un Sistema Informatico attraverso un Codice Maligno ovvero la trasmissione di un Codice Maligno dai Sistemi Informatici.

La Sicurezza Informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai Sistemi Informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento agli art. 1.2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, 2.2 Servizi per la gestione di una violazione della privacy e 2.3 Costi di istruttoria, con il termine Sicurezza Informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Organizzazione Assicurata ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un Accesso o Utilizzo non Autorizzato, un Denial of Service Attack contro i Sistemi Informatici, un'infezione dei Sistemi Informatici a causa di un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno dai Sistemi Informatici.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistemi Informatici: computer e relativi dispositivi d'input e output, inclusi computer portatili aziendali, telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano:

1. gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;
2. gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, **in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;**
3. soltanto in riferimento all'art. 2.7 Danni relativi all'interruzione della propria attività, gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, **in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, tuttavia tale copertura è soggetta al sottolimito stabilito nella Scheda di Polizza.**

Sistemi Informatici di Terzi: sistemi informatici che:

- (1) non sono di proprietà dell'Assicurato, non vengono da questo gestiti o controllati;
- (2) non comprendono sistemi informatici di terzi in relazione ai quali un Assicurato svolga servizi. I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Società Controllata: ogni società di persone o capitali, ente, organizzazione, joint venture, o qualsiasi altra tipologia di entità giuridica ai sensi della normativa di qualsivoglia giurisdizione, di cui il Contraente detenga il Controllo, se il Contraente:

1. deteneva il Controllo su tale organizzazione alla data di sottoscrizione della presente Polizza ovvero tale organizzazione era un assicurato ai sensi di una polizza emessa dalla Società di cui la presente Polizza rappresenta un rinnovo;
2. acquisisce il Controllo successivamente alla data di sottoscrizione della presente Polizza, **purché i ricavi dell'organizzazione acquisita non superino il quindici per cento (15%) dei ricavi annuali del Contraente con riferimento all'anno finanziario immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Polizza;**
3. acquisisce il Controllo successivamente alla data di sottoscrizione della presente Polizza, **posto che, se i ricavi dell'organizzazione acquisita superino il quindici per cento (15%) dei ricavi annuali del Contraente, con riferimento all'anno finanziario immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Polizza a condizione che la Società accetti di includerla in copertura a termini e condizioni da concordarsi.**

Rimane inteso che la presente Polizza fornisce solo la copertura per atti, incidenti o eventi che si verifichino nel periodo in cui il Contraente detiene il Controllo di tale organizzazione.

Soggetti Titolari: le persone fisiche alle quali delle essere inviata (o almeno tentata) una notifica ai sensi dell'art. 2.2 Servizi per la gestione di una violazione della privacy punto 3 ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione.

Spese:

1. tutte le spese ragionevoli e necessarie sostenute per resistere alle Richieste di Risarcimento come previsto dall'Art. 1917, comma 3 del Codice Civile, ivi comprese le spese richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.3 Difesa in Giudizio e Transazione sulle Richieste di Risarcimento;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa, dalla contestazione e dall'impugnazione di una

Richiesta di Risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una Richiesta di Risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto dalla Società;

3. il costo per la costituzione di cauzioni o fondi di garanzia per impugnare o ottenere provvedimenti giudiziari per il rilascio di beni di proprietà dell'Assicurato per il corretto adempimento di obbligazioni, qualora richiesto in merito a qualsivoglia Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati.

Le Spese non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell'esame di una Richiesta di Risarcimento ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una Richiesta di Risarcimento notificata ai sensi della presente Polizza ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi: i seguenti costi, **approvati preventivamente dalla Società secondo propria discrezione** e che sono strettamente diretti a mitigare il danno alla reputazione dell'Assicurato o i Danni coperti dalla presente Polizza che siano direttamente derivanti da un incidente descritto all'art. 1.2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1 e 2 o da un Evento di Pubbliche Relazioni:

- A. costi sopportati per consulenti in pubbliche relazioni o gestione della crisi;
- B. costi – **sino ad un ammontare di euro 100.000,00 (centomila/00) - per acquisti su canali media o per stampa o invio di materiale diretto ad informare i terzi circa un avvenuto incidente;**
- C. in caso di indicatori o eventi i cui servizi di notifica non sono ricompresi negli artt. 1.2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy e 2.2 Servizi per la gestione di una violazione della privacy della presente Polizza, i costi per provvedere alla notifica – via email o via lettera racc.ta a/r – ai clienti dell'Assicurato laddove tali notifiche non siano imposte dalla legislazione applicabile (c.d. notifica volontaria), ivi inclusa la clientela non coinvolta nel detto evento o incidente;
- D. costi per provvedere ad avvisi pubblici richiesti dalle pubbliche autorità in connessione alle violazioni sulla sicurezza;
- E. ogni altro costo approvato in anticipo dalla Società.

Spese per un esperto informatico: le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Terzo: qualunque persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, dal Contraente e dall'Assicuratore.

Valuta Digitale: valuta che:

- necessita di tecniche di cifratura al fine di regolare la generazione di unità di valuta e verificarne il trasferimento;
- viene archiviata e trasferita in formato elettronico;
- opera indipendentemente da banche centrali o qualsiasi altra autorità.

Violazione della Sicurezza:

1. l'Accesso o Utilizzo Non Autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'Accesso o Utilizzo Non Autorizzato derivante dal furto di una password da un Sistema Informatico o da un Assicurato;
2. un Denial of Service Attack nei confronti dei Sistemi Informatici o Sistemi Informatici di Terzi;
3. il danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.

Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica dovranno essere considerate come un'unica Violazione della Sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo e mail andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo e mail sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

NC.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

La Sezione 'Data & Privacy Protection' (DPP) - se resa operante -, opera a secondo rischio, cioè solo in eccesso rispetto ad altre coperture stipulate nell'interesse dell'Assicurato. La presente Polizza opera a primo rischio solo in caso di coesistenza di altre polizze, a secondo rischio, stipulate dopo la presente polizza o in assenza di altre coperture. Qualora la copertura offerta dalla presente sezione risultasse a primo rischio, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

NC.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

NC.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.5 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Il contratto può avere una durata annuale ovvero poliennale con il massimo di cinque anni, in quest'ultimo caso il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c, a fronte di una riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

NC.6 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure

(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA

NC.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

NC.8 – Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

NC.9 - Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

- 1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
- 2) ADR Center (www.adrcenter.com).

NC.10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.12 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NC.13 - Difesa dall'inflazione - indicizzazione (la cui presenza è indicata sulla Scheda di copertura)

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Tale disposto non si applica alle garanzie e prestazioni previste nella Sezione Assistenza (se resa operante), che pertanto non saranno soggette all'adeguamento in base all'indice "Costo della vita".

FR - FURTO E RAPINA

Che cosa posso assicurare

FR.1 Che cosa si assicura

Si assicurano i danni da furto e rapina arrecati al Contenuto destinato all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

FR.2 - Rischi assicurati

La Società indennizza, nei limiti tutti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti causati al Contenuto da:

A) Furto all'interno dei locali dell'Azienda assicurata, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a. violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste dagli articoli FR.6 - "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e FR.7 - "Mezzi di protezione e chiusura" mediante:
 1. rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 2. uso di grimaldelli o arnesi simili;
 3. uso di chiavi false;
 4. uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;
- b. con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria dall'esterno;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; **la garanzia non si intende operante qualora l'introduzione clandestina abbia interessato il fabbricato che ospita i locali oggetto dell'assicurazione.** E' compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;

E' inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- d. attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- e. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **esclusivamente fra le ore 8 e le ore 20**, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso ed il furto avvenga con rottura dello stesso;
- f. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'interno dei locali;

B) Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

C) Danni al Contenuto, compresi i danni da atti vandalici, cagionati dai ladri nel commettere o nel tentare il furto (o la rapina o l'estorsione). **Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200.**

D) Altri danni indennizzabili

Sono inoltre indennizzabili (nei limiti della somma assicurata per il Contenuto) i seguenti danni:

- a. Onorari del Perito: le spese di perizia entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- b. Ricostruzione archivi e documenti: le spese necessarie e documentate per ricostruire archivi o duplicare documenti di pertinenza dell'azienda o personali dell'Assicurato sottratti o danneggiati. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 2.500 per sinistro e di € 5.000 per annualità assicurativa;**
- c. Sostituzione serrature: le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione o di smarrimento delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. **L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di due mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 1.000;**
- d. Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini dell'articolo FR.2 - "Rischi assicurati" lettera b) ed articolo FR.3 - Condizioni sempre operanti punto 2). **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 1.000.**

FR.3 - Condizioni sempre operanti

Sono altresì indennizzabili, nei limiti della somma assicurata per il Contenuto, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:

1) Danni ai locali e ai serramenti La Società indennizza i danni ai locali contenenti le cose assicurate, ai serramenti, fissi ed infissi, a gronde e pluviali, ed agli impianti di allarme, cagionati dai ladri nel commettere o tentare il furto, compresi gli atti vandalici. **Questa garanzia è prestata, per sinistro e anno assicurativo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 2.000.**

2) Portavalori (Perdita di valori trasportati) La Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dell'Azienda (inerenti l'attività dichiarata), comprese fustelle, durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

- 1 furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- 2 furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 3 rapina/estorsione.

La garanzia è prestata esclusivamente:

- per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'Azienda, per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa;
- durante l'orario di lavoro, tra le ore 7 e le ore 2 del giorno successivo;
- per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata, per sinistro e anno assicurativo, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 3.000.

3) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati

L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. **L'assicurazione non vale per Valori, Preziosi ed Oggetti d'arte. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15%; in nessun caso la Società pagherà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro ed anno assicurativo di Euro 10.000.**

4) Mercati presso terzi

L'assicurazione vale per merci, macchinari e attrezzature oggetto dell'attività descritta in polizza, anche quando si trovino presso terzi, a cui sono affidate in custodia per lavorazione, confezionamento, imballaggio, purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi a quanto previsto dall'articolo FR.7 - "Mezzi di protezione e chiusura". **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 5.000.**

5) Rapina commessa su clienti e fornitori

L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dell'Azienda su clienti e fornitori. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 300 per il denaro.**

6) Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

L'assicurazione inoltre comprende il rimborso delle spese sostenute allo scopo di migliorare / potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare, mediante la blindature di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, i mezzi di chiusura dei locali preesistenti al sinistro, contenenti le cose assicurate, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione. Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione. **La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo di Euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo.**

7) Furto autovetture all'aperto

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza per esposizione di autovetture nuove e/o usate anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono assicurate anche queste autovetture, **sempreché siano poste nell'ambito di area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt. 0,30 e dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt 1, aventi uno o ingressi protetti da cancello.**

Tale estensione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che su ogni autovettura siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza antifurto di cui i veicoli sono dotati e che le chiavi di detti veicoli siano custodite all'interno dei locali assicurati in armadi o cassetti chiusi a chiave. Il furto degli accessori costituenti la normale dotazione di ogni veicolo è assicurato solo se avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso, non è quindi assicurato "furto parziale". Il furto deve necessariamente avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura dell'area recintata.

L'indennizzo dovuto in base alla presente condizione speciale sarà pagato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 ed un massimo indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il contenuto per ciascun veicolo.

8) Furto Tabacchi

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda esplicitamente la presenza di tabacchi, **gli stessi si intendono assicurati con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.**

9) Cose all'aperto

La garanzia è operante per le cose facenti parte di macchinari, attrezzature e merci inerenti l'attività assicurata, anche se tali cose si trovano all'aperto, **purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata.**

Tale disposto non si applica ad autovetture, e veicoli in genere.

In caso di sinistro verrà applicato **uno scoperto del 20% con il minimo di € 500 .**

Se l'attività assicurata è "Stazione di servizio - anche automatica - con lavaggio; distributore di benzina", **la presente estensione non si applica alle apparecchiature pre-pagamento** (colonnine self service) presenti nell'area della stazione di servizio. Fermo invece quanto previsto al successivo punto del presente articolo.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000.

10) Stazione di servizio e distributori di carburante

La presente clausola è valida solo se sulla Scheda di copertura, è richiamata l'attività di "Stazione di servizio - anche automatica - con lavaggio; distributore di benzina".

L'assicurazione è prestata anche per:

- 1) furto valori compresi i buoni benzina e "bollini" per azioni promozionali, riposti in cassetti chiusi a chiave all'interno dei locali **fermi i limiti massimi di indennizzo di cui all'articolo FR.9 - Limiti massimi di indennizzo, lettera a);**
- 2) rapina valori estesa alla rapina commessa all'esterno dei locali mediante violenza o minaccia sulle persone addette all'attività purché la stessa sia avvenuta all'interno dei piazzali e degli spazi aperti di pertinenza dell'attività;
- 3) furto del denaro contenuto nelle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) presenti nell'area della stazione di servizio, quando le stesse sono in funzione ed **a condizione che vi sia stata rottura, scasso od effrazione delle stesse sino**

alla concorrenza del 15% della somma assicurata e con il massimo indennizzo per sinistro di € 3.000,00 indipendentemente dal numero di colonnine colpite. Sono esclusi i danni cagionati dai ladri alle colonnine in occasione di furto tentato o commesso;

- 4) furto del carburante contenuto nei serbatoi interrati - anche se di proprietà di terzi - sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 a condizione che vi sia stata rottura, scasso od effrazione dei mezzi di chiusura dei serbatoi stessi.

A termini della presente Condizione sempre operante, resta convenuto che per ciascun sinistro indennizzabile, la Società corrisponderà l'indennizzo previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 300,00 euro.

FR.4 Condizioni Complementari

Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A – (MEZ24A)

A parziale deroga dell'articolo FR.7 - "Mezzi di protezione e chiusura" l'assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti dall'articolo FR.7 - "Mezzi di protezione e chiusura" (di cui il presente articolo costituisce deroga), la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

Impianto di allarme - (ALL)

Il fabbricato assicurato risulta essere protetto da un impianto di allarme come di seguito descritto:

ALL-2) Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- n° 1 centralina autoprotetta;
- alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- registratore di eventi (di controllo);
- trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto da Ditta specializzata, almeno una volta l'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.

Qualora il suddetto impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%. Il Contraente non potrà, a pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, far assicurare tale scoperto da altri.

FR.5 Condizioni aggiuntive

(operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura)

Contenuto in aumento - (CONAUM)

La somma indicata nella scheda di polizza alla voce Contenuto in aumento si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Contenuto, per il solo periodo indicato sulla medesima Scheda di polizza.

Qualora fosse operante questa condizione aggiuntiva, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento.

Somma integrativa Rapina Valori - comprese fustelle (SIRAPIN)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'art. FR.9 - "Limiti massimi di indennizzo" lett.

a) esclusivamente in caso di Rapina Valori (comprese fustelle).

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Somma integrativa Portavalori - comprese Fustelle (SIPORTA)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'art. FR.3 - "Condizioni sempre operanti" punto 2 "Portavalori".

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Somma integrativa Tabacchi (SITABA)

Detta somma integrativa si intende prestata in aumento al limite di indennizzo previsto dall'articolo FR.3 - Condizioni sempre operanti, punto 8).

La somma massima indennizzabile per singolo sinistro non potrà in ogni caso superare l'importo assicurato per il Contenuto.

Furto delle fustelle (FUSTEL)

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni da Furto alle fustelle custodite nella farmacia assicurata. Per valore della fustella si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato. Detta somma opera esaurita la somma massima indennizzabile per i Valori (articolo FR.9 - "Limiti massimi di indennizzo" lettera a) della partita Contenuto.

Indennità aggiuntiva (INDAGG)

La Società, a parziale deroga dell'art. FR.10 - "Esclusioni" lettera i), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Contenuto, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. **La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**

- a) scioperi, serrate;
- b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, **con il limite del 15% dell'indennizzo liquidabile per il Contenuto della presente Sezione**

Valori in cassaforte - (VALCAS)

A deroga del limite di cui alla lettera a) dell'art. FR.8 "Limiti di indennizzo", si intendono assicurati, per un importo pari alla somma indicata alla corrispondente voce, i Valori custoditi in armadi di sicurezza e/o corazzati e casseforti (vedasi Glossario). **Tale garanzia si intende prestata a condizione che gli armadi di sicurezza e/o corazzati e le casseforti in cui sono custoditi i Valori, siano violati con scasso.**

Distributori esterni - (ESTERNI)

Si intende ricompreso nei limiti della somma assicurata per il Contenuto il furto del distributore automatico (nonché il relativo contenuto) posto all'esterno del fabbricato assicurato di pertinenza dell'attività esercitata, avvenuto mediante rottura, scasso o asportazione dello stesso e sempreché sia stabilmente fissato al suolo ed/od a pareti in muratura, compreso di apposita blindatura in ferro e/o lamiera.

Tale garanzia viene prestata, per sinistro ed anno assicurativo, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata col massimo di € 5.000.

La Società corrisponderà l'indennizzo previa applicazione di uno scoperto 25% col minimo € 250. La garanzia comprende anche i danni derivante da atti dolosi o vandalici, nonché i guasti cagionati dai ladri ai distributori.

Per i valori la garanzia è prestata col massimo di € 500 per sinistro ed anno assicurativo.

Furto con destrezza - (DESTREZ)

A deroga di quanto previsto all'articolo FR.10 - Esclusioni, lettera k), la Società indennizza il furto alle merci commesso con destrezza all'interno dei locali assicurati, esclusivamente durante le ore di apertura al pubblico, **purché lo stesso venga constatato e denunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello di avvenimento.**

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, **fino a concorrenza di euro 2.000 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con deduzione, per ciascun sinistro, di una franchigia di euro 250.**

Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti (DERSER)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo FR.3 - Condizioni sempre operanti, punto 1), la Società indennizza i danni ivi previsti **fino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro ed anno assicurativo**, con abrogazione quindi del sottolimito del 10% indicato nel citato articolo.

Presenza apparecchi elettronici giochi d'azzardo (SLOTS)

Premesso che nell'attività assicurata sono presenti apparecchi idonei per il gioco lecito, così come definiti nell'articolo 110, e successive modifiche ed integrazioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in deroga a quanto previsto dalla definizione di Contenuto, le garanzie di cui alla presente Sezione sono estese al Furto ed alla Rapina di slot machines, gettoniere, cambiamonete e dei relativi contenuti nonchè ai guasti loro cagionati dai ladri per commettere o tentare di commettere il Furto.

La presente estensione è operante a condizione che gli apparecchi elettronici idonei per il gioco lecito rivestano carattere di accessorietà rispetto all'attività principale oggetto dell'assicurazione;

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- per sinistro ed anno assicurativo, somma superiore ad euro 5.000;
- per ciascun apparecchio, gettoniera, cambiamonete e relativi contenuti, somma superiore a € 1.000,00 per Sinistro.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

FR.6 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione Furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

FR.7 - Mezzi di protezione e chiusura

L'assicurazione Furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani

accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra.

FR.8 - Attività esercitata

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- a) il fabbricato sia adibito esclusivamente all'attività indicata sulla scheda di polizza, comprese tutte le operazioni normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata, purché aventi carattere di complementarietà e accessorietà dell'attività principale, se non esplicitamente escluse;
- b) agli effetti di quanto sopra non si terrà conto dell'eventuale esistenza di merci non inerenti l'attività dichiarata, anche se la loro presenza dovesse comportare un aggravamento di rischio, restando peraltro convenuto che per le suddette merci **in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000.**

Il predetto limite del 10% non si cumula con il limite (in %) se espressamente previsto dalla attività indicata sulla scheda di polizza.

FR.9 - Limiti massimi di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art 1941 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate sulla scheda di polizza.

Per i danni al Contenuto, in caso di sinistro, la Società indennizzerà per:

- a. **Valori e Preziosi : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 1.500 ed il massimo di Euro 3.000;**
- b. **Oggetti d'arte : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;**
- c. **cose particolari : non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;**
- d. **cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati Valori, Preziosi e Oggetti d'arte.**

FR.10 - Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.**
Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- b) **agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;**
- c) **commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'art. FR.2 - "Rischi assicurati";**
- d) **causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;**
- e) **causati da atti guerra anche civile, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari;**
- f) **alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;**
- g) **verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- h) **verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- i) **indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;**
- j) **ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.**
- k) **derivanti da furto con destrezza.**

Relativamente ai Valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:

1. **truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;**
2. **smarrimento o misteriosa sparizione;**
3. **ammanchi o perdite di qualsiasi genere;**
4. **furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;**
5. **furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.**

FR.11 - Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto:

1. **del 10%**, se l'attività assicurata appartiene ad uno dei seguenti settori merceologici: abbigliamento, antichità ed arte, argenterie, armi da fuoco, audiovisivi, elettronica, numismatica, foto-ottica, filatelia pelletterie, pellicerie,
2. **del 20%**, se il furto è stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto nell'articolo FR.7 - "Mezzi di protezione e chiusura", purché questi fossero operanti. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
3. **del 20%**, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dai dipendenti (vedi art. FR.2 - "Rischi assicurati");
4. **del 25%** -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 c.c. - nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;
5. **del 20%**, qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'Azienda.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

FR.12 - Coesistenza di scoperti / franchigie a carico dell'Assicurato Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

FR.13 - Coesistenza Assicurazione Elettronica Qualora la polizza preveda l'operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche"**.

FR.14 - Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Danni al contenuto	10	200	Non previsto
Onorari del Perito	Non previsto	Non previsto	Entro il 5% dell'indennizzo con il massimo di € 3.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Ricostruzione archivi e documenti	Non previsto	Non previsto	10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.500 per sinistro e di € 5.000 per annualità assicurativa
Sostituzione serrature	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 per annualità assicurativa
Spese sanitarie documentate	Non previsto	Non previsto	10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Danni ai locali ed ai serramenti	Non previsto	Non previsto	Entro il 10% della SA Contenuto con il minimo di € 2.000
Portavalori	Non previsto	Non previsto	10% della SA Contenuto con il massimo di € 3.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre mercati	15	Non previsto	15% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Merci presso terzi	10	Non previsto	15% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Rapina commessa su clienti e fornitori (indumenti, effetti personali e preziosi)	Non previsto	Non previsto	10% della SA Contenuto con il massimo di € 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Rapina commessa su clienti e fornitori (denaro)	Non previsto	Non previsto	10% della SA Contenuto con il massimo di € 300 per sinistro ed annualità assicurativa
Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Furto autovetture all'aperto	20	500	50% SA Contenuto per ciascun veicolo
Furto tabacchi	20	Non previsto	€ 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Cose all'aperto	20	500	20% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto valori compresi buoni benzina ecc.	10	300	10% SA Contenuto con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 3.000
Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto denaro nelle colonnine self service	10	300	15% SA Contenuto con il massimo di € 3.000
Stazione di servizio e distributori di carburante – Furto carburante nei serbatoi interrati	10	300	30% SA Contenuto con il massimo di € 5.000
Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A - se non operanti o non esistenti	25	Non previsto	Non previsto
Impianto di allarme anti-intrusione (non in funzione o non attivo)	20	Non previsto	Non previsto
Impianto di allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi - Mancati adempimenti obblighi del Contraente/Assicurato	25	Non previsto	Non previsto
Indennità aggiuntiva	Non previsto	Non previsto	15% dell'indennizzo liquidabile per la partita Contenuto

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Distributori esterni	25	250	20% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa. Per i "valori" massimo indennizzo di € 500 per sinistro ed annualità assicurativa.
Furto con destrezza	Non previsto	250	€ 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Danni ai locali ed ai serramenti - Deroga ai limiti	Non previsto	Non previsto	€ 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Presenza Apparecchi elettronici giochi d'azzardo	20	250	€ 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa; € 1.000 per ciascun apparecchio, gettoniera, cambiomonete e relativi contenuti per sinistro
Attività esercitata – merci non inerenti l'attività dichiarata	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Furto Valori e Preziosi	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 3.000
Furto Oggetti d'arte	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 per singolo oggetto e per sinistro
Furto Cose particolari	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il massimo di € 5.000 per singolo oggetto e per sinistro
Furto Cose contenute nei locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda	Non previsto	Non previsto	20% SA Contenuto
Scoperto in casi particolari – Specifici settori merceologici	10	Non previsto	Non previsto
Scoperto in casi particolari – Mezzi di chiusura non conformi	20	Non previsto	Non previsto
Scoperto in casi particolari – Furto con uso di chiavi false od uso fraudolento di vere	20	Non previsto	Non previsto
Scoperto in casi particolari – Presenza cantieri edili, impalcature, ponteggi	25	Non previsto	Non previsto
Scoperto in casi particolari –Asportazione cose assicurate tramite veicoli siti nei locali dell'Azienda	20	Non previsto	Non previsto

IN – INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Che cosa posso assicurare

IN.1 Cosa si assicura

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella scheda di polizza (**e sempre che sia stato pagato il relativo premio**):

- per Fabbricato e/o Contenuto i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dagli eventi così come previsti dal successivo articolo IN.2.1
- per la voce Ricorso Terzi, la garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi dagli eventi che, in base alla Formula di garanzia ed alle Condizioni aggiuntive e complementari prescelte dall'Assicurato e riportate sulla Scheda di copertura, risultano essere assicurati.
- per la voce Fabbricato - Rischio Locativo, come meglio specificato alla voce "Opzioni di Garanzia - Rischio locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato (LOCATI)" di cui all'art. IN.2.1.3, la copertura assicurativa vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile

Contro quali danni posso assicurarmi

IN.2 Copertura assicurativa

IN.2.1 Eventi assicurati

IN.2.1.1 - Formule di garanzia:

Formula Rischi nominati

Qualora sulla Scheda di copertura, in corrispondenza della garanzia Sezione Incendio sia richiamata la "Formula Rischi Nominati", la Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati dai seguenti eventi:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine**, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico;
- c) **esplosione, implosione o scoppio**, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) **caduta di aeromobili, meteoriti, veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate;
- e) **onda sonica** determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- f) **caduta di ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- g) **urto di veicoli o di natanti**, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- h) **sviluppo di fumi, gas e vapori**, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini delle presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;
- i) **fumo** fuoriuscita a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) **guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro.

Formula All Risks

Qualora sulla Scheda di copertura, in corrispondenza della garanzia Sezione Incendio sia richiamata la "Formula All Risks", la Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di copertura, **tutti i danni materiali e diretti**, causati ai beni assicurati **da qualsiasi evento**, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto non espressamente escluso**.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e/o terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, rimborsa altresì, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione **sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati all'articolo IN.8, lettera e), numero 8)**, le spese necessariamente sostenute per ricercare e riparare le rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, del gas, di condizionamento e di estinzione esistenti nel fabbricato assicurato che abbiano provocato un danno per fuoriuscita dei liquidi in essi condotti o contenuti; **sono escluse le spese di ricerca e riparazione del guasto relative a tubi interrati**.

IN.2.1.2 - Altre spese indennizzabili

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, **anche in eccedenza alle somme assicurate**:

- 1) **Spese di demolizione e sgombero** Le spese documentate necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire, alla più vicina idonea discarica autorizzata i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 100.000;**
- 2) **Spese di rimozione e ricollocamento** Le spese effettivamente sostenute, e documentate, rese necessarie per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto rimasto illeso o parzialmente danneggiato, comprese le spese di smontaggio e montaggio, per consentire il ripristino del fabbricato, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo. Tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il Contenuto.**
- 3) **Perdita del canone di locazione**, nel caso in cui il fabbricato assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al

ripristino, **non oltre il termine di sei mesi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato.**

- 4) **Le spese di perizia e gli onorari del perito, entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 3.000 per sinistro e per annualità assicurativa;**
- 5) **Costi e/o oneri (escluse multe, ammende e sanzioni) di concessione e di urbanizzazione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. **Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro;**
- 6) **Spese di riprogettazione.** Le spese necessarie ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazioni indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato, **entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 5.000 per sinistro;**
- 7) **Spese ricostruzione archivi, documenti, registri** Le spese per il materiale, le operazioni manuali e meccaniche sostenute dall'Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati **con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.** Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto;
- 8) **Spese per il rifacimento di documenti personali** (come ad esempio patenti di guida, carte di identità e passaporti) o di documenti relativi all'azienda, **con il massimo di Euro 1.000 per sinistro.** Tale garanzia è operante solo se è assicurato il Contenuto.

IN.2.1.3 - Opzioni di garanzie

Condizione Fabbricato Formula Mutuo - (MUTUO)

Qualora sulla Scheda di Polizza risulti indicata, la voce Fabbricato Formula Mutuo, a rettifica di quanto riportato all'articolo IN.2.1.1 - "Formula Rischi nominati", **la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato dagli eventi previsti alle lettere a), b), c), d), e), j), del suindicato articolo.**

Rischio locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato - (LOCATI)

Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbricato - Rischio Locativo, a deroga di quanto riportato al precedente articolo IN.2.1.1 - Formule di garanzia, "Formula Rischi nominati", la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da un evento che, in base alla Formula di garanzia ed alle Condizioni aggiuntive e complementari prescelte dall'Assicurato e riportate sulla Scheda di copertura, risulta essere assicurato, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'articolo IFCE.7 "Assicurazione parziale - regola proporzionale".

Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'articolo **IFCE.16 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali, della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".**

Contenuto a Primo Rischio Assoluto - (CONPRA)

Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della Partita Contenuto, sia riportato "Contenuto a Primo Rischio Assoluto", sia la partita Contenuto che la partita Contenuto in aumento, sono prestati nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tali partite, all'applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 "Assicurazione parziale - regola proporzionale". Parimenti non si intende operante la condizione sempre operante di cui all'articolo IN.2.2 "Compensazione tra partite assicurate (COMPEN)".

IN.2.2 - Condizioni sempre operanti

Cose all'aperto - (APERTO)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la garanzia è operante per le cose facenti parte di macchinari, attrezzature e merci anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata. In caso di sinistro verrà applicato **uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 50.000.

Sono comunque esclusi i danni subiti dai distributori automatici esterni di pertinenza dell'attività assicurata.

Qualora, in base alla Formulazione di garanzia di cui all'articolo IN.2.1.1 prescelta dall'Assicurato e riportata sulla Scheda di copertura, nonché dalle Condizioni aggiuntive rese operanti, si verifichi un sinistro da "evento socio-politico" indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.**

Se l'attività assicurata e riportata sulla Scheda di copertura è "Stazione di servizio - anche automatica - con lavaggio; distributore di benzina", limitatamente alle apparecchiature pre-pagamento (colonnine self service) poste all'interno dei piazzali e degli spazi aperti di pertinenza dell'attività assicurata, **sono sempre esclusi i danni cagionati da atti dolosi e vandalici.**

Qualunque sia Formulazione di garanzia di cui all'articolo IN.2.1.1 prescelta dall'Assicurato e riportata sulla Scheda di copertura, nonché alle garanzie/Condizioni aggiuntive rese operanti, **la Società non risponde in ogni caso dei danni derivanti da eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo e grandine ed allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o tabacco o rigurgito di fognature.**

Merci presso terzi - (MERTER)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, l'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche quando macchinari, merci e attrezzature assicurate si trovino presso terzi (o nell'abitazione dell'Assicurato) entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, a cui siano state affidate in custodia per riparazioni, lavorazioni, confezionamento e imballaggio.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

Partecipazioni a mostre e fiere - (MOSTRE)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, l'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi a merci, macchinari e attrezzature, oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di Euro 30.000.

Colpa grave - (COLGRA)

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Sezione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato (e/o del Contraente) o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

Buona fede - (BUOFED)

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. **Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Coesistenza esercizio commerciale - abitazione assicurata - (COEABI)

Se i locali adibiti a dimora abituale dell'Assicurato, costituiscono porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata si intende compresa in garanzia l'abitazione stessa, per cui la definizione di Fabbricato e la somma assicurata alla partita Fabbricato (o Rischio Locativo) si devono intendere comprensive di tali locali.

Compensazioni tra partite assicurate - (COMPEN)

A parziale deroga dell'articolo IFCE.7 - "Assicurazione parziale", se al momento del sinistro, dalle stime fatte a norma dell'articolo IFCE.6 - "Determinazione del danno indennizzabile", risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite Fabbricato e Contenuto, le eccedenze stesse saranno riportate a beneficio della partita eventualmente insufficientemente assicurata ed in proporzione all'insufficienza rilevata.

Condizione "Centri Commerciali" - (CENCOM)

Valida esclusivamente qualora l'esercizio commerciale operi all'interno di un Centro Commerciale.

Oltre a quant'altro previsto in polizza, sono operanti le seguenti estensioni di garanzia:

a) Indennizzo spese di affitto e condominiali

In caso di interruzione forzata e totale dell'attività di vendita a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che si protrae per oltre 15 giorni, verranno rimborsate:

- 1) le spese di locazione dei locali adibiti all'attività del Contraente
- 2) le spese condominiali a carico del Contraente, **fino ad un massimo di Euro 1.000 mensili e di Euro 3.000 per sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:**
- 3) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 4) mancata tempestiva attività di ripristino dei locali, attrezzatura e arredamento danneggiati;
- 5) difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.

b) Indennità per chiusura negozio "leader"

In caso di chiusura temporanea, di durata superiore a due giorni, del negozio "leader" del Centro Commerciale dovuta ad eventi previsti dalla presente Sezione che abbiano causato danni materiali al negozio stesso, verrà erogata un'indennità giornaliera a titolo di indennizzo per la diminuzione della frequenza della clientela all'interno del Centro Commerciale. **L'indennità verrà corrisposta, per ogni giorno lavorativo, fino ad un massimo di 30 giorni per sinistro e per anno**, secondo le seguenti condizioni:

- 1) **importo pari a Euro 100**, per esercizi commerciali fino a 100 mq;
- 2) **importo pari a Euro 150**, per esercizi commerciali di superficie compresa tra 101 e 200 mq.
- 3) **importo pari a Euro 200**, per esercizi commerciali di oltre 200 mq.

La presente indennità non verrà corrisposta in caso di contemporanea chiusura dell'esercizio assicurato e del negozio "leader".

Tale indennità si somma a quella eventualmente assicurata con la Condizione Aggiuntiva "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio".

Autovetture all'aperto - (AUTOUT)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza per esposizione di autovetture nuove e/o usate anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, si intendono assicurate anche queste autovetture, sempreché siano poste nell'ambito di area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a mt. 0,30 e dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt. 1, aventi uno o più ingressi protetti da cancello.

Qualora, in base alla Formulazione di garanzia di cui all'articolo IN.2.1.1 prescelta dall'Assicurato e riportata sulla Scheda di copertura, nonchè alle garanzie/Condizioni aggiuntive rese operanti, si verifichi un sinistro da "evento socio-politico" indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000.**

Qualunque sia la Formulazione di garanzia di cui all'articolo IN.2.1.1 prescelta dall'Assicurato e riportata sulla Scheda di copertura, nonchè le garanzie rese operanti, **la Società non risponde in ogni caso dei danni derivanti da eventi atmosferici, sovraccarico neve, gelo e grandine ed allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di**

formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature.

Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a Euro 10.000 - (INDPRA)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del successivo Articolo IFCE.7 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Articolo IFCE.6 - "Determinazione del danno indennizzabile", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a Euro 10.000 la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'Art. IFCE.7 - "Assicurazione parziale".

Migliorie apportate dal locatario al fabbricato - (MIGLIO)

Sono ricomprese nella voce "Contenuto", anche tutte le migliorie apportate dall'Assicurato che riveste la qualità di locatario dell'immobile assicurato, (decorazioni, rivestimenti interni, tappezzerie, moquette, caldaie, impianti di condizionamento, impianti di allarme, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di Fabbricato) al Fabbricato, e che non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.

Coesistenza Assicurazione Elettronica - (COEELE)

Qualora la polizza preveda la operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".

Fabbricato in corso di costruzione o ristrutturazione (COSTRUZ)

Qualora sulla Scheda di copertura, alla Voce "Cosa assicuriamo", venga riportata, come descrizione dell'attività, "Fabbricato in corso di costruzione / ristrutturazione", la Società prende atto che il fabbricato assicurato è in corso di costruzione o ristrutturazione.

Fermo quanto sopra, **la garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:**

- 1. vi sia permanente presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;**
- 2. non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc (dieci metri cubi);**
- 3. non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;**
- 4. non sia consentito fumare.**

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, configurandosi un mutamento nel rischio, il Contraente si obbliga a darne avviso alla Società ed a procedere ad una sostituzione di polizza per aggiornare il rischio assicurato in base alla nuova destinazione funzionale del fabbricato.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Distributore automatico esterno (ESTERN)

A condizione che sia assicurata la partita Contenuto, ed indipendentemente dalla Formula di garanzia prestata e riportata sulla Scheda di copertura, si intende assicurato anche il distributore automatico (nonchè il relativo contenuto) posto all'esterno del fabbricato assicurato di pertinenza dell'attività esercitata per per i danni materiali e diretti causati esclusivamente dai seguenti eventi:

- a) incendio;**
- b) fulmine**, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico;
- c) esplosione, implosione o scoppio**, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) urto di veicoli o di natanti**, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- f) sviluppo di fumi, gas e vapori**, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini delle presente estensione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;
- g) fumo** fuoriuscita a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro;
- i) da fenomeno elettrico**, se reso operante sulla Scheda di copertura, con gli stessi limiti e condizioni previste alla Garanzia complementare di cui all'articolo IN.3, "Fenomeno elettrico - (FENELE)".

Dehor e gazebo (DEHOR)

A condizione che sia assicurata la partita Fabbricato, ed indipendentemente dalla Formula di garanzia prestata e riportata sulla Scheda di copertura, si intendono assicurati anche i dehor e i gazebo posti all'esterno del fabbricato assicurato, nelle immediate vicinanze di esso, aventi carattere accessorio rispetto all'attività esercitata per i danni materiali e diretti causati esclusivamente dai seguenti eventi:

- a) incendio;**
- b) fulmine**, esclusi i danni conseguenti a fenomeno elettrico;
- c) esplosione**, implosione o scoppio, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- d) urto di veicoli o di natanti**, purché in transito su pubblica via, strada privata esterna o corsi di acqua, non appartenenti né in uso all'Assicurato o al Contraente, né al servizio dei medesimi;
- f) sviluppo di fumi, gas e vapori**, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini delle presente estensione che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da essi;
- g) fumo** fuoriuscita a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato,

- purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **guasti** causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità o dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatti in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare il sinistro;
 - i) **da fenomeno elettrico**, se reso operante sulla Scheda di copertura, con gli stessi limiti e condizioni previste alla Garanzia complementare di cui all'articolo IN.3, "Fenomeno elettrico - (FENELE)".

Sono comunque sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

IN.2.3 - Condizioni aggiuntive Forma Rischi Nominati

(operanti solo se è stata prescelta dall'Assicurato la Formulazione "Rischi nominati" di cui all'articolo IN.2.1.1 e solo se richiamate nella Scheda di copertura)

Eventi Socio-politici e dolosi - (EVESOC)

La Società a parziale deroga dell'articolo IN.6 - **Esclusioni per Formula Rischi nominati, lettere a) e b)**, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi o vandalici, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio. Sono inoltre compresi i vandalismi subiti, in occasione di furto tentato o commesso, dal Fabbricato e dal Contenuto; limitatamente alla partita Contenuto, nel caso in cui operi anche la Sezione "FR - Furto e Rapina", la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. FR.2 lettera b) della Sezione "FR - Furto e Rapina" limitatamente per la parte dei danni eccedenti i limiti di indennizzo previsti nella suddetta Sezione.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato; **se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni da incendio, esplosione,scoppio.**

Sono compresi in garanzia, sino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e anno assicurativo, i danni causati ai serramenti in occasione di furto tentato o commesso; esclusivamente per quest'ultima tipologia di danno, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100.

Sono esclusi i danni:

- a) **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;**
- b) **alle insegne;**
- c) **di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- d) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- e) **causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;**
- f) **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;**
- g) **da atti dolosi o vandalici subiti da dehor, gazebi e tensostrutture che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono riportati sulla Scheda di copertura.

In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore all'80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto.

Dehor, Gazebo - Estensione ai danni da eventi Socio-politici e dolosi - (DOLDEH)

Se sulla Scheda di copertura, in corrispondenza della Condizione Aggiuntiva "Eventi socio-politici e dolosi" è riportata la presenza "Estensione a Dehor e Gazebo", a parziale deroga del precedente articolo "Eventi Socio-politici e dolosi - (EVESOC)", sono inclusi, **fino a concorrenza del limite di indennizzo riportato sulla Scheda di copertura**, ed alle condizioni ivi previste, i danni da atti dolosi o vandalici, subiti da dehor e gazebi che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato, nelle immediate vicinanze di questo, ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500.

Sono comunque sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

Eventi atmosferici - (ATMOSF)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da: grandine, pioggia, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) e quanto da esso trasportato ed abbattuto, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, anche di terzi, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

Sono compresi:

- a) i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato, **purché avvenuti attraverso rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti provocate dalla violenza degli eventi di cui sopra o derivanti da rottura di gronde o pluviali causate da grandine;**
- b) **con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 20.000 (ridotto a Euro 5.000 per i pannelli solari) per sinistro e anno assicurativo**, i danni ad installazioni esterne quali: pannelli solari, cancelli, muri di recinzione (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione; **questa estensione è prestata con una franchigia di Euro 500 per sinistro. Salvo quanto sopra espressamente previsto sono esclusi i danni subiti da beni ed installazioni collocate all'aperto od all'esterno del fabbricato.**
- c) i danni materiali e diretti agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Questa estensione è prestata con una franchigia di Euro 500 per sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a Euro 10.000.

Sono infine inclusi nella presente garanzia, i danni alle tende frangisole, a bracci od a capottina, provocati dagli eventi atmosferici anzidetti, purché abbiano causato anche un danno alla struttura fissa metallica della stessa tale che ne pregiudichi il normale uso. **Tale**

estensione è prestata con detrazione di una franchigia di euro 500 e con il limite di indennizzo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

- 1 intasamento, traboccamento, rottura di grondaie o pluviali, escluso quanto previsto sopra;
- 2 usura o anormale o mancata manutenzione o pulizia delle grondaie o dei pluviali;
- 3 rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4 formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
- 5 fuoriuscita di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali dalle usuali sponde;
- 6 mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
- 7 cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- 8 umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 9 valanghe, slavine, gelo, neve;

subiti da:

10. alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
11. recinti non in muratura, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, tende in genere;
12. insegne, antenne, consimili installazioni esterne;
13. cose all'aperto, ad eccezione di quanto previsto al punto b);
14. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica; quanto in essi contenuto;
15. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
16. manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine;
17. da da dehor, gazebo e tensostrutture che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura

Dehor, Gazebo - Estensione ai danni da eventi Atmosferici - (ATMDEH)

A parziale deroga del precedente articolo "Eventi Atmosferici - (ATMOSF)", sono inclusi, fino a concorrenza del limite di indennizzo riportato sulla Scheda di copertura, ed alle condizioni ivi previste, i danni da eventi atmosferici, subiti da dehor e gazebo che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato, nelle immediate vicinanze di questo, ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500.

Sono comunque sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

Vento e grandine su elementi fragili - (GRANDI)

La Società, a parziale deroga delle esclusioni previste ai punti 15 e 16 della precedente Condizione Aggiuntiva "Eventi Atmosferici", congiuntamente alla quale la presente Condizione Aggiuntiva opera, indennizza i danni materiali e diretti causati a:

- a. serramenti, vetrate e lucernari in genere, per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato o abbattuto;
- b. lastre di fibrocemento o cemento amianto e manufatti di materia plastica, per effetto di grandine; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500. In nessun caso la Società pagherà, per sinistro e anno assicurativo, somma superiore a Euro 15.000.** Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Relativamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per la presente condizione aggiuntiva, l'indennizzo a valore a nuovo si intende abrogato.

Grandine su veicoli all'aperto (GRAVEI)

Qualora l'attività assicurata indicata nella Scheda di polizza preveda la presenza di autoveicoli nuovi e/o usati anche all'aperto, a parziale deroga di quanto previsto alla definizione Contenuto, nonché a parziale deroga delle Condizioni aggiuntive "Eventi atmosferici" (ATMOSF) e "Vento e grandine su elementi fragili" (GRANDI), si assicurano anche i danni materiali direttamente causati da grandine subiti da tali autoveicoli.

Qualora il veicolo danneggiato risulti, al momento del sinistro, validamente assicurato con altra copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti derivanti da grandine, **la presente estensione opererà, nei limiti sotto riportati, solo per la parte di danno eventualmente non indennizzato dalla suddetta altra copertura assicurativa.**

La presente estensione opera con l'applicazione:

- **di una franchigia di € 250 per ogni veicolo all'aperto protetto da rete anti grandine;**
- **di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ogni veicolo all'aperto non protetto da rete anti grandine.**

In nessun caso la Società pagherà, un indennizzo:

- **per sinistro ed anno assicurativo, superiore al 20% della somma assicurata alla partita Contenuto (con esclusione quindi della somma assicurata alla partita Contenuto in aumento, anche se riportata sulla Scheda di copertura) con un massimo di € 50.000 per i veicoli all'aperto protetti da rete antigrandine; detto limite si intende ridotto a € 25.000 in caso di danni a veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine;**
- **per sinistro, superiore ad € 1.500 per singolo veicolo.**

In caso di riparazione effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con SARA, la garanzia verrà prestata senza la franchigia o il minimo di scoperto suindicato. L'elenco dei centri specializzati convenzionati è disponibile presso le agenzie e sul sito internet www.sara.it.

Sovraccarico neve - (SOVNEV)

La Società a parziale deroga dell'esclusione prevista al punto 9 della precedente Condizione Aggiuntiva "Eventi atmosferici - (ATMOSF)", congiuntamente alla quale la presente Condizione Aggiuntiva opera, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture che ne provochi il crollo totale o parziale, a condizione che il fabbricato sia

conforme alle normative vigenti alla data di costruzione del fabbricato relative ai sovraccarichi di neve.

Sono esclusi i danni:

- a) **causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;**
- b) **ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura, ai capannoni pressostatici; al loro contenuto.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 1.000.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma rispettivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Fuoriuscita di liquidi - (ACQUA)

1) Acqua condotta e gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di condutture e/o impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato.

Sono esclusi i danni:

- a) **da usura, corrosione, o difetto di materiali;**
- b) **da umidità, stillicidio;**
- c) **da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;**
- d) **a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo;**
- e) **da rottura di condutture interrate;**
- f) **da rottura degli impianti automatici di estinzione.**

Qualora lo spargimento d'acqua sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- g) **se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;**
- h) **causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300. In caso di rottura causata da gelo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo.

2) Occlusione condutture e rigurgito fognature

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di:

- a) **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del fabbricato;
- b) **trabocco o rigurgito di fognature** di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi:

i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;

i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato e) le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di Euro 300 e con il massimo di Euro 10.000 per sinistro e anno assicurativo.

3) Spese per ricerca e riparazione

In caso di danno indennizzabile ai sensi del punto 1) della presente Condizione Aggiuntiva, la Società indennizza le spese sostenute per:

- a) **riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di liquidi;**
- b) **demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.**

Agli effetti della presente estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200.

In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore ad € 5.000 per singolo sinistro ed a € 10.000 per annualità assicurativa.

Indennità percentuale per interruzione di esercizio - (INDENN)

La Società, a parziale deroga dell'articolo IN.6 - Esclusioni per Formula Rischi nominati, lettera j), in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione - e della Sezione "Garanzie Catastrofali" se resa operante - , che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, **anche in eccedenza alle somme assicurate**, a deroga di quanto previsto all'articolo IFCE.9 - "Limite massimo dell'indennizzo", le spese straordinarie documentate, **purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.**

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1 scioperi, serrate;**
- 2 difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività.**

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate, per un importo massimo pari al 15% dell'indennizzo liquidato per le partite Fabbricato, Contenuto, Fenomeno Elettrico, Merci in refrigerazione e Fustelle.

Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - (DIARIA)

La Società a parziale deroga dell'articolo IN.6 - Esclusioni per Formula Rischi nominati, lettera j), in caso di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione - e della Sezione "Garanzie Catastrofali" se resa operante - , che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo pari a quello indicato sulla Scheda di copertura per ogni giorno lavorativo di inattività, **purché di durata superiore a 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.**

Per i primi 3 giorni di inattività, non verrà corrisposto alcun importo a titolo di diaria.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà riconosciuta nella misura ridotta del 50%.

La Società non riconosce alcun indennizzo:

- per i giorni non lavorativi, come ad esempio per i giorni di chiusura per riposo settimanale o festivo o per chiusura programmata;
- per il periodo di chiusura, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque non in attività al momento del sinistro per motivi non connessi ai danni materiali subiti.

Indennità giornaliera per interruzione di esercizio per infortunio del titolare - (DAYINF)

In caso di infortunio subito da uno dei titolari dell'attività assicurata da cui consegue un ricovero presso un Istituto di cura, pubblico e/o privato della durata di almeno 3 giorni consecutivi tale da determinare l'interruzione momentanea totale o parziale dell'attività stessa, la Società indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate, un importo pari a quello indicato sulla Scheda di copertura in corrispondenza della voce "Indennità a diaria per interruzione d'esercizio" per ogni giorno lavorativo di inattività, purché di durata superiore a 3 giorni e sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e anno assicurativo.

Per i primi 3 giorni di inattività, non verrà corrisposto alcun importo a titolo di diaria.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà riconosciuta nella misura ridotta del 50%.

a Società non riconosce alcun indennizzo:

- per i giorni non lavorativi, come ad esempio per i giorni di chiusura per riposo settimanale o festivo o per chiusura programmata;
- per il periodo di chiusura, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque non in attività al momento dell'infortunio subito dal titolare.

Ai fini dell'operatività della presente estensione, è necessario che siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) che l'infortunio risulti da idonea documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso, nonché copia della cartella clinica del ricovero;
- 2) che il soggetto infortunato sia uno dei soci o titolari che operino abitualmente nell'attività assicurata. La garanzia non si intende operante per i familiari coadiuvanti né per i soci di solo capitale che non partecipano all'esercizio dell'attività assicurata;
- 3) l'infortunio ed il successivo ricovero sia avvenuto in corso di validità del contratto.

Qualora il medesimo evento comporti il ricovero di due o più soggetti assicurati, la somma giornaliera corrisposta dalla Società a titolo di indennità rimane comunque quella riportata sulla Scheda di copertura, indipendentemente dal numero di soggetti ricoverati.

Rimangono esclusi dall'operatività della presente estensione, gli infortuni subiti dai soci e/o titolari che abbiano compiuto 70 anni di età.

La presente estensione, non è cumulabile con la precedente Condizione Aggiuntiva "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - (DIARIA)".

Pertanto, in caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, la presente "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio per infortunio del titolare - (DAYINF)" sarà assorbita dalla "Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - (DIARIA)" finché coesistenti.

IN.2.4 - Condizioni aggiuntive Forma All Risks

(operanti solo se è stata prescelta dall'Assicurato la Formulazione "All Risks" di cui all'articolo IN.2.1.1 e solo se richiamate nella Scheda di copertura)

Dehor, Gazebo - Estensione ai danni da eventi atmosferici e sociopolitici e dolosi - (DEH)

A deroga dell'articolo IN.6.1 - Delimitazioni di garanzia, punto 4) sono inclusi, fino a concorrenza del limite di indennizzo riportato sulla Scheda di copertura, ed alle condizioni ivi previste, i danni da eventi atmosferici, e da eventi dolosi e socio-politici subiti da dehor e gazebo che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato, nelle immediate vicinanze di questo, ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa.

A deroga dell'articolo IN.9 - Franchigia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un importo minimo di euro 500.

Sono comunque sempre esclusi i danni alle tensostrutture.

IN.3 Garanzie complementari

(operanti solo se espressamente riportate sulla Scheda di polizza)

Fenomeno elettrico - (FENELE)

La Società, a parziale deroga delle esclusioni di cui all'articolo IN.6 - "Esclusioni", indennizza i danni materiali e diretti, nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza, causati ai beni assicurati da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici in genere, da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, - diverse da laser ad uso medico e/o estetico -, valvole termoioniche;
- b) dovuti a: usura o manomissione o da carenza di manutenzione; verificatisi durante le fasi di montaggio, smontaggio, prova o collaudo; dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia il cui importo è indicato sulla Scheda di copertura.

Tale garanzia si intende operante anche in presenza della Sezione Elettronica.

Merci in refrigerazione - (REFRIG)

La Società, a parziale deroga delle esclusioni di cui all'articolo IN.6 - "Esclusioni", indennizza, **nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza**, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, contenute in banchi, armadi o celle frigorifere a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- 1) eventi garantiti con la presente sezione;
- 2) accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La Società rimborsa inoltre, **entro il limite della somma assicurata**, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con un **massimo del 10% della somma assicurata**.

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di Euro 250.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Incendio delle fustelle - (FUSTEL)

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società indennizza, **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza**, i danni alle ricette custodite nella farmacia assicurata.

Per valore della ricetta si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

L'indennizzo per uno o più sinistri avvenuti in uno stesso anno assicurativo non potrà essere superiore alla somma assicurata a questo titolo.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Ricorso terzi - (RICTER)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi dagli eventi che, in base alla Formula di garanzia ed alle Condizioni aggiuntive e complementari prescelte dall'Assicurato e riportate sulla Scheda di copertura, risultano essere assicurati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

Contenuto in aumento - (CONAUM)

La somma indicata nella scheda di polizza alla voce Contenuto in aumento, si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Incendio Contenuto, per il solo periodo indicato sulla medesima Scheda di polizza.

Qualora fosse operante questa garanzia complementare, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento. Per la parte di somma assicurata con la presente partita, vengono prestate le stesse garanzie rese operanti per la partita Contenuto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IN.4 - Attività esercitata e caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- a) il fabbricato sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata purché aventi carattere di complementarietà e accessorietà dell'attività principale, se non esplicitamente escluse;
- b) agli effetti di quanto sopra non si terrà conto dell'eventuale esistenza di merci non inerenti l'attività dichiarata, anche se la loro presenza dovesse comportare un aggravamento di rischio, restando peraltro convenuto che per le suddette merci **in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000.** Il predetto limite del 10% non si cumula con il limite (in %) se previsto dall'attività indicata nella scheda di polizza.

- c) il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

IN.5 - Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze -Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili, merci speciali ed esplosivi influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata alla Società.

E' tuttavia tollerata, in quanto non ha influenza nella valutazione del rischio e quindi non deve essere dichiarata, l'esistenza di:

- a) **Infiammabili:** contenuti in serbatoi completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore; altrimenti riposti, e sempreché l'attività assicurata non ne preveda esplicitamente l'esclusione: per non più di 400 kg;
- b) **Merchi speciali:** per non più di 250 kg;
- c) **Esplosivi:** per non più di un 1 kg.

IN.6 - Esclusioni

Le esclusioni di polizza dipendono dalla Formulazione di garanzia prescelta dall'Assicurato (Rischi nominati o All Risks) e riportata sulla Scheda di copertura.

Esclusioni per Formula Rischi nominati

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e allagamenti, maremoti, cedimento o franamento del terreno;
- e) di smarrimento, di furto o tentato furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- g) a merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata assicurazione;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- i) di fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste alle Condizioni Aggiuntive "INDENN - Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio" e "DIARIA - Indennità giornaliera per interruzione di esercizio" (se rese operanti), ed all'art. IN.2.1.2 - Altre spese indennizzabili;
- k) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato dei loro familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- l) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Esclusioni per Formula All Risks

Sono esclusi:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 2. esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 3. terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno; frane, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
 4. inondazioni, alluvioni, mareggiate, maree, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazioni di acqua marina;
 5. trasporto e/o trasferimento e/o movimentazione e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate, al di fuori dall'area di pertinenza aziendale; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) i danni di:
1. guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anomalo od improprio funzionamento del macchinario; s'intendono però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche;

2. fenomeno elettrico da qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
3. fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni; crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; sempreché non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- c) i danni causati da o dovuti a:
1. interruzione di reazioni termiche, isoterme o chimiche ovvero da interruzioni o alterazioni di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
 2. mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati;
 3. errata manovra;
 4. effetti graduali degli eventi atmosferici;
 5. crolli, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati,
 6. polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 7. animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.);
 8. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
 9. errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
 10. mancata e/o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci; fuoriuscita del fluido frigorifero;
 11. difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
 12. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- d) si intendono comunque esclusi:
1. i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
 2. i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
 3. i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
 4. i danni di furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo o loro tentativi, furto con destrezza, borseggio e taccheggio; anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
 5. i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale chimica, biologica o nucleare, dell'acqua, dell'aria o del suolo;
 6. i danni di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
 7. i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza) ;
 8. i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;
 9. i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
- Sono inoltre esclusi
10. le perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, fatta eccezione per le garanzie previste alle Condizioni Aggiuntive "INDENN - Indennità aggiuntiva per interruzione di esercizio" e "DIARIA - Indennità giornaliera per interruzione di esercizio", - sempre se rese operanti - ed all'art. IN.2.1.2 - Altre spese indennizzabili
 11. sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 - questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

IN.6.1 - Delimitazioni di garanzia

Qualora sia stata prescelta dall'Assicurato e riportata sulla Scheda di copertura la Formulazione All Risks, ad integrazione di quanto

riportato all'articolo che precede, valgono le seguenti delimitazioni di garanzia:

- A) Relativamente ai danni diretti e materiali ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, la Società non indennizzerà i danni:
- 1) da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
 - 2) di imbrattamento di macchinari ed attrezzature e/o dei muri esterni dei fabbricati;
 - 3) verificatisi in occasione di serrate;
 - 4) a dehor, gazebo, tensostrutture che si trovano all'esterno del fabbricato assicurato ed inerenti l'attività oggetto della copertura assicurativa;
- B) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di occupazione del fabbricato, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- C) Relativamente ai danni materiali causati ai beni assicurati da eventi atmosferici quali: grandine, pioggia, vento (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) o quanto da esso trasportato ed abbattuto, si intendono esclusi i danni subiti da:
- 1 antenne, camini, ciminiera, recinti non in muratura, cavi aerei, gru, insegne, tende in genere e consimili installazioni esterne;
 - 2 cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi e silos in muratura ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - 3 fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici, tendo-strutture, tenso-strutture e simili; baracche in legno o plastica; quanto in essi contenuto;
 - 4 serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto se direttamente causati da grandine salvo quanto disposto dall'articolo 4.8.4 lettera e) Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti. I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, (accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento in deroga alla esclusione) alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, anche di terzi, assicurate o non poste nelle vicinanze.
- D) Relativamente ai danni materiali causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve la Società non indennizza i danni:
- 1) ai fabbricati (e loro contenuto) non conformi alle normative vigenti alla data di costruzione del fabbricato, relative ai sovraccarichi di neve;
 - 2) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
 - 3) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
- E) Relativamente ai danni da gelo sono esclusi:
- 1) quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica;
 - 2) causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.
- F) Relativamente ai danni direttamente causati da allagamenti conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale o occlusione delle condutture di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana, o trabocco o rigurgito di fognature; La Società non indennizzerà i danni:
- 1) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;
 - 2) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione d'acqua marina;
 - 3) cose all'aperto;
 - 4) i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato.
- G) Relativamente ai danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- H) Relativamente ai danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos, l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici).
- Restano comunque esclusi:
- 1) i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
 - 2) i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 - 3) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
 - 4) i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

IN.7 Forma di assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite/garanzie per le quali è prevista la copertura a primo rischio assoluto.

IN.8 Limiti di indennizzo

Per il presente contratto valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) **Valori e Preziosi:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di Euro 1.500 ed il massimo di Euro 3.000;
- b) **Oggetti d'arte:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 10.000, per singolo oggetto;
- c) **Cose particolari:** non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) **Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'esercizio commerciale (dipendenze):** non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. **In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.**

Limitatamente alla Formulazione All Risks, per gli eventi sotto riportati, la Società non indennizzerà per singolo sinistro importo superiore a quanto indicato:

- 1) **80% della somma rispettivamente assicurata alle singole partite per: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o**

dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio;

- 2) **10% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di Euro 40.000 (ridotto a Euro 10.000 per i pannelli solari e fotovoltaici) per sinistro e anno assicurativo per i danni direttamente** causati ai beni assicurati **da eventi atmosferici** (grandine, pioggia, vento, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria o quanto da esso trasportato ed abbattuto) **ad installazioni esterne** quali, pannelli solari e fotovoltaici, cancelli, muri di recinzione, (recinzioni in muratura), serbatoi e silos in muratura ed altri impianti fissi per natura e destinazione;
- 3) **50% della somma rispettivamente assicurata per fabbricato e contenuto per sovraccarico neve;**
- 4) **Euro 20.000 per sinistro e anno assicurativo per i danni direttamente causati da grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente estensione di garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione;
- 5) **Euro 20.000 per danni da gelo e danni da occlusione e intasamento di gronde e pluviali;**
- 6) **Euro 50.000 per i danni direttamente causati da allagamenti** (non conseguenti a fuoriuscita di acqua e altri liquidi causata da rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato assicurato) conseguenti a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana od occlusione o trabocco o rigurgito di condutture / fognature / sistemi di scarico;
- 7) **Euro 30.000 per:** i danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler) e per i danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos;
- 8) **Euro 10.000 per le spese di ricerca e riparazione** di cui all'articolo IN.2.1.1 - "Formule di garanzia" - "Formula All Risks" oggetto dell'assicurazione, per sinistro e anno assicurativo.

IN.9 - Franchigia

Qualora sia stata selezionata la Formulazione All Risks, per ogni sinistro indennizzabile a termini della suddetta formulazione, **rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa e assoluta il cui importo è riportato sulla scheda di copertura.**

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Spese di demolizione e sgombero	Non previsto	Non previsto	10% Somma Assicurata Fabbricato con il massimo di € 100.000 per sinistro
Spese di rimozione e ricollocamento	Non previsto	Non previsto	10% dell'indennizzo liquidabile a termine di Sezione
Perdita del canone di locazione	Non previsto	Non previsto	10% SA Fabbricato e non oltre il termine di 6 mesi
Spese di perizia ed onorari del perito	Non previsto	Non previsto	5% dell'indennizzo liquidabile a termine di Sezione con il massimo di € 3.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Costi e/o oneri di concessione ed urbanizzazione	Non previsto	Non previsto	5% dell'indennizzo liquidabile a termine di Sezione con il massimo di € 5.000 per sinistro
Spese di riprogettazione	Non previsto	Non previsto	5% dell'indennizzo liquidabile a termine di Sezione con il massimo di € 5.000 per sinistro
Spese ricostruzione archivi, documenti, registri	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Spese per il rifacimento di documenti personali	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 per sinistro
Cose all'aperto	10	500	20% SA Contenuto con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Cose all'aperto - Sinistro da "evento socio-politico"	10	1.000	20% SA Contenuto con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Merci presso terzi	10	300	20% SA Contenuto con il massimo di € 30.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Partecipazione a mostre e fiere	10	300	20% SA Contenuto con il massimo di € 30.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Centri commerciali - Spese condominiali a carico del Contraente	Non previsto	Non previsto	€ 1.000 mensili ed € 3.000 per sinistro
Centri commerciali - indennità per chiusura negozio "leader"	Non previsto	Non previsto	30 giorni per sinistro ed annualità assicurativa
Autovetture all'aperto	10	1.000	Non previsto
Eventi socio-politici e dolosi - Danni ai serramenti in occasione di Furto tentato o commesso - danni ai serramenti	Non previsto	100	€ 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Eventi socio-politici e dolosi	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura	80% delle SA Fabbricato e/o Contenuto
Dehors e Gazebo - Estensione ai danni da eventi Socio-politici e dolosi	15	500	Non previsto
Eventi atmosferici	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	Non previsto
Eventi atmosferici - danni ad installazioni esterne (no pannelli solari)	Non previsto	500	10% SA Fabbricato con il massimo di € 20.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Eventi atmosferici - danni ad installazioni esterne - Pannelli solari	Non previsto	500	10% SA Fabbricato con il massimo di € 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Eventi atmosferici - Intasamento gronde e pluviali da insufficiente smaltimento in occasione di precipitazione	Non previsto	500	€ 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Eventi atmosferici - danni alle tende frangisole, a bracci od a cappottina	Non previsto	500	€ 2.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Dehors e Gazebo -Estensione ai danni da Eventi atmosferici	15	500	Non previsto
Vento e grandine su elementi fragili - danni da grandine a lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica	Non previsto	500	€ 15.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Vento e grandine su elementi fragili - veicoli all'aperto protetti da rete anti grandine	10	250	20% SA Partita Contenuto con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa e con il massimo di € 1.500 per sinistro per singolo veicolo
Vento e grandine su elementi fragili - veicoli all'aperto non protetti da rete anti grandine	10	250	20% SA Partita Contenuto con il massimo di € 25.000 per sinistro ed annualità assicurativa e con il massimo di € 1.500 per sinistro per singolo veicolo
Sovraccarico neve	Non previsto	1.000	50% SA Fabbriato e/o Contenuto per sinistro ed annualità assicurativa
Fuoriuscita di liquidi	Non previsto	300	Non previsto
Fuoriuscita di liquidi - Rottura da gelo	Non previsto	300	€ 5.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Occlusione condutture e rigurgito fognature	Non previsto	300	€ 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Spese per ricerca e riparazione	Non previsto	200	€ 5.000 per sinistro ed € 10.000 per annualità assicurativa
Indennità percentuale per interruzione di esercizio	Non previsto	Non previsto	15% importo liquidato per le partite Fabbriato, Contenuto, Fenomeno elettrico, Merci in refrigerazione e Fustelle
Indennità giornaliera per interruzione di esercizio	Non previsto	3 giorni	Massimo 90 giorni per sinistro ed annualità assicurativa. In caso di interruzione parziale indennità giornaliera ridotta del 50%
Indennità giornaliera per interruzione di esercizio - Per infortunio del titolare	Non previsto	3 giorni	Massimo 90 giorni per sinistro ed annualità assicurativa. In caso di interruzione parziale indennità giornaliera ridotta del 50%
Dehors e Gazebo —Estensione ai danni da eventi atmosferici e Sociopolitici e dolosi (per Formula All Risks)	Non previsto	500	Non previsto
Fenomeno Elettrico	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	Non previsto
Merci in refrigerazione	10	250	Non previsto
Merci in refrigerazione - smaltimento merce avariata	10	250	10% SA per sinistro ed annualità assicurativa
Ricorso terzi - Danni da interruzione di attività	Non previsto	Non previsto	10% del Massimale assicurato
Attività esercitata - merci non inerenti l'attività dichiarata	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Limiti di indennizzo - Valori e Preziosi	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il minimo di € 1.500 ed il massimo di € 3.000
Limiti di indennizzo - Oggetti d'arte	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto
Limiti di indennizzo - Cose particolari	Non previsto	Non previsto	10% SA Contenuto

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Limiti di indennizzo - Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'esercizio commerciale	Non previsto	Non previsto	20% SA Contenuto
Formulazione All Risk	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	Non previsto
Formulazione All Risks - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	80% SA alle singole partite per sinistro
Formulazione All Risks - Eventi atmosferici - danni ad installazioni esterne (no pannelli solari e fotovoltaici)	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	10% SA Fabbricato con il massimo di € 40.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Formulazione All Risks - Eventi atmosferici - danni ad installazioni esterne-pannelli solari e fotovoltaici	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	10% SA Fabbricato con il massimo di € 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Formulazione All Risks - Sovraccarico neve	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	50% SA Fabbricato e Contenuto per sinistro
Formulazione All Risks - Grandine - danni ai serramenti, vetrate e lucernari, lastre di cemento amianto, fibrocemento, manufatti in materia plastica.	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	€ 20.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Formulazione All Risks – danni da Gelo e da Occlusione ed intasamento di gronde e pluviali	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	€ 20.000 per sinistro
Formulazione All Risks - Allagamenti conseguenti a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana od occlusione o trabocco o rigurgito di condutture / fognature / sistemi di scarico.	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	€ 50.000 per sinistro
Formulazione All Risks - danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici e per i danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	€ 30.000 per sinistro
Formulazione All Risks – Spese di ricerca e riparazione	Non previsto	Vedasi Scheda di copertura	€ 10.000 per sinistro ed annualità assicurativa

EL - ELETTRONICA

Che cosa posso assicurare

EL.1 - Cosa si assicura

Apparecchiature elettroniche (definizione)

Si assicurano esclusivamente le **Apparecchiature elettroniche, intendendosi per tali:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività indicato in polizza.

Sono comunque esclusi i telefoni cellulari, smartphone e tablet.

Contro quali danni posso assicurarmi

EL.2 - Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche di cui all'articolo EL.1, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di € 100 .

Sono inoltre comprese:

- 1 Le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.
- 2 I costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.
3. Le spese e gli onorari del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente a quanto previsto alla Sezione 13 "Cosa fare in caso di sinistro" nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000, anche in eccedenza alla somma assicurata.**

EL.2.1 - Condizioni aggiuntive

(operanti solo se riportate sulla Scheda di copertura)

A) Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- 1) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o per svista. **Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;**
- 2) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione. **Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente Condizione aggiuntiva, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata, con il massimo di € 7.000.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo rischio assoluto.

B) Indennità aggiuntiva

A parziale deroga dell'art. EL.8 lett. r), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 10% della somma assicurata con massimo di € 5.000.

C) Impiego mobile

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Relativamente alle garanzie furto/rapina/scippo l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:

- a) sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. EL.3.2;
- b) sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
- c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
- d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
- e) rapina.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata :

- con lo scoperto del 25% relativamente ai punti b), c), d), e);
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica nell'articolo EL.2, relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo rischio assoluto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

EL.3 - Delimitazioni operatività della garanzia

EL.3.1 - Caratteristiche del fabbricato (danni da incendio e da furto)

I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che:

- a) il fabbricato sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata purché aventi carattere di complementarietà e accessorietà dell'attività principale, se non esplicitamente escluse;
- b) il fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che:

- c) i locali contenenti le cose assicurate, tutti comunicanti, o non, costituenti l'intero fabbricato o parte di esso, adibiti all'attività indicata in polizza, abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.
- d) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno (quali sbarre, catenacci e simili) oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica ancorate nei muri. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui sopra.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

EL.3.2 - Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse, violandone le difese esterne aventi le caratteristiche previste all'articolo EL.3.1 lettere c) e d), mediante:

- 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- 2) uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) uso di chiavi false;

- 4) uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione.

EL.4 - Scoperti in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

- del 20% , se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;
- del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda;
- del 25% -in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt.1893 e1898 c.c. -nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi;
- In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. EL.3.1 lettera d), e purchè questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazioni di uno scoperto pari al 20%. Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

EL.5 - Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le **relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo**; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

EL.6 - Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

EL.7 - Buona fede

Se il Contraente/Assicurato, all'atto della stipulazione della polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il rischio o rende dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e semprechè egli abbia agito in buona fede, il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato. Il Contraente ha però l'obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamente corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

EL.8 - Esclusioni

La Società non indennizza i danni :

- verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- di natura elettrica, verificatisi senza concorso di causa esterna;
- di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. EL.2;
- indiretti, salvo quanto previsto al punto EL.2;
- da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, - diverse da laser ad uso medico e/o estetico -, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- causati da (o connessi a) virus informatici;
- sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti

integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- x) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

EL.9 - Forma di assicurazione

L'assicurazione Elettronica è prestata a Valore intero, salvo che non sia indicato diversamente sulla Scheda di copertura.

La condizioni aggiuntive C) Impiego mobile e A) Supporti dati, software in licenza e i programmi in licenza d'uso, se rese operanti, sono prestate a Primo rischio assoluto.

EL.10 - Coesistenza Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse, ad eccezione della Condizione aggiuntiva "Fenomeno elettrico - (FENELE)" - se resa operante - , dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto e Rapina se rese operanti.

EL.11 - Elettronica a Primo Rischio Assoluto - (ELEPRA)

Qualora sulla scheda di copertura, in corrispondenza della partita Elettronica, sia riportato "Elettronica a Primo Rischio Assoluto", la garanzia Elettronica, a deroga di quanto riportato all'art. EL.9 - "Forma di assicurazione", è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, alla applicazione della regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 - "Assicurazione parziale - regola proporzionale" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scop.to%	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Garanzia Elettronica	10	100	
Sgombero e trasporto residui e ripristino apparecchi danneggiati			3.000 euro
Danni ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati			3.000 euro
Spese e onorari Perito			10% dell'indennizzo con il massimo di 3.000 euro
Furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e chiusura non conformi	20		
Scoperti in casi particolari			
Furto commesso con uso di chiavi false, od uso fraudolento di chiavi vere dagli addetti	20		
Furto o rapina commessi usando veicoli all'interno dei locali	20		
Furto con aggravamento del rischio (cantieri edili, impalcature, ponteggi)	25		
Supporto dati e software	10	250	15% indennizzo liquidabile con il massimo 7.000 euro
Indennità aggiuntiva			10% della somma assicurata con il massimo 5.000 euro
Impiego mobile			15% della somma assicurata. con il massimo di 1.000 euro

MC - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Che cosa posso assicurare

MC.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, indennizza i danni indiretti subiti dall'Assicurato.

Contro quali danni posso assicurarmi

MC.2 - Rischio assicurato

La Società indennizza un importo sino al massimo di quello indicato nella Scheda di polizza, per:

- la perdita di Margine di Contribuzione (vedasi Glossario) dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita (vedasi Glossario), nonché
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita,

verificatesi a seguito di un danno indennizzabile in base alle Sezioni IN - Incendio ed Altri Danni ai Beni, e/o EL - Elettronica (che costituiscono la cosiddetta Sezione di riferimento).

Fermo quanto previsto agli Articoli MC.4 - "Esclusioni" e MC.5 - "Delimitazioni e detrazioni".

MC.3 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

Oneri peritali

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, **entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 15.000 per periodo di assicurazione**, fermo il disposto di cui all'Articolo MC.9 - "Limite massimo di indennizzo" e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Inoperatività delle Sezioni di riferimento

A parziale deroga di quanto contenuto nel testo della presente Sezione, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato anche per le perdite che possono derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro risarcibile a termini delle garanzie previste nella Sezione di riferimento, ma rientranti nella franchigia fissa ivi prevista oppure non indennizzabili come i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita assicurazione.

Provvedimento imposto dalle Autorità

La Società risponde della perdita effettiva derivante da inattività, **per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni**, in seguito a divieto di accesso ai beni descritti nella polizza di riferimento, imposto dall'Autorità in conseguenza di un evento verificatosi e previsto dalle Sezioni di riferimento.

Oneri di liquidazione: onorari delle società di revisione

La garanzia è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato in caso di sinistro per gli onorari dovuti alla Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Norme che regolano il Contratto e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, **entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 25.000 per periodo di assicurazione**, fermo il disposto di cui all'Articolo MC.9 - "Limite massimo di indennizzo" e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MC.4 - Esclusioni

Sono escluse le perdite e le spese:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della polizza di riferimento:
 - causato da o dovuto a guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario; rotture accidentali del macchinario che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;
 - di furto, rapina;
- b) conseguenti a prolungamento dell'inattività causato da:
 - dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - provvedimenti imposti dall'Autorità, salvo quanto previsto all'Articolo MC.3 - "Provvedimento imposto dalle Autorità";
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono altresì escluse le perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni di riferimento.

MC.5 - Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicato per il numero di giorni indicati nell'Articolo MC.6 - "Franchigia Fissa".

1. Relativamente agli eventi sottoelencati la Società risponde delle perdite conseguenti, limitatamente al caso in cui detti eventi siano coperti a termini della polizza di riferimento e abbiano dato origine ad un sinistro indennizzabile a termini della stessa, nel limite, per

uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione di fianco indicato:

- **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio: 80% della somma assicurata;**
- **fenomeno elettrico fino al massimo di Euro 10.000;**
- **sovraccarico neve: fino a concorrenza del 40% della somma assicurata;**
- **eventi indennizzabili con la Sezione Elettronica: fino al massimo di Euro 50.000.**

2. Relativamente ai costi per il personale, gli stessi saranno indennizzati sempreché non rientrino tra quelli indennizzabili con la polizza di riferimento e sempreché l'Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni.

MC.6 - Franchigia Fissa

Il periodo di sinistro, liquidabile a termini della presente polizza, dall'ammontare dell'indennizzo verrà detratto un importo corrispondente ai primi 3 giorni d'inattività, compreso quello in cui si è verificato il sinistro stesso.

MC.7 - Periodo di indennizzo

Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima di 6 mesi. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

MC.8 - Cessazione dell'attività dopo il sinistro

La Società non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo quando l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il sinistro. L'attività si considera ripresa anche quando venga riattivata con tecniche diverse da quelle usate al momento del sinistro purché di equivalente o maggiore portata economica.

La Società non è altresì tenuta a corrispondere indennizzo per quelle attività parziali che l'Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.

MC.9 - Limite massimo di indennizzo

A nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel corso di un periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'Articolo MC.11 - "Modalità di aggiornamento della somma assicurata a titolo di Margine di Contribuzione. Obblighi di comunicazione", la Società si obbliga a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione indicata in polizza non superiore al 30% della somma stessa.

MC.10 - Inoperatività della presente sezione

La presente sezione è automaticamente non operante al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;**
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;**
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa. In tutti i casi, il premio del periodo in corso è dovuto per intero alla Società.**

MC.11 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata a titolo di Margine di Contribuzione. Obblighi di comunicazione

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di Contribuzione dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata.

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, superiore o inferiore al 30%, emetterà un atto di aggiornamento, valido fino a eventuale successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

- 1 la nuova somma assicurata;
- 2 l'ammontare del premio anticipato per il periodo assicurativo futuro, calcolato sulla base della nuova somma assicurata.

La Società emetterà altresì un atto di regolazione in cui verrà indicato l'eventuale importo di conguaglio per il periodo assicurativo trascorso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza .

Qualora il Contraente non corrisponda gli eventuali premi di conguaglio entro 30 giorni dalla data di presentazione degli atti, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 30% saranno oggetto di specifica pattuizione. **Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di Contribuzione, la Società può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.**

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di evento dannoso occorso durante il periodo assicurativo, la somma da dichiarare ai fini della regolazione del premio non dovrà tenere conto della riduzione del Margine di Contribuzione imputabile agli eventuali danni occorsi.

MC.12 - Determinazione della somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione

La somma assicurata deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al margine di contribuzione ricavato dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Il margine di contribuzione, ai fini assicurativi, si determina calcolando la differenza tra il totale della colonna di sinistra (ricavi di vendita più rimanenze finali) ed il totale della colonna di destra (rimanenze iniziali più l'insieme di voci variabili di quote variabili delle voci semivariabili) del questionario Mod. 23AP che fa parte integrante della presente polizza.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto%	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Garanzia Elettronica	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	Entro il 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo di € 15.000 per annualità assicurativa
Sgombero e trasporto residui e ripristino apparecchi danneggiati	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	Entro il 3% dell'indennizzo liquidato con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa
Danni ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	80% della SA
Spese e onorari Perito	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	10.000
Furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e chiusura non conformi	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	40% SA
Scoperti in casi particolari	Non previsto	Margine di contribuzione diviso n.ro gg lavorativi annui per 3 gg	50.000

MT - MERCI - ATTREZZATURE TRASPORTATE

Che cosa posso assicurare

MT.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di Polizza, vale per i danni materiali e diretti subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, comprese eventuali soste, su veicoli propri od in uso all'Assicurato, condotti dallo stesso o dagli altri Addetti.

Contro quali danni posso assicurarmi

MT.2 Rischio assicurato

I beni di cui al precedente articolo MT.1 sono assicurati per i danni materiali e diretti a seguito di:

MT.2.1 Incendio ed altri danni ai beni: incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli identificati durante la circolazione stradale, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, purchè i beni assicurati siano imballati ed opportunamente stivati.

MT.2.2 Furto o rapina: esclusivamente dalla ore 6 alle ore 22 durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi (e non telonati). Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. I danni devono essere perpetrati mediante infrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MT.3 Esclusioni

Per la garanzia incendio ed altri danni ai beni, **non sono indennizzabili i danni :**

- a) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- b) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchi;
- c) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- d) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- e) a veicoli.

Per la garanzia Furto e rapina, **sono esclusi i danni :**

- a) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. o trasportate su rimorchio;
- b) ai veicoli;
- c) subiti da oggetti d'arte e pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi;

MT.4 - Estensione territoriale

La presente garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

MT.5 - Scoperto di garanzia

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 250.

MT.6 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a primo rischio assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Scoperto di garanzia	20%	250	

CR - CRISTALLI VETRI ED INSEGNE

Che cosa posso assicurare

CR.1 - Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano:

- lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio;
- insegne, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato poste sia all'interno che all'esterno purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione; il tutto non destinato alla vendita e/o riparazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

CR.2 - Rischio assicurato

La Società indennizza, nei limiti della somma riportata in polizza, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, alle cose assicurate indicate al precedente articolo.

Sono comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 4.000. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 100.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CR.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- 2) da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- 3) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- 4) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- 5) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 6) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- 8) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti.

Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza .

CR.4 - Forma di assicurazione

Le coperture delle presente Sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Lastre		100	4.000 euro per singola lastra

RC - RESPONSABILITA' CIVILE

Che cosa posso assicurare

RC.1 Cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La garanzia Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato (RCFAB) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario dei fabbricati riportati sulla Scheda di copertura.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di copertura e per le quali sia stato pagato il relativo premio, di seguito riportate:

RCT - Assicurazione responsabilità civile verso terzi

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività riportata sulla Scheda di copertura. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti. Per attività o lavori commissionati a ditte terze, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. - Assicurazione responsabilità civile verso terzi, quanto l'assicurazione R.C.O. - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera, se resa operante, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

RCO - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - purché **in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- 1) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- 2) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- 3) le richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso**.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- Euro 2.500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato
- Euro 5.000 per altri Addetti

4) per il rischio delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale e spiega i suoi effetti a **condizione che le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione**.

La presente estensione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 500.000 per sinistro con il limite di Euro 250.000 per persona danneggiata per:

- a) più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- b) più sinistri, anche se manifestatisi in diversi periodi assicurativi ed originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

L'assicurazione di cui al presente punto 4, non vale per:

- 1) **gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **malattie professionali** conseguenti:

- 2a): alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- 2b): alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.

3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Inoltre la garanzia RCO - Responsabilità Civile verso prestatori d'opera, vale anche per l'inesatta interpretazione di norme INAIL. Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

RCFAB – Responsabilità Civile della Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende anche i danni e i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, nonché dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati**. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

La garanzia comprende anche la responsabilità per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato indicato nella scheda di polizza.

Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori**.

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

RC.3 Condizioni sempre operanti

Oltre a quanto riportato al precedente art. RC.2, ed in relazione alle garanzie ivi previste e rese operanti sulla Scheda di copertura, si intendono operanti anche le seguenti garanzie:

Azioni di rivalsa INPS - (RIVALS)

Ai fini della garanzia RCO, l'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Danni alle cose - (DANCOS)

a) Danni a mezzi sotto carico o scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, **ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.**

b) Danni ai veicoli in sosta

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli da trasporto merci -ad eccezione di natanti ed aeromobili -e veicoli di terzi e degli addetti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, purché non derivanti dalla circolazione di altri veicoli come previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 - Danni da circolazione - (CIRCOLA). **L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250 per ogni veicolo danneggiato con il limite di indennizzo di Euro 50.000. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantis a bordo dei veicoli stessi.**

c) Danni a cose degli addetti (esclusi i veicoli)

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti trovantis nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di imbarcazioni, preziosi, valori e denaro.**

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio. L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250; il limite di indennizzo è di Euro 10.000 per ogni danneggiato, con il limite di Euro 25.000 per periodo assicurativo.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività - (INTATT)

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500 ed il limite indennizzo di Euro 250.000.

Responsabilità personale di tutti gli addetti - (RCADDE)

L'assicurazione comprende, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Gli addetti sono considerati terzi limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del c.p.

Estensione del novero di terzi - (NOVERO)

Ai fini della garanzia RCT e/o RC della Proprietà del Fabbricato, sono considerati terzi:

- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori -che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico;
- coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- i professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, gli agenti di vendita, i fornitori, i concessionari ed i depositari nonché i dipendenti degli stessi.

Lavoratori autonomi utilizzati nell'impresa - (LAVAUT)

Qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di lavoratori autonomi per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, ai fini della garanzia RCO (se resa operante), gli stessi sono considerati terzi, **nei limiti del relativo massimale, per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p..**

In caso di sinistro, l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 2.500 per ogni lavoratore autonomo infortunato.

Rimangono invece sempre escluse dalla validità della presente "Condizione sempre operante" le malattie professionali.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato, escluso il dolo.

Per polizze il cui premio è calcolato su numero addetti, la presente "Condizione sempre operante" si intende valida per massimo 3 lavoratori autonomi impiegati non contemporaneamente dall'Assicurato nel corso del periodo assicurativo.

Per polizze il cui premio è calcolato sul fatturato, la presente "Condizione sempre operante" si intende valida senza vincoli legati al numero di prestatori autonomi impiegati dall'Assicurato.

Borsisti, Corsisti, Stagisti, Tirocinanti - (STAGES)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, e tirocinanti che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, **limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il numero dei borsisti, corsisti, stagisti e tirocinanti non viene computato ai fini del calcolo del premio in quanto non rientranti nel novero di "addetti".**

Coincidenza Proprietà del Fabbriato - Assicurato - (PROPR)

Qualora l'Assicurato sia anche proprietario dei locali dove viene svolta l'attività assicurata, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da:

antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino;

esistenza, nell'ambito dell'esercizio commerciale, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;

proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi di pertinenza;

centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione.

La garanzia comprende anche la responsabilità per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nel fabbricato indicato nella scheda di polizza. Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Rischio smercio - (SMERCI)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso l'acquirente, dalle cose vendute o somministrate, **esclusi quelli dovuti a vizio originale del prodotto.**

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originale del prodotto.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna di cose vendute durante il periodo di assicurazione e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

L'assicurazione non vale se l'assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività. Relativamente alle farmacie, la validità dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte degli addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati da prodotti galenici, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio.

Qualora attivata la sezione RC Prodotti, relativamente ai prodotti per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di produttore, la presente condizione speciale non si intende operante.

Committenza auto - (COMAUT)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dagli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

L'assicurazione comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'articolo RC.6 - "Persone non considerate terzi", lettera a).

Questa estensione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 e si intende operante nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Inquinamento accidentale - (INQACC)

L'assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione si viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500 ed il limite di indennizzo di Euro 150.000.

Qualora attivata la sezione RC Inquinamento, la presente condizione speciale non si intende operante.

Garanzia Attività presso terzi - (TERZI)

Ai fini della garanzia RCT:

a) Attività presso terzi

L'assicurazione comprende i danni provocati a cose di terzi dall'Assicurato e/o dai suoi addetti durante l'attività esercitata presso terzi **con esclusione delle attività di installazione. Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.**

b) Danni da incendio

L'assicurazione comprende i danni provocati a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute.

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000. c) Danni a cose nell'ambito dei lavori.

L'assicurazione comprende i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 50.000.

Danni da circolazione - (CIRCOLA)

L'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RC Auto negli spazi antistanti, laterali o retrostanti o comunque utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata.

Relativamente invece ai danni da circolazione, verificatisi in tali spazi, causati da veicoli per i quali sia previsto l'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto, l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia all'Assicurato e dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A. L'assicurazione si intende

prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500 per veicolo danneggiato.

Misuratori fiscali - (FISCO)

L'attività del Contraente consiste nell'installazione, vendita, manutenzione e riparazione di bilance e registratori di cassa e verifica periodica su misuratori fiscali. L'attività è coperta da assicurazione di responsabilità civile per i danni causati nell'esercizio di verifica periodica su misuratori fiscali senza applicazione di franchigia, in ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28/07/2003 allegato IV, P 1.4.

Estensioni diverse - (VARIE)

L'assicurazione comprende a titolo esemplificativo i rischi derivanti:

- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stand;
- dall'esistenza della mensa aziendale e di bar, di macchinette automatiche di distribuzione di cibi e bevande, accessibile anche ad estranei. Limitatamente al caso di intossicazioni alimentari i dipendenti rientrano nel novero dei terzi;
- dal servizio sanitario di primo soccorso e antincendio sempreché gli addetti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali;
- dall'impiego di velocipedi, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici.

Fabbricato attualmente in corso di costruzione o ristrutturazione - (COSTRU)

Qualora sulla Scheda di copertura, alla Voce "Cosa assicuriamo", venga riportata, come descrizione dell'attività, "Fabbricato in corso di costruzione / ristrutturazione", la Società prende atto che il fabbricato assicurato è in corso di costruzione o ristrutturazione.

Fermo quanto sopra, la garanzia "RCFAB – Responsabilità Civile della Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività", sempre che sia stata resa operante, vale esclusivamente per la responsabilità in qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, del fabbricato indicato nella scheda di polizza. Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, configurandosi un mutamento nel rischio, il Contraente si obbliga a darne avviso alla Società ed a procedere ad una sostituzione di polizza per aggiornare il rischio assicurato in base alla nuova destinazione funzionale del fabbricato.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

Responsabilità Civile delle Aree gioco per bambini (GIOCHI)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di giochi per bambini situati nell'area di pertinenza dell'esercizio commerciale assicurato.

La presente garanzia opera a condizione che:

- siano rispettate le normative in materia di sicurezza previste dalla legislazione vigente relativamente alle attrezzature da gioco per bambini;
- siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza;
- la presenza di tale area giochi rivesta carattere di accessoria rispetto all'attività principale.

Responsabilità Civile attività accessoria di catering (CATERI)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'attività di catering svolta in modo secondario e accessorio all'attività principale e sempreché attinente alla stessa.

La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera:

- con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250;
- con il limite di risarcimento di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa per i soli danni da incendio.

Responsabilità civile della piscina accessoria all'attività assicurata (SWIMM)

L'Assicurazione comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà;
- dalla conduzione, ma solo qualora sulla Scheda di copertura sia stata resa operante la garanzia RCT;

di piscine situate nell'area di pertinenza dell'attività assicurata, a condizione che il suo accesso sia riservato esclusivamente ai clienti dell'attività principale assicurata, rispetto alla quale tale impianto deve avere necessariamente carattere accessorio.

Sono in ogni caso esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove.

Responsabilità Civile da applicazione prodotti cosmetici e pratica trattamenti di bellezza (BEAUTY)

Qualora l'attività riportata sulla Scheda di copertura risulti essere:

- Parrucchiere e Barbiere od,
- Istituti bellezza, estetisti senza assistenza medica, solarium vendita cosmetici NO tatuaggi/piercing,

l'assicurazione è estesa ai:

- a) danni cagionati alle cose dei clienti in occasione dei servizi professionali prestati anche presso il domicilio degli stessi;
- b) danni corporali derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico purché:
 - l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza;
 - l'Assicurato, o le persone di cui lo stesso si avvale, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

La presente Condizione sempre operante è prestata con applicazione di una franchigia di euro 250 e con un limite di indennizzo di Euro 200.000.

Copresenza garanzia RCT/RCO - (COPRCT)

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, il limite di indennizzo complessivo non potrà eccedere il massimale previsto per la garanzia RCT.

RC.4 - Condizioni Aggiuntive

(operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura)

Responsabilità civile installazione presso terzi - (PRESSO)

L'assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi dall'Assicurato e/o dai suoi addetti durante l'installazione presso terzi dei prodotti venduti, ma esclude i danni alle cose installate, le spese per la loro eventuale sostituzione o riparazione nonché i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione è prestata con il limite di indennizzo di Euro 100.000.

Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione o riparazione (372008)

(per le sole attività di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 e successive modifiche, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa)

A deroga dell'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione, lettera i), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- e) da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000 per danni a cose e di Euro 1.000.000 - o fino al massimale riportato sulla Scheda di copertura, se inferiore - per danni a persone.

Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori - (POSTGE)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato, per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione di impianti, apparecchiature e cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso o da difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o di riparazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- da interruzione o sospensione di attività.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza.

L'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000 per danni a cose e di Euro 250.000 per danni a persone.

Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (COSTRA)

A deroga di quanto previsto all'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione, lettera g), l'assicurazione è estesa ai danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate.

Questa estensione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 100.000.

Responsabilità civile da Furto (RCFUR)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi.

La presente assicurazione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 250 ed il massimo indennizzo di Euro 50.000.

Tali danni sono comunque esclusi se derivanti da operazioni effettuate da imprese edili, da attività svolte nei cantieri edili o inerenti lavori di montaggio di carpenteria in genere.

Lavanderie e stirerie (STIRO)

A deroga dell'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione lettera g), l'assicurazione è estesa ai danni alle cose in consegna, custodia, lavorazione.

La presente estensione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo Euro 250, ed il limite di indennizzo di Euro 10.000.

Commercio ambulante (AMBUL)

L'assicurazione è estesa all'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in polizza nell'ambito di aree idonee. L'ubicazione indicata in polizza si intende riferita a depositi serverni in via accessoria all'attività Commerciale assicurata. Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività Commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino

nelle aree destinate all'esercizio dell'attività assicurata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Relativamente ai danni a cose altrui conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato da lui detenute o possedute, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500 ed il limite di indennizzo di Euro 50.000.

Per i danni subiti dai mezzi di trasporto e alle cose trovantisi nell'ambito delle operazioni di carico, scarico, allestimento o smobilizzazione dell'esercizio mobile, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 150 ed il limite di indennizzo di Euro 5.000. Sono esclusi i danni alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori.

Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico (RCBENZ)

Qualora sulla Scheda di copertura sia indicata la Condizione Aggiuntiva "Responsabilità Civile dei distributore di carburante e stazioni di servizio", a deroga dell'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione lettera g), l'assicurazione è estesa ai danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia e/o sotto rifornimento **con applicazione della franchigia per danni a cose pari a Euro 250.**

Relativamente alle stazioni di lavaggio automatico sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergicristalli e tergicristalli.

L'assicurazione è operante per i danni che si verificano nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto derogato ai seguenti commi. Relativamente alle attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio, l'assicurazione è prestata per i danni che avvengono entro 36 ore dal rifornimento e/o cambio o ad una distanza dall'esercizio non superiore a 5 KM, con applicazione della franchigia sopra prevista ed il limite di indennizzo per veicolo di Euro 5.000.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio o antifurto;
- b) da mancato uso o indisponibilità del veicolo;
- c) derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti.

Malattie professionali - Estensione temporale (MALTEM)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo RC.2 - "Rischi assicurati", "RCO - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera". L'assicurazione è estesa alle malattie professionali che si manifestano entro 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Servizio di guardaroba: danni a cose in consegna e custodia (GUARDA)

A deroga dell'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione lettera g), l'assicurazione è estesa, **sempreché esista un servizio di guardaroba custodito e fino alla concorrenza di Euro 250 per singolo danneggiato**, ai danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis, 1786 c.c. **ferma restando l'esclusione per i danni a cose non consegnate.**

L'assicurazione non comprende oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, valori bollati, marche, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura, stiratura e simili.

Toelettatura - Danni agli animali (TOLETTA)

A deroga dell'articolo RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione lettera g), l'assicurazione è estesa ai danni agli animali in consegna e custodia all'Assicurato, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove il medesimo svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione, che siano causa diretta dei trattamenti ricevuti.

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: furto, smarrimento, errori nella consegna dell'animale all'effettivo proprietario, incendio, contagio. Questa estensione è prestata sino a concorrenza di Euro 2.500 per animale, con il limite di Euro 15.000 per anno assicurativo e con una franchigia di Euro 500 per sinistro.

Responsabilità civile per noleggio bici, monopattini, risciò (RCBICI)

Si comprende l'attività di noleggio biciclette, monopattini (anche elettrici), risciò e dispositivi di trasporto personale (tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti), limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà delle stesse, con esclusione dei danni derivanti da vizio originario del prodotto e dei danni da esercizio delle bici noleggiate; è **pertanto esclusa la responsabilità civile personale del conducente/utilizzatore nonché i danni corporali cagionati alle persone trasportate.**

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250 per sinistro per danni a cose.

Tatuatori - Limitazione alla responsabilità della conduzione (TATTOO)

L'assicurazione di responsabilità civile è **limitata esclusivamente** ai danni derivanti dalla conduzione dello studio di tatuaggi.

Rimangono esclusi i danni derivanti dall'esercizio professionale dell'attività di tatuatore.

Responsabilità Civile per attività di alloggio accessoria ad attività di somministrazione (RCSOMM)

L'assicurazione comprende l'attività di alloggio esercitata dall'Assicurato, a condizione che questa si configuri come completamento dei servizi offerti alla propria clientela, ed **abbia carattere di accessorietà** rispetto all'attività principale di somministrazione di cibi e bevande oggetto dell'assicurazione.

- **Ai fini dell'operatività della presente Condizione aggiuntiva è necessario che:**
 - l'attività di alloggio sia esercitata in conformità e con le modalità previste dalle leggi che regolano la materia e successive integrazioni e/o modificazioni;**
 - i titoli autorizzativi in forza dei quali viene esercitata l'attività accessoria di alloggio devono essere intestati o comunque direttamente ed esclusivamente riconducibili al Contraente.**

La garanzia comprende inoltre i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate e non all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile.

La copertura per i danni alle cose portate nell'esercizio, consegnate e non all'Assicurato, **viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni danneggiato, col minimo assoluto di euro 200. In nessun caso la Società, per tale estensione, sarà tenuta ad indennizzare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, somma superiore, di euro 20.000,00.**

Tale estensione:

- **per i preziosi si intende prestata fino alla concorrenza del 50% della somma suindicata;**

- non si intende operante per denaro, valori bollati, marche titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Agli effetti dell'applicazione del suindicato limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico danneggiato anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

Danni alle cose in consegna e/o custodia (esclusi i veicoli) - (CUSTOD)

A parziale deroga dell'art. RC.6 h), la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500 e con il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di euro 20.000,00.

Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori - (LAVCOS)

A parziale deroga dell'art. dell'art. RC.6 lettera c) sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 500,00 euro e fino a un limite di indennizzo di 20.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero salvo:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva e di installazione;
- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie;
- limitatamente a quanto previsto dalla Garanzia accessoria "COMAUT - Committenza auto", l'assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio dell'Unione Europea.

RC.6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) gli addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

RC.7 - Pluralità di assicurati

Il massimale rimane unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati.

RC.8 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 - Danni da circolazione - (CIRCOLA)
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 - Inquinamento accidentale - (INQACC);
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 - Garanzia Attività presso terzi - (TERZI), lettera b) nonché da quanto previsto alla Condizioni Aggiuntive "Commercio ambulante", di cui all'articolo RC.4;
- g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 - Garanzia Attività presso terzi - (TERZI), lettera c);
- i) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- j) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi fatto salvo quanto previsto dalla condizione di cui all'articolo RC.3 - "Rischio smercio - (SMERCI)";
- k) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. L'assicurazione

R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- o) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- p) derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di impianti sportivi, salvo quanto previsto alla condizione "Responsabilità civile della piscina accessoria all'attività assicurata" di cui all'articolo RC.3 - Condizioni sempre operanti.
- q) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- r) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- s) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- t) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- u) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- v) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- w) causati da (o connessi a) virus informatici;
- x) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- y) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

RC.9 - Franchigia

Limitatamente ai danni alle cose, l'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia il cui importo è indicato sulla Scheda di copertura. Restano ferme le franchigie od i minimi di scoperto di importo superiore eventualmente previste nelle presenti condizioni.

RC.10 - Determinazione del premio

RC.10.1 - Contratto stipulato sulla base del numero di addetti - Variazione del numero di addetti

Qualora il contratto non preveda "regolazione del premio", la cui presenza è indicata sulla Scheda di copertura, il premio di polizza è determinato sulla base del numero addetti indicato in polizza.

A tal fine, **Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula il numero massimo di addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione.**

Detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione.

Se nel corso della durata del contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell'articolo NC.3 - "Aggravamento del rischio".

Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a:

- una unità se il numero dichiarato di addetti è inferiore o pari a 7 unità;
- due unità se il numero dichiarato di addetti è superiore o pari a 8 unità.

RC.10.2 - Contratto stipulato sulla base del fatturato

Se dalla Scheda di copertura, risulta che il contratto è a regolazione del premio, vale quanto di seguito riportato:

a) Determinazione del premio

Il premio è convenuto in base al fatturato, e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio (fatturato), fermo il premio minimo di garanzia stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società considererà l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero.”

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell' elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

d) Sanzioni

1. qualora, espletati i controlli di cui al punto c), risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3).
2. Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto%	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)	Non previsto	2.500 per ciascun addetto per addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato 5.000 per gli altri Addetti	Non previsto
RCO – Malattie professionali	Non previsto	Non previsto	€ 500.000 per sinistro con il limite di € 250.000 per persona danneggiata
RDanni ai veicoli in sosta	Non previsto	250 per veicolo danneggiato	50.000 per sinistro
Danni a cose degli addetti (esclusi i veicoli)	10	250	€ 10.000 per ogni danneggiato con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10	1.500	250.000 per sinistro
Lavoratori autonomi utilizzati nell'impresa	Non previsto	€ 2.500 per ogni lavoratore autonomo infortunato	Non previsto
Committenza auto	Non previsto	500	Non previsto
Inquinamento accidentale	10	1.500	150.000 per sinistro
Garanzia Attività presso terzi	Non previsto	Non previsto	50.000 per sinistro
Garanzia Attività presso terzi - Danni da incendio	Non previsto	Non previsto	50.000 per sinistro
Garanzia Attività presso terzi - Danni a cose nell'ambito dei lavori	Non previsto	Non previsto	50.000 per sinistro
Danni da circolazione	Non previsto	€ 500 per veicolo danneggiato	Non previsto
Responsabilità civile attività accessoria di catering - Danni a cose	10	250	Non previsto
Responsabilità civile attività accessoria di catering - Danni da incendio	10	€ 250 per i danni a cose	50.000 per sinistro ed annualità assicurativa
Responsabilità civile da applicazione prodotti cosmetici e pratica trattamenti di bellezza - Danni alle cose dei clienti	10	250	50.000 per sinistro
Responsabilità civile da applicazione prodotti cosmetici e pratica trattamenti di bellezza - Danni corporali	10	250	100.000 per sinistro
Copresenza garanzia RCT/RCO	Non previsto	Non previsto	Massimale RCT
Responsabilità civile installazione presso terzi	Non previsto	Non previsto	100.000 per sinistro
Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione o riparazione (37/2008)	10	500	€ 100.000 per sinistro per danni a cose ed € 1.000.000 (od entro il massimale riportato sulla Scheda di copertura se inferiore) per sinistro per danni a persone
Responsabilità civile dopo l'esecuzione dei lavori	10	500	€ 100.000 per sinistro per danni a cose ed € 1.000.000 (od entro il massimale riportato sulla Scheda di copertura se inferiore) per sinistro per danni a persone

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto%	Franchigia / Minimo di scoperto (€)	Limite di indennizzo (€)
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	10	500	100.000 per sinistro
Responsabilità civile da Furto	10	250	50.000 per sinistro
Lavanderie e stirerie	10	250	10.000 per sinistro
Commercio ambulante - Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato	10	500	100.000 per sinistro
Commercio ambulante - Danni subiti dai mezzi di trasporto ed alle cose trovatesi nell'ambito delle operazioni di carico, scarico, ecc.	10	150	5.000 per sinistro
Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio, ecc. - Danni subiti dai veicoli in consegna ecc.	Non previsto	250 per danni a cose	Non previsto
Responsabilità civile dei distributori di carburante, stazioni di servizio, ecc. -attività di rifornimento di carburante ecc.	Non previsto	250 per danni a cose	5.000 per veicolo
Servizio di guardaroba - Danni a cose in consegna e custodia	Non previsto	Non previsto	250 per singolo danneggiato
Responsabilità civile per noleggio bici, monopattini riscio	Non previsto	250 per sinistro per danni a cose	Non previsto
Toelettatura – Danni agli animali	Non previsto	500	€ 2.500 per animale con il limite di € 15.000 per annualità assicurativa
Responsabilità civile per attività di alloggio accessoria ad attività di somministrazione – Danni alle cose portate nell'esercizio	10	250 per danneggiato	€ 20.000 per sinistro ed annualità assicurativa. Per i "preziosi" il limite di indennizzo è il 50% della somma di cui sopra
Danni alle cose in consegna e custodia	20	500	€ 20.000 per uno o più sinistri per annualità assicurativa
Danni alle cose su cui si eseguono i lavori	20	500	€ 20.000 per uno o più sinistri per annualità assicurativa

RP - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

Che cosa posso assicurare

RP.1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da prodotti difettosi dopo la loro consegna, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore nell'ambito dell'attività assicurata.

Contro quali danni posso assicurarmi

RP.2 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla Scheda di copertura**, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi assicurati di cui all'art. RP.1

L'assicurazione comprende anche i danni da:

- Errata concezione / progettazione
- Errate, omesse o carenti istruzioni d'uso
- Errata o difettosa conservazione
- Errato o difettoso imballaggio

Danni da interruzione

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza ed **entro il limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed annualità assicurativa**.

RP.3 Condizioni Aggiuntive

(operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura)

Danno al prodotto finito - (PROFIN)

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. **La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% del massimale, con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.**

Danni in U.S.A., Canada e Messico - Esportazione occulta - (EXPOCC)

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese e per i danni ovunque verificatisi. Premesso che l'assicurato non esporta direttamente i prodotti assicurati in Usa/Canada, per i danni verificatisi in Usa e Canada provocati da prodotti esportati da terzi, **lo scoperto è quello specificamente indicato nella scheda di polizza.**

Danni da mancato freddo - (NOFRE)

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati. **La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa, con applicazione di uno scoperto del 10 %, con il minimo di € 5.000,00 per sinistro.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RP.4 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente ai danni a cose
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

RP.5 Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistri in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

RP.6 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.

In caso di «sinistro in serie», la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre 1 anno dalla stessa.

RP.7 Scoperto

La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto, il cui importo minimo e massimo sono riportati sulla Scheda di

copertura.

RP.8 Esclusioni e precisazioni

Sono esclusi dall'indennizzo:

- a) le spese, da chiunque sostenute di recupero, di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
- f) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati.
- g) i danni derivanti alla fabbricazione, lavorazione o commercio di prodotti chimici, petrolchimici, farmaceutici e cosmetici;
- h) le garanzie a favore di persone o ditte domiciliate in USA e/o Canada;
- i) i danni derivanti da BSE e dei danni derivanti dalla modifica genetica dei prodotti relativamente ai prodotti alimentari
- l) i danni da campi elettromagnetici
- m) i danni da mancata o insufficiente germinazione relativamente ai prodotti agricoli e zootecnici
- n) i Prodotti emoderivati, anticoncezionali e prodotti di origine umana
- o) le attività di ricerca e sperimentazione relativamente ai Prodotti farmaceutici
- p) Tampering inteso come contaminazione dolosa del prodotto assicurato
- q) i danni derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A., Canada e Messico;
- r) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- s) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- t) i danni a carattere punitivo;
- u) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- v) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
- x) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- w) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- y) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
- z) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- aa) causati da (o connessi a) virus informatici;
- ab) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malf funzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- ac) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- ad) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

RP.9 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi, esclusi comunque U.S.A., Messico e Canada

RP.10 – Individuazione del fatturato e sua variazione

Il premio della presente sezione di polizza è determinato applicando sul fatturato la tassazione indicata sulla Scheda di polizza.

Il Contraente, al momento della stipula, deve dichiarare il fatturato massimo previsto per il periodo di durata dell'assicurazione, che viene preso a base per il calcolo del premio.

Qualora il fatturato effettivamente conseguito nel corso dell'annualità assicurativa - o del minor periodo assicurativo - coincida con il fatturato dichiarato al momento della stipula, l'Assicurazione verrà rinnovata al medesimo premio.

Nel caso in cui il fatturato effettivamente conseguito fosse differente dal fatturato dichiarato al momento della stipula,

L'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società entro e non oltre la data del rinnovo della copertura, ai sensi dell'articolo NC.3 – “Aggravamento del rischio”. La Polizza verrà sostituita per adeguamento al nuovo valore dichiarato, fermo comunque il disposto dell'articolo NC.4 - “Diminuzione del rischio”.

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente **si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.**

Sanzioni

- 1. qualora, espletati i controlli di cui al precedente capoverso, risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società superiore al 10% , che avrebbe comportato la sostituzione del contratto in base ai precedenti capoversi, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto al successivo punto 2)**
- 2. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.**
- 3. Qualora ricorra quanto previsto ai precedente punto 1), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.**

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Scoperto di garanzia	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura	
Danni da interruzioni o sospensioni di attività			150.000 euro per per sinistro ed anno assicurativo
Danno al prodotto finito	10	2.500	30% del massimale con un massimo di euro 250.000
Danni da mancato freddo	10	5.000	100.000

RI - SEZIONE RC INQUINAMENTO

Che cosa posso assicurare

RI.1 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività descritta in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

RI.2 - Garanzia Responsabilità Civile Inquinamento

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla Scheda di copertura**, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali, danneggiamenti a cose, danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, ed in genere da impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento, in conseguenza di fatti verificatesi in relazione ai rischi assicurati di cui all'art. RP.1.

RI.2.1 - Spese di neutralizzazione e contenimento.

L'assicurazione comprende altresì le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, nel caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno risarcibile ai termini di polizza, con l'obbligo, da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Questa estensione viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato in polizza, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale ed alla stessa non si applica alcuna franchigia (o scoperto).

RI.3 Condizione Aggiuntiva

(operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura)

b1 Spese di bonificab0

L'assicurazione è estesa alla bonifica ed al ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso.b1

La presente estensione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo pari al 10% del massimale.b0

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RI.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

RI.5 - Limiti di indennizzo

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, **in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:**

- a) per periodo assicurativo;
 - b) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento.
- La garanzia di cui all'art. 10.1, lett. c), si intende prestata con limite di indennizzo pari al 30% del massimale.**

RI.6 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa riferite a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

RI.7 - Scoperto

Fermo quanto previsto dal precedente articolo RI.2.1, **rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun danno, con il minimo pari all'1 per mille ed il massimo pari al 5 %, del massimale.**

RI.8 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni e/o le spese per:

- a) la bonifica ed il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso, salvo quanto previsto alla Condizione Aggiuntiva "Spese di bonifica" di cui all'articolo RI.3;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l'assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante

- la circolazione all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;
- e) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
 - f) derivanti da alterazione di carattere genetico alla persona;
 - g) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
 - h) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - i) conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
 - l) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di amianto;
 - m) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
 - n) conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere);
 - o) conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
 - p) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 - q) derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata;
 - r) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
 - s) causati da (o connessi a) virus informatici;
 - t) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

- u) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- v) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

RI.9 - Ispezioni tecniche

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

RI.10 - Estensione territoriale

L'assicurazione RC inquinamento è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

RI.11 - Regolazione del premio

a) Determinazione del premio

Il premio è convenuto in base al fatturato, e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio (fatturato), fermo il premio minimo di garanzia stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società considererà l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero."

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

d) Sanzioni

1. qualora, espletati i controlli di cui al punto c), risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3).
2. Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Scoperto di garanzia	Non previsto	Non previsto	10% Massimale indicato in polizza, per sinistro
Spese di bonifica	10	Con il minimo pari all'1 per mille ed il massimo pari al 5 per mille del Massimale	10% Massimale indicato in polizza, per sinistro

TL - TUTELA LEGALE

Che cosa posso assicurare

TL. 1 - Spese legali e peritali assicurate

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale convenuto e riportato sulla Scheda di copertura**, e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un fatto illecito inerente all'attività o professione indicata in polizza. Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato ;
- le spese arbitrali;
- le spese d'indagine nel procedimento penale;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.2 - Prestazioni garantite - "Copertura Base"

Qualora sulla Scheda di copertura venga riportata la Formula "Copertura Base", le garanzie previste all'TL.1 – "Spese legali e peritali assicurate" valgono per:

- a) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- b) Sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività **purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**
- c) Sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**
- d) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo** (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'TL.4 - Esclusioni, lett. f).

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Copertura Estesa - (ESTESA)

Qualora sulla Scheda di copertura sia riportata la Formula "Copertura Estesa", e sia stato corrisposto il relativo premio, le garanzie previste all'TL.1 - Spese legali e peritali assicurate" valgono, oltre che per quanto previsto dalla "Combinazione Base" che precede, anche per:

- e) Sostenere controversie per controversie di valore in contestazione **non inferiore a € 520 e non superiore a € 52.000**, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, **relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Impresa assicurata. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente.**
- f) Sostenere l'assistenza per il recupero dei Danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato.
- g) Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia delle sedi/immobili assicurate. La prestazione opera **con il limite di € 5.000,00 (cinquemila)** per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente.
- h) La garanzia è altresì operante per controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, relative:
 - all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
 - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
 - alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente;
 - alla registrazione del dominio web del Contraente.

La prestazione di cui alla presente lettera h) vale esclusivamente a favore del Contraente.

Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti escluso recupero crediti (VERTENZ)

Le garanzie vengono prestate al Contraente, se espressamente indicata l'opzione "Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti" sul frontespizio di polizza e corrisposto il relativo premio, anche per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti) relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

TL.3 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

La Società non si assume il pagamento di :

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**

- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

TL.4 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalla presenti Norme che regolano il Contratto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all'TL.2 - Prestazioni garantite - "Copertura Base", punto d);
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli, nonché aereomobili;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della attività salvo quanto previsto alla Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- l) limitatamente al punto b) dell'articolo TL.2, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- p) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- q) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- r) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- s) vertenze nei confronti della Società.

TL.5 - Estensione territoriale

L'assicurazione per la difesa penale e per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi operano per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

L'assicurazione per le controversie contrattuali opera per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Europa, nei altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Liechtenstein, nel Regno Unito e Repubblica di Montenegro e nei stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

TL.6 - Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C. Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.

TL.7 - Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

TL.8 - Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- **durate il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'articolo SXTL.1, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Copertura Estesa - Controversi verso fornitori relative a ristrutturazioni edilizie	Non previsto	Non previsto	5.000 €
Clausola Aggiuntiva Vertenze contrattuali con i Clienti	Non previsto	Non previsto	Due casi per anno assicurativo

AS - ASSISTENZA

Che cosa posso assicurare

La Società copre, nei limiti delle somme assicurate per le singole prestazioni, gli interventi di assistenza prestati da un tecnico specializzato tramite la Struttura Organizzativa e richiesti dall'Assicurato a seguito di situazioni di emergenze per danni subiti dal Fabbricato assicurato indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 - Prestazioni fornite

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornisce le prestazioni di assistenza nei modi ed entro i limiti di seguito specificati.

a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato indicato in polizza un idraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza d'acqua.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.

Sono esclusi i danni dovuti a rottura, otturazione e guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore.

Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.

b) Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature o valvole della caldaia, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato indicato in polizza un tecnico termoidraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza totale di riscaldamento.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dal tecnico termoidraulico, oltre al costo suindicato. Sono esclusi i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

c) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di black out dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare presso il fabbricato assicurato indicato in polizza, un elettricista per la riparazione del danno.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'elettricista, oltre al costo suindicato.

d) Invio di un fabbro o di un falegname

In caso di furto, smarrimento, rapina o rottura delle chiavi, guasto della serratura o del serramento che garantisce l'accesso al fabbricato, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato un artigiano per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli accessi.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Questa prestazione viene fornita solo in caso di effettiva impossibilità di accedere al fabbricato assicurato o comunque nel caso in cui la funzionalità delle serrature sia compromessa e non garantisca la sicurezza.

Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'artigiano, oltre al costo suindicato.

e) Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale per sinistro di Euro 350 (IVA inclusa).**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico. **La prestazione non è dovuta in caso di guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), rottura delle tubature esterne dei locali assicurati e per negligenza dell'Assicurato, oltreché interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato. **La prestazione non è dovuta in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.**

f) Servizio di vigilanza

Qualora a seguito di incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione (regolarmente denunciato alle autorità), la chiusura in sicurezza del fabbricato assicurato non possa essere più garantita ed esista il rischio concreto di saccheggio o atti vandalici, l'Assicurato potrà attivare e autorizzare la Struttura Organizzativa che provvederà a inviare nei modi possibili una guardia giurata sul posto per l'effettuazione di un servizio di vigilanza **sino alla concorrenza massima di Euro 500 (IVA inclusa) per singolo evento. La garanzia è attiva solo nel giorno in cui l'Assicurato viene a conoscenza dell'incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione e in quello immediatamente successivo.**

g) Rientro anticipato

Nel caso di danni al fabbricato assicurato derivanti da furto, allagamento, incendio o esplosione, che rendano necessario l'immediato rientro dell'Assicurato al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare il rientro stesso dalla località di temporaneo soggiorno (purché al di fuori della provincia di residenza o domicilio), fornendo un biglietto ferroviario di prima classe (oppure un biglietto aereo se il viaggio di rientro è superiore ai 600 Km) **fino a concorrenza massima di Euro 350 (IVA inclusa)**. Qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, la prestazione sarà erogata nei confronti del legale rappresentante o del socio a responsabilità illimitata. **La prestazione non è operante qualora l'Assicurato non possa adeguatamente giustificare alla Struttura Organizzativa gli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.3 - Condizioni di erogazione delle prestazioni

La Società

- per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e
 - per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza
- si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

Tutte le prestazioni di seguito specificate, relative al servizio di pronta Assistenza, vengono quindi prestate dalla Società tramite la Struttura Organizzativa esterna che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di Assistenza previste in polizza, con costi a carico della Società stessa.

La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra Struttura Organizzativa autorizzata ai termini di legge. In tal caso, sarà prontamente comunicata all'Assicurato/Contraente la denominazione di tale Struttura Organizzativa, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

AS.4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Croazia Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia – Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Repubblica di Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

AS.5 - Limite di erogazione delle prestazioni

Ciascuna delle prestazioni di assistenza di cui all'art. AS.2 "Prestazioni fornite", sarà prestata per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo**.

AS.6 - Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste per le singole prestazioni di assistenza suindicate, l'assicurazione non è operante nei casi di:

- fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;
- fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- suicidio e tentato suicidio;
- conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Limite alle prestazioni	Non previsto	Non previsto	Per ciascuna garanzia, massimo 3 volte per anno assicurativo
Invio di un idraulico	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro
Invio di un termoidraulico	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro
Invio di un elettricista	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro
Danni da acqua	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro
Servizio di vigilanza	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro
Rientro anticipato	Non previsto	Non previsto	350€ per sinistro

ASSICURAZIONE DATA & PRIVACY PROTECTION (DPP)

Che cosa posso assicurare

DPP.1 - Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie di cui alla presente Sezione, alle condizioni e nei limiti successivamente indicati:

- tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, in conseguenza di ogni Richiesta di Risarcimento rientranti nelle fattispecie indicate al successivo articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy e DPP.2.2 - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità personale degli Addetti del Contraente nello svolgimento delle loro mansioni;
- tiene indenne l'Assicurato in relazione ai costi da sostenere così come previsti dai successivi articoli DPP.2.3 - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria e DPP.2.4 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy.

L'assicurazione, nei limiti di quanto sopra indicato, vale anche per la responsabilità personale degli Addetti nello svolgimento delle loro mansioni.

Contro quali danni posso assicurarmi

DPP.2 - Garanzie prestate

Si intendono operante le seguenti garanzie:

DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

La Società in base alla presente sezione si impegna a tenere indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese, **eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**, che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare in conseguenza di ogni Richiesta di Risarcimento, ivi incluse quelle conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali
furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali e/oppure di Informazioni Societarie di Terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un terzo per il cui furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata Dati Personali, l'Assicurato sia legalmente responsabile;
2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica
uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti dal malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati dall'Assicurato al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica:
(a) alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o il danneggiamento del Patrimonio Informatico memorizzato sui Sistemi Informatici;
(b) l'impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice Maligno (malicious code) da Sistemi Informatici a Sistemi Informatici di Terzi; oppure
(c) la partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato ad un Denial of Service Attack (denial of service attack) nei confronti di un Sistema Informatico di Terzi;
3. Inosservanza di un obbligo di notifica
mancata comunicazione a terzi da parte dell'Assicurato di un evento descritto nel presente articolo ai punti 1 e 2 in violazione di un obbligo stabilito da una Legge sulla Notifica della Violazione;
4. Violazione della Politica Privacy
inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Politica Privacy che esplicitamente:
(a) proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di Dati Personali;
(b) richiede all'Assicurato, previo consenso dell'interessato, di garantire l'accesso ai relativi Dati Personali ovvero la correzione degli stessi in caso di loro incompletezza o imprecisione; ovvero
(c) ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di Dati Personali;
purché nel momento in cui tali atti, errori od omissioni avvengono, l'Assicurato abbia adottato una Politica Privacy. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

DPP.2.2 - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

La Società in base alla presente Polizza si impegna a tenere indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese **eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità derivantegli da legge o da contratto, connesse ad una Richiesta di Risarcimento per uno o più dei seguenti atti:

1. diffamazione in forma scritta o orale, attribuzione di un reato a carico di un innocente, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, ingiuria, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine;
4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee;
5. violazione del copyright;
6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi;
7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici.

Rimane altresì inteso che si ritengono escluse dalla presente estensione i danni risultanti da ogni obbligo effettivo o asserito di eseguire pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; sono inoltre esclusi i costi o spese sostenuti dall'Assicurato o da terzi per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di Materiale Pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali Materiali Pubblicitari, informazioni, contenuti o media. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

DPP.2.3 - Servizi per la gestione di una violazione della privacy

La Società in base alla presente Polizza si impegna a tenere indenne l'Assicurato in relazione ai costi sostenuti dallo stesso per il

pagamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy, **per un valore eccedente la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**, conseguenti ad un incidente (o ragionevolmente ritenuti conseguenti ad un incidente) descritto al precedente articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1 e 2.

I Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy dovranno essere sempre richiesti alla Società e saranno svolti da Fornitori di servizi raccomandati dalla Società che l'Assicurato potrà selezionare di concerto con la Società.

I Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Società al momento del Sinistro.

Per Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy si intendono:

1. Servizi di Esperti Informatici;
2. Servizi Legali;
3. Servizi di Notifica per provvedere alla:
 - (a) notifica ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile;
 - (b) notifica, a discrezione della Società, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale i loro Dati Personali sono stati oggetto di furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata tale da compromettere la sicurezza o la privacy dei predetti soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura;
4. Servizi di Call Center;
5. Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione;
6. Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi.

I Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy **non comprendono né i salari/stipendi né le spese generali che l'Assicurato dovesse sostenere per svolgere in proprio l'attività di Gestione di una Violazione della Privacy.**

L'ammontare stabilito nella Scheda di Polizza costituisce il numero massimo di Soggetti Titolari a cui la notifica sarà inviata (o almeno tentata) per tutti gli incidenti o serie di incidenti da cui sorge l'obbligo di provvedere a Servizi di Notifica, Servizi di Call Center o Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che per incidenti che richiedano la notifica ad un numero di persone inferiore a quello indicato nella Franchigia, **resterà a carico dell'Assicurato ogni costo di notifica e dei relativi servizi**; nel caso in cui gli incidenti richiedano la notifica ad un numero di persone superiore a quello indicato nella Franchigia, la Franchigia stessa si intenderà nulla.

Qualora un incidente dovesse comportare notifiche ai sensi di Polizza, superiori ai limiti indicati nella Scheda di Polizza, tutte le notifiche in eccesso saranno effettuate dallo stesso fornitore di servizi che fornisce i Servizi di Notifica coperti dalla presente Polizza, ed i **relativi costi saranno suddivisi tra la Società e l'Assicurato pro quota**, sulla base del numero delle notifiche coperte – o meno – dal presente contratto assicurativo.

Qualora i costi per i Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy riguardino una Richiesta di Risarcimento di cui al punto 4. della definizione di "Richiesta di Risarcimento", tali costi saranno coperti esclusivamente ai sensi dell'articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy e non ai sensi del presente articolo o di qualsiasi altra clausola della presente sezione.

Il limite indicato nella Scheda di Polizza rappresenta il limite aggregato e cumulativo di copertura per tutti i Servizi di Esperti Informatici, Servizi Legali e Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi.

Il massimale per Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy è separato ed in aggiunta al Massimale Aggregato complessivo.

DPP.2.4 - Costi di istruttoria

Tenere indenne l'Assicurato in relazione ai costi, **eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**, sostenuti dall'Assicurato **dopo aver ricevuto il preventivo consenso scritto della Società**, in conseguenza di un Procedimento che coinvolga uno degli Assicurati, derivante dalla violazione di una Legge sulla Privacy e generato da un evento descritto nell'articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1, 2, 3 o 4.

La presente estensione viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

DPP.3 - Requisiti

L'assicurazione è prestata **a condizione che l'Assicurato abbia adottato:**

- **una Politica Privacy;**
- **adeguate misure di Sicurezza Informatica.**

DPP.4 - Ambito e condizioni di operatività

L'Assicurazione vale esclusivamente per:

- a. **Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di polizza;**
- b. **eventi assicurati scoperti per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciati dall'Assicurato durante il periodo di polizza.**

Rimane inteso che la presente Polizza fornisce solo la copertura per atti, incidenti o eventi che si verifichino nel periodo in cui il Contraente detiene il Controllo di tale organizzazione.

DPP.5 - Esclusioni

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da:

A. danni alle Persone o Danni alle Cose;

B. danni cagionati ad Addetti dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro, impiego, stage, tirocinio, assunzione o collaborazione, o che derivino da una qualsiasi violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro verso Addetti; tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi dell'articolo DPP.2.1 - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, punti 1, 2 o 3. presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato, o al pagamento di Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato;

C. effettivi o asseriti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da e per conto del Contraente, di una Società Controllata, o qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o dipendente del Contraente o di una Società Controllata, nell'esercizio dei propri diritti;

D. responsabilità o obblighi contrattuali specificamente assunti, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti di un contratto o di un accordo scritto o orale, fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:

- a.1 con riferimento all'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy" punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei Dati Personali o di Informazioni Societarie di Terzi;
- a.2 all'oggetto della copertura di cui all'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punto 6;
- a.3 in relazione all'articolo DPP.2.2 - "Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria", per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; o nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;

E. effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica a Richieste di Risarcimento previste dall'articolo nell'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punti 1, 2, 3 od articolo DPP.2.4 - "Costi di istruttoria" che risultino da furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali, purché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato né gli venga contestato di aver partecipato o colluso in tale furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata;

F. pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita:

1. raccolta illecita, trattamento o acquisizione di Dati Personali o altre informazioni personali da, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; o il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consentire o meno (ad esempio mediante opt-in o opt-out secondo quanto previsto dalla normativa applicabile) alla raccolta, divulgazione o uso di Dati Personali; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale (o asserita tale) raccolta illecita o trattamento o conservazione di Dati Personali da parte di un terzo (sempre che l'Assicurato non sia a conoscenza dell'illiceità di tale raccolta, trattamento o conservazione);
2. distribuzione illecita di e-mail, messaggistica istantanea, messaggi di testo, sms o fax;
3. illecita attività di telepromozione;
4. attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video; qualora qualsiasi delle sopramenzionate attività siano state svolte dall'Assicurato o per suo conto;

G. atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della Sicurezza Informatica o Violazione della Sicurezza, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della presente Polizza:

1. di cui qualsiasi soggetto di cui al Gruppo di Controllo fosse a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente sospettare alla data di decorrenza della Polizza o prima di essa che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella Sicurezza Informatica, o Violazione della Sicurezza potesse essere presupposto per una Richiesta di Risarcimento o Perdita; oppure
2. in relazione al quale ogni Assicurato abbia dato precedente comunicazione di una circostanza che potesse condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente Polizza;

H. atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della Polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;

I. comportamenti di rilevanza penale, fraudolenti, illegali, dannosi o eventuali violazioni del diritto che siano commessi dall'Assicurato in modo premeditato o consapevole ed atti discriminatori in base a - ma non limitati a - sesso, razza, estrazione sociale, età, religione, gender, stato matrimoniale, disabilità fisiche o mentali, gravidanza.

Tuttavia, la presente esclusione non si applicherà a Richieste di Risarcimento coperte ai sensi dell'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punti 1, 2, 3 ovvero alle forniture dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy ai sensi dell'articolo DPP.2.3 - "Servizi per la gestione di una violazione della privacy", che derivino da furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata di Dati Personali, e sempreché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato o colluso nel, o sia dedotta la sua partecipazione o collusione, furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata.

J. qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da qualsivoglia intenzionale Violazione della Sicurezza Informatica, qualsiasi Minaccia di Estorsione, intenzionale violazione di una Politica Privacy o della Legge sulla Privacy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, da parte di un Assicurato, o da altri se un Assicurato abbia colluso o partecipato nello svolgimento di tale attività o condotta.

Tale esclusione non si applicherà a:

1. spese sostenute per la difesa o la contestazione di Richieste di Risarcimento sino alla emissione di una sentenza, decisione arbitrale o sentenza penale nei confronti dell'Assicurato, o alla ammissione per iscritto da parte dell'Assicurato della condotta od omissione contestata, con conseguente restituzione da parte dell'Assicurato in favore della Società delle Spese incorse per la difesa da Richieste di Risarcimento, sollevando la Società da qualsivoglia ulteriore obbligazione a titolo di Spese;
2. richieste di Risarcimento nei confronti di persone fisiche rientranti nella definizione di Assicurato, qualora tale persona fisica non abbia personalmente commesso, partecipato, colluso nella condotta od omissione contestata.

Ai fini della presente esclusione, solo le azioni, errori, omissioni o la conoscenza da parte dei membri del Gruppo di Controllo saranno imputate all'Assicurato.

Resta inteso che qualora la copertura prevista dalla presente Assicurazione fosse esclusa, sospesa o negata a causa di tale esclusione in relazione ad atti o violazioni da parte di un Assicurato, e in merito ai quali ogni altro Assicurato che non abbia personalmente commesso o che non abbia personalmente partecipato all'azione o acconsentito personalmente ad essa o non sia rimasto passivo dopo aver avuto conoscenza di uno o più di tali atti, errori o omissioni come descritti nel paragrafo immediatamente precedente, allora la Società conviene che la copertura, come prevista ai sensi della presente Polizza, sarà operante e indennizzerà solo quegli Assicurati che non abbiano personalmente commesso, partecipato, acconsentito o siano rimasti passivi dopo aver preso conoscenza di uno o più fatti, errori o omissioni come descritti sopra.

In ogni caso, tale eccezione alla presente esclusione non è applicabile, e quindi l'esclusione troverà applicazione, con riferimento ad alcuna delle Richieste di Risarcimento che ragionevolmente poteva rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato derivante da atti, errori o omissioni intenzionali noti;

K. pretese connesse a:

1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
2. violazione del copyright derivante da o relativo ad un codice software o a prodotti software diverse da violazioni derivanti da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non sia una Parte Correlata;
3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o Informazioni Societarie di Terzi (i) da parte o per conto dell'Assicurato, o (ii) da ogni altra persona fisica o giuridica, qualora tale utilizzo o appropriazione indebita vengano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione da parte di qualsiasi soggetto del Gruppo di Controllo;
4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali di cui si è entrati in possesso relative ad una persona o società prima della data in cui la persona o la società siano diventati un impiegato, direttore, dirigente, manager, amministratore, partner o Società Controllata dall'Assicurato;
5. nel caso delle ipotesi di cui all'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punto 2, la violazione di diritti di proprietà intellettuale o brevetto o marchi dovuta a furto o Divulgazione Non Autorizzata di dati;

L. pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi dell'articolo DPP.2.4 - "Costi di istruttoria" o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dall'articolo DPP.2.3 - "Servizi per la gestione di una violazione della privacy", nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di Notifica della Violazione;

M. pretese connesse a Richieste di Risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati; posto che tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento coperte in altro modo ai sensi dell'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punti 1, 2, o 3. stipulati da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;

N. pretese connesse a:

1. richieste di Risarcimento presentate da un'impresa o una società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente; ovvero
2. attività svolte dall'Assicurato in qualità di amministratore, partner, socio, direttore generale, dirigente, amministratore fiduciario o trustee o dipendente di qualsiasi associazione di categoria, organizzazione caritatevole, ente, società o attività commerciale diversa dall'Assicurato;

O. pretese connesse ad uno dei seguenti eventi: (1) perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo; (2) il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti; (3) il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;

P. con riferimento agli articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", DPP.2.3 - "Servizi per la gestione di una violazione della privacy" e DPP.2.4 - "Costi di istruttoria", ogni Richiesta di Risarcimento o Perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:

1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet; ovvero
3. pubblicità da o per conto di qualunque Assicurato;

Tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Politica Privacy adottata dall'Assicurato;

Q. reale o asserita imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;

R. reale o asserita scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o asseriti;

S. pretese connesse a (i) reali o asserite obbligazioni di pagamento di royalties o diritti di licenza; (ii) Richieste di Risarcimento presentate da – o in nome e per conto di – organizzazioni o enti – nazionali od internazionali - di tutela dei diritti di proprietà intellettuali; (iii) Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul Materiale Pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner;

T. direttamente o indirettamente, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;

U. direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza

dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini della presente esclusione si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;

V. direttamente o indirettamente, fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure derivanti da radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;

X. danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo:

1. che assicuri o garantisca un determinato risultato;
 2. mediante il quale ci si impegna a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato risultato;
 3. mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di inadempimento;
 4. che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la quale originariamente si sia obbligati;
- fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un accordo di cui sopra.

Y. danni che sorgono, o si supponga siano sorti, da guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che fornisce tali servizi all'Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato.

Z. danni derivanti, o che si suppone siano derivati, dalla trasmissione o dalla pubblicazione non richiesta di messaggi di posta elettronica, spamming, testi, sms, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni.

Premesse tutte le soprasvolte esclusioni, in ogni caso, la Società non sarà tenuta a fornire copertura, non sarà obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Società a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Sono inoltre esclusi dalla presente assicurazione:

- Data Aggregators (società che gestiscono, rielaborano e combinano dati);
 - ISPs (fornitori ed operatori di servizi internet);
 - Telecommunications (aziende che gestiscono reti di telecomunicazione, canali di comunicazione);
 - Adult Websites (siti Web per adulti);
 - Gaming Websites (siti Web di gioco);
 - Casino Operations (operazioni da casino);
 - Financial Services/Institutions (Istituti che offrono servizi di carattere finanziario quali istituti di credito, assicurazioni, società di investimento).
 - Utilities (società che svolgono servizi pubblici legati alla telefonia, illuminazione elettrica o simili),
 - Transportation (società che svolgono servizi pubblici legati alla viabilità e trasporti pubblici, o simili),
- Infrastructure Risks (rischi legati alle infrastrutture quali data center, server che offrono servizi di conservazione del dato).

DPP.6 Cessazione dell'assicurazione

Salvo quanto previsto all'Articolo NC.7 Recesso in caso di sinistro delle Norme Comuni a tutte le sezioni, ed indipendentemente dal momento in cui la Società ne sarà informata, **la presente copertura cesserà con effetto immediato nel caso di:**

- a) scioglimento della società o dell'associazione professionale;
- b) cessazione dell'Attività;
- c) ritiro dall'Attività o morte dell'Assicurato;
- d) fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;
- e) messa in liquidazione anche volontaria della società;
- f) sospensione, cancellazione o radiazione dal relativo Ordine Professionale;
- g) perdita o revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- h) insolvenza, fallimento o ammissione a qualsivoglia ulteriore procedura fallimentare dell'Assicurato o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento.

In tutti i casi predetti l'Assicurazione resta efficace per i sinistri e/o le Richieste di Risarcimento e le circostanze che possono dare origine ad un sinistro dopo la data di cessazione, **ma esclusivamente in relazione ad eventi avvenuti anteriormente alla data di cessazione e comunque fino alla scadenza del Periodo di Polizza.**

DPP.7 - Fusioni ed acquisizioni

Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisca un'altra società o si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico **il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e comunque entro sette giorni dalla data del loro accadimento.**

La copertura sarà garantita ai sensi di Polizza solo qualora l'Assicurato ottenga il consenso scritto dalla Società alla variazione della copertura assicurativa ed effettui il versamento dell'eventuale premio addizionale.

DPP.8 - Surroga - Rivalsa

Per ogni pagamento che la Società ha effettuato a termini di questo contratto, la Società subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'Assicurato per il recupero di quanto pagato.

L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da **garantire tali diritti.** L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la Franchigia. Ogni importo aggiuntivo recuperato

verrà versato al Contraente.

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Articolo 1916 del Codice Civile verso gli addetti dell'Assicurato.

DPP.9 - Richieste di risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa

Qualora l'Assicurato sia complice o provochi dolosamente un sinistro o una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta riguardo ad un Sinistro o una Richiesta di Risarcimento, esageri dolosamente l'ammontare del Danno e/o dichiarati fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, egli perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente Contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto della Società alla rivalsa contro l'Assicurato per indennizzi già effettuati relativamente alla stessa Richiesta di Risarcimento.

DPP.10 - Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano nel mondo intero; gli effetti debbono essere trattati processualmente nel territorio italiano.

DPP.11 - Calcolo del premio

Il premio della garanzia è determinato sulla base del numero di addetti indicato in polizza.

Il premio della garanzia si intende quale premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Il Contraente, al momento della stipula, deve dichiarare il numero degli addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione, che viene preso a base per il calcolo del premio.

Qualora il numero degli addetti impiegati nel corso dell'annualità assicurativa - o del minor periodo assicurativo - coincida con il numero degli addetti dichiarato al momento della stipula, l'Assicurazione verrà rinnovata al medesimo premio.

Nel caso in cui il numero di addetti effettivamente impiegato fosse differente dal dichiarato al momento della stipula, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società entro e non oltre la data del rinnovo della copertura, ai sensi degli articoli NC.5 - "Aggravamento del rischio" e NC.6 - "Diminuzione del rischio".

Fermo il premio minimo di garanzia di cui al punto precedente.

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

Sanzioni

1. qualora, espletati i controlli di cui al precedente capoverso, risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società superiore al 10% , che avrebbe comportato la sostituzione del contratto in base ai precedenti capoversi, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto al successivo punto 2).

2. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

3. Qualora ricorra quanto previsto ai precedente punto 1), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati. Fermo quanto previsto ai punti precedenti, qualora alla scadenza del periodo assicurativo il numero di addetti ecceda le 30 unità - numero di addetti che rende il rischio oggetto di valutazione da parte degli Uffici assuntivi - al termine dell'annualità assicurativa il premio di polizza sarà rideterminato e la Società si riserva di stabilire delle delimitazioni contrattuali in funzione della compilazione di apposito questionario.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto euro	Limite di indennizzo
Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy	-	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura
Costi di istruttoria	-	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura
Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria	-	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura
Servizi per la gestione di una violazione della privacy, comprendente:			
Servizi di esperti informatici, servizi legali, spese per pubbliche relazioni e gestione della crisi	-	Vedasi Scheda di copertura	-
Servizi di notifica, servizi di call center, servizi di soluzione e mitigazione della violazione (N.ro notifiche individuali)	-	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura

GARANZIE CATASTROFALI (CS)

Che cosa posso assicurare

CS.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite (Fabbricato e/o Contenuto e/o Contenuto in aumento – ove previsto –, e sempre che sia stato pagato il relativo premio) indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da:

- Terremoto
- Inondazione ed Alluvione

Contro quali danni posso assicurarmi

CS.2 Garanzie operanti

Le seguenti garanzie si intendono richiamate solo se sulla Scheda di copertura risultano operanti

Terremoto

Se risulta essere stata resa operante la garanzia Terremoto, la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, riportate sulla Scheda di copertura e per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.

Agli effetti della garanzia Terremoto, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Inondazione ed Alluvione

Se risulta essere stata resa operante la garanzia Inondazione ed alluvione, la Società indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – per effetto di inondazioni ed alluvione subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, e/o Contenuto in aumento riportate sulla Scheda di copertura e per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.

CS.2.2.1 – Condizioni Aggiuntive Inondazione ed alluvione

Le seguenti condizioni Aggiuntive si intendono valide esclusivamente per la garanzia Inondazione ed alluvione, ed operanti solo se riportate sulla Scheda di polizza:

Contenuto posto in locali interrati o seminterrati - LOCINT

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo CS.4 - "Esclusioni" per la garanzia "Inondazione ed alluvione", la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto (e Contenuto in aumento se reso operante) posto in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 20% della somma assicurata per ciascuna partita (e Contenuto in aumento se rese operanti), con il massimo di euro 100.000,00 complessivamente.

Franamento, cedimento o smottamento del terreno - FRANAM

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 30% delle somme rispettivamente assicurate per ciascuna partita fabbricato e contenuto, e con il massimo di euro 300.000,00 complessivo.

CS.3 Garanzie sempre operanti

La Società rimborsa inoltre, se conseguenti ad evento indennizzabile in base alla presente Sezione, ed anche in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute:

- per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,00;
- per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000,00.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CS.4 Esclusioni

Per la garanzia Terremoto valgono le seguenti esclusioni.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni

provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle b) costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- j) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità.

Per la garanzia Inondazione ed alluvione valgono le seguenti esclusioni.

La Società non indennizza i danni:

- 1)causati da allagamento in genere, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; quelli diretti effetti di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
- 2)causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
- 3)causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
- 4)di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- 5)a enti mobili all'aperto;
- 6)a fabbricati costruite in aree golenali
- 7)al Contenuto posto in locali interrati o seminterrati;
- 8)a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- 9)avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- 10)a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
- 11)causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche serbatoi e simili qualora non direttamente correlati all'evento;
- 12)alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

CS.5 Scoperto, minimo di scoperto e limite di indennizzo

Valgono le seguenti condizioni:

Terremoto

Agli effetti della garanzia Terremoto:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportata sulla Scheda di copertura

Inondazione ed alluvione

Fermo quanto previsto all'articolo "CS.2.2.1 – Condizioni Aggiuntive Inondazione ed alluvione", agli effetti della garanzia Inondazione ed alluvione:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale (limite di indennizzo) delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportate sulla Scheda di copertura

Qualora in corrispondenza dello scoperto sia riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.

CS.6 Forma dell'Assicurazione

Le garanzie della presente Sezione, per tutte le Partite (Fabbricato e/o Contenuto e/o Contenuto in aumento - ove presente -), rese operanti e per le quali è stato pagato il relativo premio, sono prestate a Valore Intero.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Garanzie Catastrofali			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Spese demolizione, sgombero e smaltimento, trasporto dei residui del Sinistro	-	-	10% dell'indennizzo, con un massimo di euro 40.000
Spese per riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	-	-	10% dell'indennizzo, con un massimo di euro 10.000
Terremoto			
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Inondazione ed Alluvione			
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Contenuto posto in locali interrati o seminterrati	20	pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto	20% della somma assicurata per ciascuna partita, con il massimo di euro 100.000,00 complessivo
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	20	pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita	30% delle somme rispettivamente assicurate per fabbricato e contenuto, e con il massimo di euro 300.000,00 complessivo

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

IFCE - Sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina, Cristalli Vetri ed Insegne, Elettronica, Merci ed attrezzature trasportate, Garanzie Catastrofali

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

IFCE.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

IFCE.2 - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 4 presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 5 dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

IFCE.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
 - dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro;
 - occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati dal sinistro;
 - adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
 - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso;
- perde il diritto all'indennizzo.**

IFCE.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Salvo quanto diversamente previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

IFCE.5 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3 verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo IFCE.2 - "Obblighi dell'Assicurato";
- 4 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo IFCE.6 - "Determinazione del danno";
- 5 procedere alla stima e alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la

valutazione del danno effettuata ai sensi del Articolo IFCE.4 - "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

IFCE.6 - Determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita secondo i seguenti criteri:

- **Fabbricato:** si stima la spesa necessaria per **ricostruire a nuovo** le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui, escludendo soltanto il valore dell'area (valore a nuovo). Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente.
- **Contenuto:**
- **Macchinario, attrezzature, arredamento:** stimando l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o, nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato) stimando il **costo di rimpiazzo a nuovo** cioè stimando il costo di rimpiazzo con altre nuove od equivalenti per rendimento economico (**valore a nuovo**). Dalla stima suddetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso

determinato al momento del sinistro, pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e deducendo da queste un deprezzamento stabilito in relazione alla natura, vetustà, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed ogni altra circostanza concomitante; Per le "apparecchiature elettroniche" la determinazione del danno indennizzabile avverrà sulla base del valore a nuovo senza l'applicazione del suddetto limite per tutti i beni acquistati nei 5 anni precedenti l'accadimento del sinistro.

- **Merci:** si stima deducendo dal loro valore commerciale al momento del sinistro (in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali), il valore delle merci illese, il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. **Per le merci vendute in attesa di consegna** purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili (**selling price**).
- **Cose particolari:** stimando il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento o la riparazione ridotti in relazione al loro stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione (o ricostruzione) e purché questa avvenga entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
- **Titoli di credito:**
- salvo diversa pattuizione, la Società non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento -se consentita -i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- **Lastre:** stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, **senza applicazione delle regola proporzionale**.

IFCE.7 - Assicurazione parziale - regola proporzionale (operante per le Sezioni Incendio, Elettronica, Garanzie Catastrofali).

In caso di assicurazione nella forma a Valore intero, se dalle stime fatte, con i criteri di cui al precedente articolo IFCE.6 - "Determinazione del danno", risulta che i valori dei beni assicurati alle singole partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. (Art. 1907 C.C.).

IFCE.8 - Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati - deroga alla regola proporzionale

La Società rinuncia all'applicazione delle regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C. e descritta nel precedente articolo IFCE.7 - "Assicurazione parziale - regola proporzionale" qualora il valore dei beni assicurati alle singole partite non superi, al momento del sinistro, di oltre il 20% le correlative somme assicurate. **In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato (la somma assicurata) aumentato di detta percentuale e il valore dei beni risultante al momento del sinistro.**

La percentuale di tolleranza suindicata è ridotta al 10%, qualora la polizza non risulti soggetta all'indicizzazione di cui all'articolo NC.12 - "Difesa dall'inflazione - indicizzazione".

Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

IFCE.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. (Spese di salvataggio), e quanto indicato nell'articolo IN.2.1.2 - "Altre spese indennizzabili", a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci.

IFCE.10 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto una procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano i casi previsti ai punti IN.6 Esclusioni lett. k) della Sezione Incendio ed Altri danni ai beni, articolo EL.8 - Esclusioni lettera c) della Sezione Elettronica, FR.10 - "Esclusioni" lettera b) della Sezione Furto e Rapina, CR.3 - Esclusioni punto 5) della Sezione Cristalli vetri ed insegne.

IFCE.11 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla

indennizzabilità del sinistro stesso, che l'assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell'attività e che l'importo indennizzabile superi l'importo complessivo di:

- Euro 25.000 in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio;
- Euro 5.000 in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto e Rapina ed Elettronica.

L'obbligo della Compagnia dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000.

IFCE.12 - Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

IFCE.13 - Riduzione delle somme assicurate e reintegro

(operante per la Sezione Furto e Cristalli)

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si farà luogo al rimborso del correlativo premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivi potranno essere reintegrate nei valori originariamente assicurati; in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo NC.6 - Recesso in caso di sinistro.

IFCE.14 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

IFCE.15 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

IFCE.16 Programma QuickRestart Azienda BenPower

Programma di QUICK RESTART

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione, in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Prestazioni gratuite previste dal programma QUICK RESTART BENPOWER

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 328960 attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati.
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BENPOWER.

Come attivare il servizio QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER

- Contattare tempestivamente il numero verde 800 328960.
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di polizza assicurativa e un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico BENPOWER fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BENPOWER identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato.

Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione BENPOWER S.r.l. non prevista dal programma PROGRAMMA QUICK RESTART AZIENDA BENPOWER sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento BENPOWER (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione di protettivi).
- Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi.
- Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi.

- Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Sara assicurazioni secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 12 ore, sono indicativi e non vincolanti.
- BENPOWER opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BENPOWER resta ad esclusivo carico della stessa.
- BENPOWER opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BENPOWER non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Chi è BENPOWER

BENPOWER è un'azienda internazionale leader nel settore della bonifica e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e beni che hanno subito danni da sinistri a esempio da incendi, allagamenti, eventi naturali, ecc.. BENPOWER effettua gratuitamente un sopralluogo entro 12 ore dalla chiamata, controllando accuratamente le apparecchiature, i macchinari e gli impianti coinvolti nel sinistro per verificare la fattibilità tecnica del ripristino e valutarne la convenienza economica ed effettua l'attività di bonifica e di ripristino direttamente sul luogo del sinistro, in maniera tempestiva, per limitare i danni e ottimizzare i risultati della bonifica. BENPOWER, con tempestività, competenza, professionalità, affidabilità e trasparenza, opera da oltre vent'anni, con idonee attrezzature e personale specializzato, nel settore della bonifica, della decontaminazione e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e di beni che hanno subito danni da sinistri quali incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, attrezzature specifiche, metodi e prodotti brevettati permettono a BENPOWER di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. BENPOWER mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento, i costi e limitare i danni.

SXMC - Sezioni Danni da interruzione (Margine di contribuzione)

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXMC.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

SXMC.2 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
- b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata; al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

SXMC.3 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato almeno 30 giorni prima del sinistro, l'indennizzo dovuto ai sensi del precedente articolo SXMC.2 "Determinazione del danno" sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

SXMC.4 - Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000.

Tale acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività di vendita del medesimo tipo di merci;

- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e comunque trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

SXMC.5 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

SINRC – Sezioni Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Inquinamento, Responsabilità Civile Prodotti

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SINRC.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SINRC.2 Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

SINRC.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente alla Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - la Compagnia, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato

SINRC.4 - Tempi di liquidazione

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

SINRC.4 - Procedura per la valutazione del danno

Limitatamente alla garanzia di cui all'articolo RI.2.1 - Spese di neutralizzazione e contenimento, in caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

SXTL – Sezione Tutela Legale

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXTL.1 - Obblighi in caso di sinistro

Unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

SXTL.2 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

SXTL.3 - Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia. In mancanza di tale definizione, **e se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo**, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. **La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.**

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato **non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società . Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.** L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza . Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre **quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.**

SXAS – Sezione Assistenza

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXAS.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di A.C.I Global Servizi S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

- Numero Verde 800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538);
- Fax: +39 02 66100944;
- Email: area.san-pers@aciglobal.it comunicando;
- le proprie generalità;
- il numero di Polizza;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio;
- il recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto . Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate. Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax o email.

SXAS.2 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni dall'atto di liquidazione, a meno che non sia stata fatta opposizione.

SXDPP – Sezione Data & Privacy Protection

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXDPP.1 - Obblighi in caso di sinistro:

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza:

- **qualsiasi Richiesta di Risarcimento** completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto;
- **qualsiasi Circo stanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento.**

La comunicazione dovrà indicare:

1. i **dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una Richiesta di Risarcimento;**
2. l'**indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza;**
3. i **fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della Violazione della Sicurezza;**
4. **qualsiasi evento (o ragionevole sospetto di evento) descritto nell'articolo DPP.2.1 - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy", punti 1 e 2 che comporti la necessità di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione;**

SXDPP.2 - Difesa in giudizio e transazioni sulle richieste di risarcimento

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale o dei limiti di indennizzo stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Le richieste risarcitorie pari o inferiori alla Franchigia di Polizza non potranno mai beneficiare della gestione della difesa da parte della Società e non saranno mai risarcibili le relative spese di resistenza in ogni grado e stato del Giudizio.

Su richiesta della Società, **l'Assicurato dovrà partecipare agli incontri di mediazione, alle udienze arbitrali o giudiziali, e deposizioni in connessione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento.**

La Società rimborserà l'Assicurato, su richiesta scritta, per l'effettiva e dimostrata perdita di profitti e spese ragionevoli dovute per le partecipazioni di cui sopra. In ogni caso, **tale rimborso non potrà eccedere la somma di euro 600,00 (seicento//00) al giorno, complessivamente per tutti gli Assicurati, indipendentemente dal numero di incontri di mediazioni, procedimenti arbitrali o giudiziali, deposizioni in connessione alle difese di qualsiasi Richiesta di Risarcimento, fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila//00).** Importo che costituirà parte integrante del Massimale Aggregato e non un'aggiunta allo stesso.

SXDPP.3 - Recupero di beni

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o il Patrimonio Informativo dopo che sia stato pagato l'indennizzo, **la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte.** Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri fondi, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società ed infine per il pagamento della Franchigia sostenuta dall'Assicurato.

Se il bene recuperato non è una somma di denaro o fondi, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dagli Assicurati e trasferire tutti i diritti sul bene a favore degli Assicurati.

SXDPP.4 - Assistenza e cooperazione

A. La Società avrà il diritto di effettuare in ogni tempo e luogo apposite ispezioni ed investigazioni, qualora lo ritengano necessario, e **l'Assicurato dovrà prestare la massima collaborazione nel corso di investigazioni ed ispezioni, anche per quelle relative alla corretta applicazione ed esecuzione del presente contratto.**

L'Assicurato dovrà sottoscrivere o far sottoscrivere ogni documento inerente il procedimento e prestare assistenza alla Società. L'Assicurato concorda di non porre in essere qualsivoglia iniziativa che possa, in qualunque modo, incrementare l'esposizione della Società ai sensi di Polizza.

B. Su apposita richiesta della Società, **l'Assicurato presterà assistenza nel corso delle transazioni, nella gestione del contenzioso e nell'eseguire qualsiasi provvedimento ed azione legale nei confronti di qualsiasi persona giuridica o fisica che possa essere responsabile per atti, errori od omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali è prestata la presente copertura assicurativa.**

L'Assicurato presenzierà a ciascuna udienza arbitrale o giudiziale, o deposizione, e si adopererà per consentire l'escussione di testimoni.

C. **L'Assicurato non potrà ammettere alcuna responsabilità, effettuare qualsivoglia pagamento, assumere obbligazioni, effettuare spese, sottoscrivere transazioni, iniziare giudizi o disporre di qualsivoglia Richieste di Risarcimento senza il previo consenso scritto della Società, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal precedente articolo SXDPP.2 - "Difesa in Giudizio e Transazioni sulle Richieste di Risarcimento".**

L'attività di adempimento alla Legge sulla Notifica delle Violazioni non potrà essere considerata come un'ammissione di responsabilità ai sensi della presente clausola.

D. Le spese effettuate dall'Assicurato per l'assistenza e la cooperazione con la Società non costituiscono Spese ai sensi della presente Polizza.

SXDPP.5 - Tempi di liquidazione

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.